

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND

UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE

SEDUTA

64.

SITZUNG

19-6-1962

Presidente: ROSA

Vicepresidente: PUPP

IV. LEGISLATURA - IV. LEGISLATURPERIODE

INDICE

Disegno di legge n. 48:

« Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, recante norme sullo stato giuridico, trattamento economico e ordinamento delle carriere del personale della Regione »

pag. 4

Disegno di legge n. 24:

« Ordinamento dei Comuni »

pag. 25

INHALTSANGABE

Gesetzentwurf Nr. 48:

« Abänderungen und Ergänzungen zum Regionalgesetz vom 7. September 1958, Nr. 23, betreffend Bestimmungen über die Rechtstellung, Besoldung und Laufbahnordnung des Personals der Region »

Seite 4

Gesetzentwurf Nr. 24:

« Gemeindeordnung »

Seite 25

A CURA DELL'UFFICIO
RESOCONTI CONSILIARI

Ore 15.20

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

PLAIKNER (Segretario questore - S.V.P.): (*fa l'appello nominale*).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 14.6.1962.

PLAIKNER (Segretario questore - S.V.P.): (*legge il processo verbale*).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Nessuna, il verbale è approvato.

E' stata presentata dal cons. Preve Ceccon una interrogazione urgente circa i lavori che si stanno conducendo da una ditta privata su terreno demaniale che la Regione possiede sul monte Bondone.

E' intenzione della Presidenza di inserire all'Ordine del giorno, con la votazione prevista dal regolamento, il disegno di legge che ha esaminato stamattina la commissione affari generali, senonchè nello stesso è stato inserito un articolo, l'art. 11, che prevede una nuova spesa. Per poter varare questo disegno di legge occorre il parere della commissione alle finanze. Per-

tanto propongo di fare una breve sospensione perchè la commissione alle finanze possa dare il suo parere, dopo di che faremo la votazione per l'inserimento all'Ordine del giorno.

La parola al dott. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Volevo chiedere se c'è seduta di Consiglio regionale domani.

PRESIDENTE: Sì, domani nel pomeriggio, c'è Consiglio provinciale nella mattinata.

Prego il Presidente della commissione alle finanze di disporre per la riunione. Un quarto d'ora penso che sia sufficiente.

La seduta è sospesa.

(Ore 15.30).

Ore 15.55

PRESIDENTE: Prego distribuire le schede per l'inserimento all'Ordine del giorno della legge n. 48.

(*Segue votazione a scrutinio segreto*).

Esito della votazione: votanti 26 - favorevoli 23, contrari 1, schede bianche 2.

La legge è inserita all'Ordine del giorno e passiamo a trattarla.

Disegno di legge n. 48: « *Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, recante norme sullo stato giuridico, trattamento economico e ordinamento delle carriere del personale della Regione* ».

La parola al Presidente della Giunta per la lettura della relazione.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.):

Tra i provvedimenti in corso di studio da parte della Giunta regionale, e già in fase di avanzata elaborazione, vi sono due disegni di legge che la Giunta stessa intende sottoporre al più presto all'esame di codesto on.le Consiglio.

Con il primo la Giunta intende dare assetto giuridico all'ordinamento dei propri servizi ed uffici centrali aventi rilevanza esterna, mentre con il secondo essa ha in animo di proporre taluni emendamenti alla legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, relativa allo stato giuridico, al trattamento economico ed all'ordinamento delle carriere del personale regionale.

In attesa che tali provvedimenti possano essere presentati all'esame di codesto on.le Consiglio, si rende comunque necessario provvedere a talune limitate variazioni della legge fondamentale sul personale (l.r. 7 settembre 1958, n. 23) allo scopo di poter proseguire alle promozioni in carriera, per merito comparativo ed a ruolo aperto, del personale stesso che via via verrà a trovarsi in possesso dei requisiti prescritti per le promozioni medesime.

In proposito deve si rilevare come — a seguito del collocamento a riposo di un impiegato della carriera direttiva appartenente al gruppo linguistico tedesco, avente qualifica di ispettore superiore (ex grado VII) del ruolo del personale contrattuale — in mancanza di funzionari appartenenti al predetto gruppo lin-

guistico, aventi qualifica pari o superiore, l'Amministrazione non sia più in grado di garantire la rappresentanza etnica, voluta dalla legge, tanto nel Consiglio d'amministrazione, quanto nella Commissione di disciplina del personale regionale.

Pertanto le norme di cui agli artt. 1 e 2 del presente disegno di legge hanno lo scopo di consentire — sia pure con una deroga al principio precedentemente sancito — la formazione anche per l'anno corrente di questi importanti organi dell'Amministrazione regionale.

Con l'art. 3 si provvede all'abrogazione delle norme innovate.

La seconda parte del disegno di legge (articoli 4, 5, 6, 7 e 8) tende a stabilire i titoli di studio necessari per l'accesso alle singole carriere.

Infatti, accertato che non sempre le norme vigenti per gli impiegati dello Stato, particolarmente per quanto riguarda i titoli di studio per l'accesso alle carriere, sono applicabili ai concorsi che la Regione ha in animo di bandire, e ciò per la diversità dei ruoli previsti dalla legge per il personale regionale da quelli per gli impieghi civili dello Stato, si è ritenuto di disciplinare tale materia in apposita legge.

L'Amministrazione regionale verrà posta così in condizione di bandire taluni concorsi, particolarmente delle carriere tecniche, nelle quali è manifesta la carenza di personale.

Con l'art. 9, infine, si propone la sostituzione delle Tabelle A, B, E, F, G e I, allegate alla l.r. 7 settembre 1958, n. 23.

Con le Tabelle B ed E, si provvede alla istituzione delle carriere direttive e di concetto dei ruoli tecnici dei trasporti, delle miniere e dei lavori pubblici nonchè alla istituzione della carriera di concetto del ruolo speciale della Ragioneria.

Con le Tabelle F e G, si provvede alla sostituzione delle Tabelle F) e G) allegate alla l.r. 7 settembre 1958, n. 23, relative ai ruoli organici del personale tecnico dell'Agricoltura e delle Foreste. Per quest'ultime tabelle è previsto un limitato aumento nei posti di vertice dei ruoli medesimi. Ciò si rende necessario nella sicura previsione che alcune unità di personale comandato, che non si sono avvalse del diritto di opzione per l'inquadramento nei ruoli regionali — entro i termini previsti dall'articolo 32 della legge regionale soprarichiamata, successivamente modificato con l'art. 8 della legge regionale 20 agosto 1959 n. 17 — a seguito di promozioni in carriera, ottenibili presso le Amministrazioni di provenienza, vengano a rivestire qualifiche di vertice e per posti inesistenti o indisponibili nei ruoli organici regionali di cui trattasi.

Con la variazione delle tabelle medesime, l'Amministrazione regionale si prefigge lo scopo di trattenere ancora nella posizione di comando tali unità di personale, avendone specifico interesse, in considerazione dell'alto grado di qualificazione e di esperienza professionale da esse raggiunto.

Infine con la tabella I) — che sostituisce la tabella I) allegata alla legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 — si provvede a eliminare la carriera di concetto del personale del ruolo tecnico — Ufficio Caccia e Pesca. I posti relativi sono portati in aumento nella dotazione organica della carriera direttiva del medesimo ruolo.

Va rilevato che la maggior spesa differenziale, che l'Amministrazione dovrebbe sostenere, viene totalmente compensata con i minori oneri derivanti dalla riduzione di un congruo numero di posti nelle qualifiche iniziali dei ruoli stessi.

DISEGNO DI LEGGE

« MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7 SETTEMBRE 1958, N. 23, RECANTE NORME SULLO STATO GIURIDICO, TRATTAMENTO ECONOMICO E ORDINAMENTO DELLE CARRIERE DEL PERSONALE DELLA REGIONE ».

TITOLO I.

NORME PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA.

Art. 1

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con effetto dal 1° gennaio 1962 l'art. 3 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, è sostituito dal seguente:

« Presso la Presidenza della Giunta regionale è costituito un Consiglio di Amministrazione che esercita tutte le funzioni che le leggi vigenti sugli impiegati civili dello Stato attribuiscono ai Consigli di Amministrazione dei Ministeri.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato.

Per gli impiegati con qualifica superiore a direttore di divisione o qualifica equiparata le attribuzioni del Consiglio di amministrazione sono esercitate dalla Giunta regionale.

Il Consiglio di Amministrazione è così composto:

- a) dall'Ispettore del Personale;
- b) da quattro impiegati comunque in servizio presso l'Amministrazione regionale con qualifica non inferiore a direttore di divisione o qualifica equiparata;
- c) da due impiegati con qualifica non inferiore a direttore di sezione o qualifica equiparata.

I membri di cui alle lett. b) e c) sono nominati entro il mese di gennaio di ogni anno con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

La nomina sarà effettuata in modo da adeguare la composizione del Consiglio di Amministrazione, risultante dalla somma dei componenti di cui alle lett. a), b) e c), alla consistenza dei gruppi linguistici in cui si suddivide il personale.

Un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a Consigliere di 1ª classe esercita le funzioni di segretario.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di almeno 2/3 dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Nel caso in cui non siano disponibili funzionari con qualifica non inferiore a direttore di sezione o qualifica equiparata in numero tale da assicurare la piena formazione del Consiglio di Amministrazione — ai fini del VI° comma del presente articolo — la nomina dei due impiegati di cui alla lett. c), verrà fatta scegliendoli fra i funzionari aventi qualifica inferiore o tra il personale contrattuale ».

Art. 2

COMMISSIONE DI DISCIPLINA

Con effetto dal 1° gennaio 1962 l'art. 4 della legge regionale 7-9-1958, n. 23 è sostituito dal seguente:

« All'inizio di ogni biennio è costituita presso la Presidenza della Giunta regionale una Commissione di disciplina che esercita tutte le funzioni che le leggi vigenti sugli impiegati civili dello Stato attribuiscono alle Commissioni di disciplina dei Ministeri.

La Commissione è costituita da un Ispettore Generale, che la presiede, e da quattro impiegati di ruolo con qualifica superiore a Consigliere di 1ª classe o qualifica equiparata.

Essa è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, tenendo conto della consistenza dei gruppi linguistici in cui si suddivide il personale.

Un impiegato della carriera direttiva, con qualifica non inferiore a Consigliere di 1ª classe, esercita le funzioni di segretario.

Per ciascuno dei 4 membri della Commissione e per il segretario è nominato un supplente con qualifica corrispondente a quella del titolare. In caso di assenza o di legittimo impedimento del Presidente, ne fa le veci il membro più anziano il quale è, a sua volta, sostituito da uno dei membri supplenti.

Per gli impiegati della carriera direttiva, con qualifica superiore a Consigliere di 1ª classe o equiparata, e per quelli della carriera di concetto, con qualifica superiore a Primo Segretario o equiparata, le attribuzioni della Commissione di disciplina sono esercitate dalla Giunta regionale.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti.

Nessuno può far parte della Commissione per più di 4 anni consecutivi.

Agli effetti del III° comma del presente articolo nel caso in cui non siano disponibili impiegati con qualifica di direttore di sezione, in numero tale da assicurare la piena formazione di essa, la nomina verrà fatta scegliendoli tra il personale con qualifica immediatamente inferiore, anche se compresi tra il personale contrattuale ».

Art. 3

Con effetto dal 1° gennaio 1962, il I° comma dell'art. 29 della l.r. 7-9-1958, n. 23 —

modificato con art. 6 della l.r. 28-10-1960, n. 17, e gli artt. 4 e 29, II° comma, della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, sono abrogati.

TITOLO II.

NORME PER L'ACCESSO ALLE CARRIERE

Art. 4

TITOLI DI STUDIO PER L'ACCESSO ALLE CARRIERE DIRETTIVE.

Per l'accesso alle carriere direttive è prescritto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- a) per la carriera direttiva del personale amministrativo, diploma di laurea rilasciato dalle Facoltà di giurisprudenza, economia e commercio, scienze economiche e matematiche, scienze politiche, politiche sociali, politiche amministrative, scienze statistiche;
- b) per la carriera direttiva del personale della Ragioneria, diploma di laurea in economia e commercio, ovvero uno dei seguenti altri diplomi di laurea, purchè uniti al diploma di ragioniere o di ragioniere e perito commerciale:
 - 1) laurea rilasciata dall'Istituto Universitario di Economia e Commercio di Venezia per l'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche;
 - 2) laurea in giurisprudenza;
 - 3) laurea in scienze matematiche;
 - 4) laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dall'Università di Ferrara;
- c) per la carriera direttiva del personale tecnico dei lavori pubblici, diploma di laurea in ingegneria civile, sottosezione edile, ed in architettura e diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere od architetto o, nei casi consentiti dalla legge,

certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale;

- d) per la carriera direttiva del personale tecnico delle miniere, diploma di laurea in ingegneria mineraria e diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere minerario o, nei casi consentiti dalla legge, certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale;
- e) per la carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti, diploma di laurea in ingegneria civile, sottosezione trasporti, in ingegneria industriale, sottosezione meccanica e diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere o, nei casi consentiti dalla legge, certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale;
- f) per la carriera direttiva del personale tecnico dell'Agricoltura, diploma di laurea in scienze agrarie;
- g) per la carriera direttiva del personale tecnico delle Foreste, diploma di laurea in scienze forestali;
- h) per la carriera direttiva del personale tecnico — Ufficio caccia e pesca — diploma di laurea in scienze naturali.

Art. 5

TITOLO DI STUDIO PER L'ACCESSO ALLE CARRIERE DI CONCETTO.

Per l'accesso alle carriere di concetto è prescritto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- a) per la carriera di concetto del personale amministrativo, diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di ragioniere o perito commerciale, di abilitazione magistrale;
- b) per la carriera di concetto del personale della Ragioneria, diploma di ragioniere o di perito commerciale;

- c) *per la carriera di concetto degli assistenti sociali, diploma di abilitazione alle funzioni di assistente sociale, unito ad uno dei seguenti titoli di studio: diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di ragioniere o perito commerciale, di abilitazione magistrale;*
- d) *per la carriera di concetto del personale tecnico dei lavori pubblici, diploma di geometra, diploma di perito industriale edile;*
- e) *per la carriera di concetto del personale tecnico delle miniere, diploma di perito minerario;*
- f) *per la carriera di concetto del personale tecnico dei trasporti, diploma di geometra, diploma di perito industriale, meccanico, elettromeccanico; diploma della scuola speciale di fisica e matematica, rilasciato da un Istituto tecnico governativo;*
- g) *per la carriera di concetto del personale tecnico dell'Agricoltura, diploma di perito agrario, di perito industriale-minerario;*
- h) *per la carriera di concetto del personale tecnico delle Foreste, diploma di perito agrario o di geometra.*

Art. 6

TITOLI DI STUDIO PER L'ACCESSO ALLE CARRIERE ESECUTIVE.

Per l'accesso alle carriere esecutive del personale amministrativo e del personale tecnico è prescritto il possesso di un diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 7

TITOLO DI STUDIO PER L'ACCESSO ALLA CARRIERA AUSILIARIA.

Per l'accesso alla carriera ausiliaria è prescritto il possesso del certificato di assolvimento degli studi di istruzione obbligatoria.

Per i posti di agente tecnico, riservati agli autisti, è richiesta anche la patente di guida per autoveicoli di categoria C).

Art. 8

PROGRAMMI DI ESAME.

I programmi di esame per l'ammissione alle varie carriere saranno stabiliti con regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 9

RUOLI ORGANICI.

I ruoli organici di cui alle tabelle A) - B) E) - F) - G) e I) allegata alla legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli stabiliti nelle tabelle A) - B) - E/1) - E/2) - E/3) - F) - G) e I) allegata alla presente legge.

TITOLO III.

NORMA TRANSITORIA

Art. 10

L'assegnazione del personale appartenente ai ruoli di cui alla Tabella A) (carriera di concetto) ed E, allegata alla legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, nei nuovi ruoli istituiti con le tabelle B (carriera di concetto), E/1, E/2, E/3, allegata alla presente legge, sarà effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

L'assegnazione avverrà tenuto conto delle funzioni esercitate dai singoli impiegati, delle concrete esigenze di servizio e, in quanto possibile, delle aspirazioni eventualmente manifestate dagli interessati entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Tabella A

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Numero dei posti	QUALIFICHE	Coefficiente	ex grado
CARRIERA DIRETTIVA			
1	Capo di Gabinetto	—	—
1	Ispettore generale	670	V°
11	Direttore di divisione	500	VI°
15	Direttore di sezione	402	VII°
39	{ Consigliere di I. classe	325	VIII°
	{ Consigliere di II. classe	271	IX°
	{ Consigliere di III. classe	229	X°
CARRIERA DI CONCETTO			
5	Segretario principale	402	VII°
15	Primo segretario	325	VIII°
44	{ Segretario	271	IX°
	{ Segretario aggiunto	229	X°
	{ Vice segretario	202	XI°
CARRIERA ESECUTIVA			
10	Archivista capo ⁽¹⁾	271	IX°
34	Primo archivista ⁽²⁾	229	X°
220	{ Archivista	202	XI°
	{ Applicato	180	XII°
	{ Applicato aggiunto	157	XIII°
CARRIERA AUSILIARIA			
a) <i>Personale ausiliario</i>			
2	Commesso capo	180	Comm. capo
4	Commesso	173	Primo comm.
31	{ Usciere capo	159	Usciere capo
	{ Usciere	151	Usciere
	{ Inserviente	142	Inserviente
b) <i>Personale ausiliario tecnico</i>			
30	Agente tecnico capo	173	Capo ag. tecn.
58	Agente tecnico	159	Agente tecn.
520	<i>Totale</i>		

(¹) Uno dei 10 posti di Archivista capo deve rimanere riservato in corrispondenza di analogo posto coperto nella tabella L) allegata alla L.R. 7 settembre 1958, n. 23, da personale contrattuale.

(²) Uno dei 34 posti di Primo archivista deve rimanere riservato in corrispondenza di analogo posto coperto nella tabella L) allegata alla L.R. 7 settembre 1958, n. 23, da personale contrattuale.

Tabella B

RUOLO ORGANICO SPECIALE DELLA RAGIONERIA

Numero dei posti	QUALIFICHE	Coefficiente	ex grado
CARRIERA DIRETTIVA			
1	Direttore Capo della Ragioneria	670	V°
2	Direttore di divisione	500	VI°
3	Direttore di sezione	402	VII°
8	{ Consigliere di I. classe	325	VIII°
	{ Consigliere di II. classe	271	IX°
	{ Consigliere di III. classe	229	X°
CARRIERA DI CONCETTO			
3	Ragioniere principale	402	VII°
6	Primo ragioniere	325	VIII°
17	{ Ragioniere	271	IX°
	{ Ragioniere aggiunto	229	X°
	{ Vice ragioniere	202	XI°
40	<i>Totale</i>		

Tabella E/1

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE TECNICO DEI LAVORI PUBBLICI

Numero dei posti	QUALIFICHE	Coefficiente	ex grado
CARRIERA DIRETTIVA			
1	Ispettore Generale	670	V°
2	Ingegnere capo ⁽¹⁾	500	VI°
2	Ingegnere superiore	402	VII°
4	{ Ingegnere principale	325	VIII°
	{ Ingegnere	271	IX°
CARRIERA DI CONCETTO			
2	Geometra principale	402	VII°
3	Primo geometra	325	VIII°
7	{ Geometra	271	IX°
	{ Geometra aggiunto	229	X°
	{ Vice geometra	202	XI°
CARRIERA ESECUTIVA			
2	Assistente capo ⁽²⁾	271	IX°
3	Assistente principale	229	X°
6	{ Primo assistente	202	XI°
	{ Assistente	180	XII°
	{ Assistente aggiunto	157	XIII°
32	<i>Totale</i>		

(¹) Uno dei due posti di ingegnere capo deve rimanere riservato in corrispondenza di analogo posto coperto nella tabella L) allegata alla L.R. 7-9-1958, n. 23, da personale contrattuale.

(²) Uno dei due posti di assistente capo deve rimanere riservato in corrispondenza di analogo posto coperto nella tabella L) allegata alla L.R. 7-9-1958, n. 23, da personale contrattuale.

Tabella E/2

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE TECNICO DEI TRASPORTI

Numero dei posti	QUALIFICHE	Coefficiente	ex grado
CARRIERA DIRETTIVA			
1	Ispettore capo	500	VI°
2	Ispettore principale ⁽¹⁾	402	VII°
3	{ Ispettore di I. classe	325	VIII°
	{ Ispettore di II. classe	271	IX°
CARRIERA DI CONCETTO			
1	Ispettore aggiunto superiore	402	VII°
2	Ispettore aggiunto	325	VIII°
4	{ Sotto ispettore di I. classe	271	IX°
	{ Sotto ispettore di II. classe	229	X°
	{ Aiuto ispettore	202	XI°
13	<i>Totale</i>		

(¹) Uno dei due posti di Ispettore principale deve rimanere riservato in corrispondenza di analogo posto coperto — nella tabella L, allegata alla L.R. 7-9-1958, n. 23 — da personale contrattuale.

Tabella E/3

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE TECNICO DELLE MINIERE

Numero dei posti	QUALIFICHE	Coefficiente	ex grado
CARRIERA DIRETTIVA			
1	Ingegnere capo	500	VI°
1	Ingegnere superiore	402	VII°
2	{ Ingegnere principale	325	VIII°
	{ Ingegnere	271	IX°
CARRIERA DI CONCETTO			
1	Perito superiore	402	VII°
2	Primo perito principale	325	VIII°
3	{ Perito	271	IX°
	{ Perito aggiunto	229	X°
	{ Vice perito	202	XI°
10	<i>Totale</i>		

Tabella F

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE TECNICO DELL'AGRICOLTURA

Numero dei posti	QUALIFICHE	Coefficiente	ex grado
CARRIERA DIRETTIVA			
2	Ispettore generale	670	V°
4	Ispettore capo	500	VI°
11	Ispettore superiore	402	VII°
32	{ Ispettore principale	325	VIII°
	{ Ispettore	271	IX°
	{ Ispettore aggiunto	229	X°
CARRIERA DI CONCETTO			
2	Esperto principale	402	VII°
5	Primo esperto	325	VIII°
22	{ Esperto	271	IX°
	{ Esperto aggiunto	229	X°
	{ Vice esperto	202	XI°
78	<i>Totale</i>		

Tabella G

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE TECNICO DELLE FORESTE

Numero dei posti	QUALIFICHE	Coefficiente	ex grado
CARRIERA DIRETTIVA			
2	Ispettore Generale	670	V°
5	Ispettore capo	500	VI°
20	Ispettore superiore	402	VII°
46	{ Ispettore principale	325	VIII°
	{ Ispettore	271	IX°
	{ Ispettore aggiunto	229	X°
CARRIERA DI CONCETTO			
2	Coadiutore principale	402	VII°
6	Primo coadiutore	325	VIII°
37	{ Coadiutore	271	IX°
	{ Coadiutore aggiunto	229	X°
	{ Vice coadiutore	202	XI°
118	<i>Totale</i>		

Tabella I

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE TECNICO - UFFICIO CACCIA E PESCA

Numero dei posti	QUALIFICHE	Coefficiente	ex grado
CARRIERA DIRETTIVA			
1	Esperto superiore	402	VII°
2	Esperto principale	325	VIII°
	Esperto	271	IX°
	Esperto aggiunto	229	X°
3	<i>Totale</i>		

PRESIDENTE: La parola al Presidente della commissione affari generali per la lettura della relazione.

BENEDIKTER (S.V.P.):

Questo disegno di legge è stato trattato dalla Commissione competente nelle sedute dei giorni 14 e 19 giugno 1962.

Nel corso della discussione generale, dopo aver sentito i rappresentanti dei sindacati del personale, è stata sostenuta l'inopportunità di modificare le tabelle organiche, avendo la Giunta preannunciato come prossimo un disegno di legge che, regolando gli uffici della Regione, comporterà radicali mutamenti nella pianta organica. Di conseguenza la Commissione, con il successivo assenso della Giunta, propone che gli artt. 9 e 10 di questo disegno di legge vengano stralciati.

Passando alla discussione articolata, la Commissione ha posto particolare attenzione nell'esame dell'art. 1, relativo alla composizione del consiglio di amministrazione, nel quale si è ritenuto opportuno immettere due rappresentanti del personale, eletti dal personale medesimo, in sostituzione dei due impiegati indicati alla lettera c). Ulteriori modifiche all'art. 1 sono state approvate per ragioni formali e di coordinamento.

Su richiesta del Presidente della Giunta, viene elaborata una norma transitoria, avente lo scopo di rendere possibile una sollecita composizione del consiglio d'amministrazione, in attesa che sia regolamentata la procedura per l'elezione dei rappresentanti del personale.

L'art. 2 viene modificato nella norma che stabilisce la corrispondenza della composizione della commissione alla consistenza dei gruppi linguistici.

L'art. 3 viene modificato per completarlo nei riferimenti agli articoli da abrogare.

Gli artt. 4 e 5 vengono modificati per inserire il principio che i titoli di studio conseguiti all'estero e riconosciuti a norma delle leggi vigenti, danno diritto all'accesso alle carriere direttive e di concetto.

In sostituzione dell'abrogato art. 9 viene approvato, su proposta della Giunta, un nuovo testo avente lo scopo di operare nelle tabelle organiche alcune modificazioni di carattere contingente.

La Commissione approva infine un nuovo art. 10, avente lo scopo di precisare un criterio di applicazione della proporzione etnica.

Su richiesta della Giunta viene approvata una norma di carattere finanziario, riportata all'art. 11.

Segue infine la norma transitoria, di cui si è detto.

A conclusione del proprio esame, dunque, la Commissione propone al Consiglio regionale le modifiche al disegno di legge n. 48, riportate in allegato.

MODIFICHE

AL DISEGNO DI LEGGE N. 48

Art. 1

4° comma - « lett. c) da due rappresentanti del personale, di cui uno del gruppo etnico italiano e uno del gruppo etnico tedesco, eletti dal personale medesimo ».

6° comma - « La composizione del consiglio di amministrazione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quali sono rappresentati nel Consiglio regionale ».

Ultimo comma - « Nel caso in cui non siano disponibili funzionari con qualifica non inferiore a direttore di divisione o qualifica equiparata in numero tale da assicurare la piena formazione del consiglio di amministrazione — ai fini del 6° comma del presente articolo — la nomina degli impiegati di cui alla lett. b), ver-

rà fatta scegliendoli fra i funzionari aventi qualifica inferiore o tra il personale contrattuale ».

Art. 2

3° comma - « ... della Giunta medesima. La composizione della Commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale ».

Art. 3

« Con effetto dal 1° gennaio 1962 sono abrogati gli artt. 3, 4 e 29 della l.r. 7-9-1958, n. 23 e successive modificazioni ».

Art. 4

« Per l'accesso alle carriere direttive è prescritto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio o di quelli corrispondenti conseguiti all'estero e riconosciuti a norma delle leggi vigenti: »;

lett. c) - « ... sottosezione edile, in ingegneria industriale, sottosezione elettrotecnica, ... »;

lett. e) - « ... sottosezioni meccanica ed elettrotecnica ... ».

Art. 5

« Per l'accesso alle carriere di concetto è prescritto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio o di quelli corrispondenti conseguiti all'estero e riconosciuti a norma delle leggi vigenti: »;

lett. b) - « ... ragioniere e perito commerciale oppure diploma di perito e ragioniere commerciale »;

lett. c) - « ... ragioniere e perito commerciale o di perito e ragioniere commerciale ... ».

Art. 9

« I ruoli organici di cui alle tabelle allegare alla legge regionale 7-9-1958, n. 23, vengono aumentate dei seguenti nuovi posti:

a) alla tabella F) — ruolo organico del personale tecnico dell'agricoltura — carriera direttiva: + 1 posto di ispettore generale — ex grado V°;

b) alla tabella G) — ruolo organico del personale tecnico delle foreste — carriera direttiva: + 1 posto di ispettore generale — ex grado V°.

Art. 10

Il 1° comma dell'art. 15 della l.r. 7-9-1958, n. 23, è sostituito dal seguente: « Nelle assunzioni di personale, si seguirà il criterio di adeguare la composizione numerica del personale medesimo alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti nella Regione. Tale proporzione sarà riferita alle singole carriere ».

Art. 11

« All'onere derivante dalla presente legge, previsto per l'esercizio finanziario 1962 in lire 3 milioni, si provvede mediante prelievo di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. 52 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo ».

Norma transitoria.

« Nella prima applicazione della presente legge, i componenti del Consiglio di amministrazione di cui alla lett. c) del 4° comma dell'art. 1, sono nominati su designazione delle organizzazioni sindacali interessate. In caso di mancato accordo decide il Presidente della Giunta regionale ».

PRESIDENTE: La parola al cons. Lutteri, per la relazione della commissione finanze.

LUTTERI (D.C.): La commissione legislativa finanze e patrimonio, richiesta del parere, ai sensi dell'art. 39, comma 6° del regolamento interno, ha dato parere favorevole unanime al disegno di legge.

PRESIDENTE: Metto in votazione il passaggio alla votazione articolata, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità. Naturalmente leggo il testo della Giunta, corretto con gli emendamenti apportati dalla commissione affari generali.

TITOLO I.

NORME PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA.

Art. 1

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con effetto dal 1° gennaio 1962, l'art. 3 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, è sostituito dal seguente:

« Presso la Presidenza della Giunta regionale è costituito un Consiglio di amministrazione che esercita tutte le funzioni che le leggi vigenti sugli impiegati civili dello Stato attribuiscono ai Consigli di amministrazione dei Ministeri.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato.

Per gli impiegati con qualifica superiore a direttore di divisione o qualifica equiparata le attribuzioni del Consiglio di amministrazione sono esercitate dalla Giunta regionale.

Il Consiglio di amministrazione è così composto:

- a) dall'Ispettore del Personale;
- b) da quattro impiegati comunque in servizio presso l'Amministrazione regionale con qualifica non inferiore a direttore di divisione o qualifica equiparata;
- c) da due rappresentanti del personale, di cui uno del gruppo etnico italiano e uno del

gruppo etnico tedesco, eletti dal personale medesimo.

I membri di cui alle lett. b) e c) sono nominati entro il mese di gennaio di ogni anno con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

La composizione del Consiglio di amministrazione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quali sono rappresentati nel Consiglio regionale.

Un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe esercita le funzioni di segretario.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno 2/3 dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Nel caso in cui non siano disponibili funzionari con qualifica non inferiore a direttore di divisione o qualifica equiparata in numero tale da assicurare la piena formazione del Consiglio di amministrazione — ai fini del 6° comma del presente articolo — la nomina degli impiegati di cui alla lett. b), verrà fatta scegliendoli fra i funzionari aventi qualifiche inferiori o tra il personale contrattuale.

E' aperta la discussione sull'art. 1. Se nessuno prende la parola, è posto in votazione l'art. 1, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 1 astenuto.

Art. 2

COMMISSIONE DI DISCIPLINA

Con effetto dal 1° gennaio 1962, l'art. 4 della legge regionale 7-9-1958, n. 23, è sostituito dal seguente:

« All'inizio di ogni biennio è costituita presso la Presidenza della Giunta regionale una Commissione di disciplina che esercita tutte le funzioni che le leggi vigenti sugli impiegati civili dello Stato attribuiscono alle Commissioni di disciplina dei Ministeri.

La Commissione è costituita da un Ispettore Generale, che la presiede, e da quattro impiegati di ruolo con qualifica superiore a Consigliere di 1^a classe o qualifica equiparata.

Essa è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima. La composizione della Commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale.

Un impiegato della carriera direttiva, con qualifica non inferiore a consigliere di 1^a classe, esercita le funzioni di segretario.

Per ciascuno dei 4 membri della Commissione e per il segretario è nominato un supplente con qualifica corrispondente a quella del titolare. In caso di assenza o di legittimo impedimento del Presidente, ne fa le veci il membro più anziano il quale è, a sua volta, sostituito da uno dei membri supplenti.

Per gli impiegati della carriera direttiva, con qualifica superiore a Consigliere di 1^a classe o equiparata, e per quelli della carriera di concetto, con qualifica superiore a primo segretario o equiparata, le attribuzioni della Commissione di disciplina sono esercitate dalla Giunta regionale.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti.

Nessuno può far parte della Commissione per più di 4 anni consecutivi.

Agli effetti del 3° comma del presente articolo nel caso in cui non siano disponibili impiegati con qualifiche di direttore di sezione, in numero tale da assicurare la piena forma-

zione di essa, la nomina verrà fatta scegliendoli tra il personale con qualifica immediatamente inferiore, anche se compresi tra il personale contrattuale ».

E' posto in discussione l'art. 2. Se nessuno prende la parola, è posto in votazione, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 2 astenuti.

L'art. 3 è sostituito dall'emendamento della commissione.

Art. 3

Con effetto dal 1° gennaio 1962 sono abrogati gli artt. 3, 4 e 29 della l.r. 7-9-1958, n. 23, e successive modificazioni.

Nessuno prende la parola? E' posto in votazione l'art. 3, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 1 astenuto.

TITOLO II.

NORME PER L'ACCESSO ALLE CARRIERE

Art. 4

TITOLI DI STUDIO PER L'ACCESSO ALLE CARRIERE DIRETTIVE

Per l'accesso alle carriere direttive è prescritto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio o di quelli corrispondenti conseguiti all'estero e riconosciuti a norma delle leggi vigenti:

- a) per la carriera direttiva del personale amministrativo, diploma di laurea rilasciato dalle Facoltà di giurisprudenza, economia e commercio, scienze economiche e matematiche, scienze politiche, politiche sociali, politiche amministrative, scienze statistiche;

- b) *per la carriera direttiva del personale della Ragioneria, diploma di laurea in economia e commercio, ovvero uno dei seguenti altri diplomi di laurea, purchè uniti al diploma di ragioniere o di ragioniere e perito commerciale:*
- 1) *laurea rilasciata dall'Istituto Universitario di Economia e Commercio di Venezia per l'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche;*
 - 2) *laurea in giurisprudenza;*
 - 3) *laurea in scienze matematiche;*
 - 4) *laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dall'Università di Ferrara;*
- c) *per la carriera direttiva del personale tecnico dei lavori pubblici, diploma di laurea in ingegneria civile, sottosezione edile, in ingegneria industriale, sottosezione elettrotecnica, ed in architettura e diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere od architetto o, nei casi consentiti dalla legge, certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale;*
- d) *per la carriera direttiva del personale tecnico delle miniere, diploma di laurea in ingegneria mineraria e diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere minerario o, nei casi consentiti dalla legge, certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale;*
- e) *per la carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti, diploma di laurea in ingegneria civile, sottosezione trasporti, in ingegneria industriale, sottosezioni meccanica ed elettrotecnica e diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere o, nei casi consentiti dalla legge, certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale;*
- f) *per la carriera direttiva del personale tecnico dell'agricoltura, diploma di laurea in scienze agrarie;*
- g) *per la carriera direttiva del personale tecnico delle foreste, diploma di laurea in scienze forestali;*
- h) *per la carriera direttiva del personale tecnico — ufficio caccia e pesca — diploma di laurea in scienze naturali.*

La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): E' noto, signor Presidente, come sia difficile, specialmente in questi ultimi tempi, esercitare sui laureati un desiderio di adire alle carriere pubbliche. E' stato detto in altra sede che purtroppo, un po' per il trattamento generale e un po' particolarmente per quello economico, le amministrazioni pubbliche fanno tutto l'opposto di quello che fanno le amministrazioni private, le quali creano le condizioni per poter avere gli elementi migliori. Le amministrazioni pubbliche, se continueranno in questo modo, quando saranno usciti gli attuali funzionari che sono entrati in momenti migliori, finiranno per avere quasi esclusivamente uomini che non credono di potersi rivolgere ad altre attività negli uffici o nelle intraprese private. Per cui, anche per ovviare questo stato di carenza di candidati ai concorsi, come è stato riscontrato qui nella Regione e particolarmente nelle amministrazioni pubbliche dello Stato, sembra opportuno, anzichè restringere il settore in cui tale ricerca possa svolgersi, sembra opportuno caso mai ampliarla. Vero che dovrebbe essere un imperativo l'orientamento diverso, cioè quello di chiedere proprio per ogni ramo dei tecnici specifici per quel ramo stesso, ma le difficoltà sono molte in questo momento e diventeranno sempre più grandi anche negli anni venturi. Mi sembra per-

ciò che per quanto riguarda il punto h) dell'articolo di cui si discute ora, forse sia un po' eccessivo restringere il titolo di studio per adire alla carriera direttiva del personale tecnico dell'ufficio caccia e pesca, alla laurea in scienze naturali, meglio sarebbe se la cosa potesse essere mantenuta così, indubbiamente, ma ci sono corsi e facoltà universitarie che sono analoghe, come per esempio quella per l'agricoltura e quella per le scienze forestali; per cui vorrei proporre all'on. Giunta di ammettere a questa carriera direttiva del personale tecnico dell'ufficio caccia e pesca, elementi con titoli di studio che siano analoghi a quelli del diploma di laurea in scienze naturali.

Non sono in grado di presentare un emendamento, perchè sono solo e bisognerebbe raccogliere la firma di altri due, ma penso che questa esposizione possa convincere l'on. Giunta ad accogliere il suggerimento che viene qui proposto.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): I temi proposti all'attenzione del Consiglio regionale da parte del cons. Corsini fanno riferimento a due problemi. Uno è di carattere più generale, che esiste in sede nazionale e non soltanto da noi, e che quindi mi trova consenziente; speriamo che le situazioni particolari che potremo riuscire a creare nell'amministrazione della Regione possano consentire una migliore frequenza ai nostri concorsi. Peraltro il concorso che è andato meno bene è stato quello degli ingegneri nel settore dei trasporti; i due concorsi banditi per l'agraria e la forestale, sul piano qualitativo non mi posso esprimere, ma sul piano quantitativo hanno dato esito sufficiente.

Il secondo tema da lei sollevato, quello specifico per l'ufficio caccia e pesca, è stato af-

frontato anche dalla Giunta e tuttavia non si è ritenuto di estendere anche a laureati in scienze agrarie e scienze forestali la possibilità di accedere a questa carriera, in quanto da un punto di vista della qualificazione tecnica bisognerebbe cercare, o si cerca, è intenzione di vedere di promuovere la presenza autentica di un tecnico del ramo.

Pertanto io direi che si debba applicare la legge così come è, salvo in un secondo tempo, se veramente ci fosse l'impossibilità di occupare questo posto, vedere di trovare gli accorgimenti del caso. In linea di principio direi però che è meglio che ci atteniamo a questo, che è un criterio di natura tecnica e di impostazione che la Giunta ha ritenuto valido, pur comprendendo che le ragioni da lei espresse non sono teoriche, ma hanno anche un notevole contenuto organico.

PRESIDENTE: Nessun altro chiede la parola?

E' posto in votazione l'art. 4, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 3 astenuti.

Art. 5

TITOLO DI STUDIO PER L'ACCESSO ALLE CARRIERE DI CONCETTO.

Per l'accesso alle carriere di concetto è prescritto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio o di quelli corrispondenti conseguiti all'estero e riconosciuti a norma delle leggi vigenti:

- a) *per la carriera di concetto del personale amministrativo, diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di ragioniere o perito commerciale, di abilitazione magistrale;*
- b) *per la carriera di concetto del personale della Ragioneria, diploma di ragioniere e*

- perito commerciale oppure diploma di perito e ragioniere commerciale;*
- c) *per la carriera di concetto degli assistenti sociali, diploma di abilitazione alle funzioni di assistente sociale, unito ad uno dei seguenti titoli di studio: diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di ragioniere e perito commerciale o di perito e ragioniere commerciale, di abilitazione magistrale;*
- d) *per la carriera di concetto del personale tecnico dei lavori pubblici, diploma di geometra, diploma di perito industriale edile;*
- e) *per la carriera di concetto del personale tecnico delle miniere, diploma di perito minerario;*
- f) *per la carriera di concetto del personale tecnico dei trasporti, diploma di geometra, diploma di perito industriale, meccanico, elettromeccanico; diploma della scuola speciale di fisica e matematica, rilasciato da un Istituto tecnico governativo;*
- g) *per la carriera di concetto del personale tecnico dell'agricoltura, diploma di perito agrario, di perito industriale-minerario;*
- h) *per la carriera di concetto del personale tecnico delle foreste, diploma di perito agrario o di geometra.*

Nessuno prende la parola?

E' posto in votazione l'art. 5. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 2 astenuti.

Art. 6

TITOLI DI STUDIO PER L'ACCESSO ALLE CARRIERE ESECUTIVE

Per l'accesso alle carriere esecutive del personale amministrativo e del personale tecnico è prescritto il possesso di un diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Nessuno prende la parola?

E' posto in votazione l'art. 6. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 2 astenuti.

Art. 7

TITOLI DI STUDIO PER L'ACCESSO ALLA CARRIERA AUSILIARIA

Per l'accesso alla carriera ausiliaria è prescritto il possesso del certificato di assolvimento degli studi di istruzione obbligatoria.

Per i posti di agente tecnico, riservati agli autisti, è richiesta anche la patente di guida per autoveicoli di categoria C).

Nessuno chiede la parola?

E' posto in votazione l'art. 7. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato all'unanimità.

Art. 8

PROGRAMMI DI ESAME

I programmi di esame per l'ammissione alle varie carriere saranno stabiliti con regolamento di esecuzione della presente legge.

Nessuno chiede la parola?

E' posto in votazione l'art. 8. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 9

I ruoli organici di cui alle tabelle allegate alla legge regionale 7-9-1958, n. 23, vengono aumentate dei seguenti nuovi posti:

- a) *alla tabella F) — ruolo organico del personale tecnico dell'agricoltura — carriera direttiva: 1 posto di ispettore generale — ex grado V°;*
- b) *alla tabella G) — ruolo organico del personale tecnico delle foreste — carriera di-*

rettiva: 1 posto di ispettore generale — ex grado V°.

Nessuno chiede la parola?

L'art. 9 è posto in votazione. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato all'unanimità.

Art. 10

Il 1° comma dell'art. 15 della l.r. 7-9-1958, n. 23, è sostituito dal seguente:

« Nelle assunzioni di personale, si seguirà il criterio di adeguare la composizione numerica del personale medesimo alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti nella Regione. Tale proporzione sarà riferita alle singole carriere ».

Nessuno prende la parola?

E' posto in votazione l'art. 10. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 3 astenuti.

Art. 11

All'onere derivante dalla presente legge, previsto per l'esercizio finanziario 1962 in lire 3 milioni, si provvede mediante prelievo di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. 52 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Nessuno prende la parola?

E' posto in votazione l'art. 11. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 2 astenuti.

Viene presentato in questo momento un articolo aggiuntivo da parte della Giunta che dice: « *La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione* ».

Quindi questo diventerebbe l'ultimo articolo, il 13, mentre la norma transitoria allora diventerebbe l'art. 12.

Art. 12

NORMA TRANSITORIA.

Nella prima applicazione della presente legge, i componenti del Consiglio di amministrazione di cui alla lettera c) del 4° comma dell'art. 1, sono nominati su designazione delle organizzazioni sindacali interessate. In caso di mancato accordo decide il Presidente della Giunta regionale.

Nessuno chiede la parola?

E' posto in votazione l'art. 12. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 1 astenuto.

Art. 13

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Nessuno chiede la parola?

E' posto in votazione l'art. 13. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 2 astenuti.

Ci sono dichiarazioni di voto?

La parola al cons. Preve Ceccon per dichiarazione di voto.

PREVE CECCON (M.S.I.): On. Presidente, non volevo parlare per dichiarazione di voto, parlo perchè vedo che nessuno ha preso la parola per dichiarazione di voto, altrimenti io prendo la parola dopo a sensi dell'art. 79 del nostro Regolamento. Quindi se c'è qualche gruppo politico che ha da fare dichiarazioni di voto, le faccia.

PRESIDENTE: Nessuno l'ha chiesta.

PREVE CECCON (M.S.I.): L'art. 79 del nostro Regolamento dice: « Prima della votazione finale ogni consigliere può richiamare l'attenzione del Consiglio sopra le correzioni di forma che giudichi opportune ». Mi sono permesso di invocare questo articolo perchè vedo che agli artt. 1, 2 e 3 della presente legge che stiamo per votare c'è un preciso riferimento ad una data, dove dice: « Con effetto dal 1° gennaio 1962 ecc. ecc. ». Mi pare che siamo ormai abbondantemente nel tempo al di là della possibilità di applicare o di accettare questa formulazione, e d'altronde i motivi del ritardo con il quale questa legge viene presentata li conosciamo un po' tutti. Il disegno di legge porta la data del 3 febbraio 1962. Mi pare quindi, on. Presidente, che sarebbe molto opportuno che noi modificassimo perlomeno la data al 1° luglio di quest'anno, tanto le promozioni ecc. non possono aver luogo fino a quando il Consiglio di amministrazione non si riunisce. E' pertanto inutile che noi fissiamo una data retroattiva, quando questa non ha assolutamente alcun valore, e del resto sarebbe contraria anche al principio stesso della legge.

Pertanto io mi permetto di suggerire che, come variazione di forma, si fissasse la data del 1° luglio del corrente anno.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Effettivamente è il calendario che ci obbliga, e sarà la realtà dei fatti evidentemente che porterà la legge ad avere una decorrenza che non può più essere rifatta a gennaio, ormai il tempo è trascorso. Quindi se il Consiglio accetta il suggerimento del cons. Ceccon, come variazione formale ma che è anche sostanziale, senza presentazione di un emendamento, va bene, altri-

menti se il cons. Ceccon presenta un emendamento io lo posso sottoscrivere a nome della Giunta. Ad ogni modo se la Presidenza del Consiglio risolvesse il problema...

PRESIDENTE: Non penso che a questo punto possa essere presentato un emendamento vero e proprio perchè gli articoli sono già stati approvati. O si accetta il suggerimento e si ritiene che effettivamente si tratti di una correzione solo formale che non incida nella sostanza e allora siamo d'accordo, altrimenti bisogna lasciarli così perchè ormai li abbiamo votati.

Si distribuiscano le schede per la votazione a scrutinio segreto.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: votanti 31 - 24 favorevoli, 3 contrari, 4 schede bianche.

La legge è approvata (*).

Passiamo al punto 22 dell'Ordine del giorno: **Disegno di legge n. 24:** « *Ordinamento dei Comuni* ».

E' stata chiesta la soppressione della lettura delle relazioni al disegno di legge. Penso di poter senz'altro aderire e mettere in votazione la proposta.

Chi è d'accordo perchè le relazioni siano date per lette è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza (*).

E' aperta la discussione generale sulla legge dell'ordinamento dei Comuni.

La parola al cons. Canestrini.

CANESTRINI (P.C.I.): Signor Presidente e colleghi, ritorna ancora una volta all'attenzione del Consiglio una legge importante, una legge molto importante, che da anni impegna l'attenzione del Consesso, non solo per la delicatezza della materia, ma anche perchè la materia

(*) Vedi Appendice a pag. 45

(*) Vedi Appendice a pag. 51 - 60

stessa ha sofferto serie modifiche e i ripensamenti, in sede locale e anche in sede nazionale. Mi pare di poter anticipare fin d'ora che la rinnovata discussione che si è avuta in sede di commissione agli affari generali, ha finito col completare quelli che potevano essere gli aspetti o lacunosi, o insoddisfacenti per qualche parte del Consiglio, della legge stessa, e mesi di serio e di sodo lavoro, mi sembra abbiano portato a dei risultati, sui quali ci esprimeremo poi nel corso dell'intervento, per i quali diremo tra un po' quale è l'atteggiamento del gruppo in nome del quale io in questo momento parlo.

Anni di discussione hanno avuto certamente l'aspetto negativo di ritardare il corso e l'approvazione della legge, hanno però avuto come aspetto positivo di riempire i buchi, di chiarire ogni aspetto della legge, e soprattutto alla luce dei progetti nazionali in materia, di porre di fronte all'attenzione dei colleghi tutti, aspetti vari dei progetti che in campo nazionale in questo momento si contendono il campo. In sede di commissione io avevo anche chiesto che venissero forniti ai commissari tutti e poi ai colleghi consiglieri regionali, tutti i progetti di legge che in materia di ordinamento dei comuni in questo momento interessano l'opinione pubblica nazionale, ad iniziare naturalmente dal progetto governativo, il cosiddetto « progetto Scelba », fino al progetto che per noi è il più aderente, il più completo alla complessa realtà comunale che è il progetto di legge dell'on. D'Onofrio e altri, sulla riforma della legge comunale e provinciale, progetto presentato il 22 giugno 1960. Bisognerà più volte, penso, nel corso della discussione che stiamo per iniziare, tornare sul progetto Scelba, per il quale anticipo subito il parere drastico di uno dei massimi dirigenti della D.C., Giovanni Galloni, che sul quindicinale « Politica » dedicava un interessante, approfondito articolo alla legge Scelba, articolo che aveva come titolo alcune parole

quanto mai significative « una legge sbagliata ». Vi è cioè tutto un settore della stessa D.C. che giudica in questo modo del tutto negativo il progetto Scelba, che lo qualifica una legge sbagliata, ed è quel settore della D.C. che all'opposizione interna nel partito fino a qualche mese fa, oggi è invece corrente di maggioranza della D.C., oggi è invece corrente che determina la vita pubblica nazionale. Quindi la critica di Galloni qualche mese fa su « Politica » era ancora la critica al progetto Scelba che veniva mossa da un'ala di minoranza della D.C.; la stessa critica ripetuta oggi ha ben altro e ben maggiore valore, perchè è la critica che proviene da una corrente governativa di centro-sinistra della D.C. Così negativo sul progetto Scelba è stato praticamente all'unanimità l'ultimo congresso dell'Associazione nazionale comuni italiani, associazione che, come i colleghi sanno, è unitaria, associazione nella quale confluiscono esponenti comunali, provinciali, deputati e senatori, di tutti i partiti politici che si vedono rappresentati negli organismi democratici elettorali rappresentativi. Il congresso dell'A.N.C.I. diceva: « Il progetto Scelba è completamente staccato dalla precisa realtà storica che attende di essere inquadrata in una idonea strutturazione giuridica, e ricaccia i comuni e le province in una posizione sterile, secondaria, complementare e operante solo in modo limitato nel campo delle infrastrutture e dei servizi di registrazione e di conservazione ».

Se questo è in sostanza il giudizio dell'A.N.C.I., e cioè il giudizio anche della maggior parte degli amministratori della D.C., ancora più radicali in senso negativo è il giudizio che danno i gruppi democratici di sinistra, i quali hanno fatto conoscere il loro pensiero su questo progetto, in un articolo pubblicato nel febbraio del 1961 del « Comune democratico ». Nello stesso si leggono queste frasi: « Non vi è dubbio che da un lato la esigenza di una politica di svi-

luppo economico, con lo scontro in atto tra le forze popolari progressive e quelle dei gruppi dominanti, circa gli indirizzi da imprimere a tale sviluppo, e dall'altro la lotta degli amministratori democratici per l'attuazione costituzionale e l'inserimento organico degli enti locali nella vita economica e sociale del paese, hanno spinto anche i gruppi dominanti a tentare un aggiornamento delle loro posizioni circa la funzione e il ruolo degli enti locali nella vita del paese, da organismi amministrativi estranei ai processi di sviluppo e alle trasformazioni in atto, in organismi che assecondino la dinamica di sviluppo dei gruppi capitalistici più moderni ed avanzati, e che quindi postulano una organizzazione amministrativa più moderna, e atta a realizzare una politica di intervento dell'ente locale a sostegno degli interessi dei grandi monopoli. Non c'è nel progetto Scelba l'allargamento di queste funzioni, per fare dei comuni degli enti moderni, strumenti di progresso economico e sociale e politico delle popolazioni, organi base della democrazia repubblicana, così come il costituente li ha concepiti e come la situazione li esige al contrario». A questo proposito mi piace riportare qui l'esempio clamoroso, le vicende recenti che si sono impennate sull'art. 326 dell'attuale testo della legge comunale e provinciale. I colleghi ricordano che l'art. 326 del testo unico del 1915 così dettava: « Sono nulle di pieno diritto le deliberazioni prese in adunanze illegali e sopra oggetti estranei alle attribuzioni del Consiglio, o se si sono violate le disposizioni di legge ». Il Ministro Scelba ha addirittura aggravato una disposizione così illiberale, e ha inviato la famosa circolare, per la quale interessante commento polemico abbiamo letto sul periodico della federazione del P.S.I. di Trento, in un articolo che è quanto mai interessante, a cominciare dal titolo; « Quando Scelba si fa vivo, democrazia e libertà rischiano di morire ». Ma un atteggiamento di

questa natura non è solo l'atteggiamento del P.S.I. o del P.C.I. che sono evidentemente in posizione critica nei confronti della circolare Scelba, ma è atteggiamento condiviso dalla « Rivista delle Province » alla quale siamo tutti quanti abbonati, una rivista che è tutt'altro che « sovversiva », ma che ha dovuto sul piano della critica storica, politica e amministrativa, prendere posizione contro la circolare Scelba, a proposito dell'art 326. La polemica contro il legislatore, al cui nome è intestata oggi anche la nuova legge, in sede di progetto comunale e provinciale, ha trovato una clamorosa conferma nella lettera, ve lo ricordate tutti, nella lettera aperta del prof. Grosso, Presidente della provincia di Torino, il quale ha fatto proprie le critiche che i settori democratici della sinistra e buona parte anche degli amministratori della D.C., hanno avanzato verso la incredibile posizione del Ministro. La « Rivista delle Province » nel numero dell'agosto e settembre 1961, scrive, a firma di Giuseppe Pifferi, un interessante articolo a questo proposito, intitolato « I poteri degli enti locali in rapporto all'art. 326 del testo unico del 1915 ». In sostanza la « Rivista delle Province » polemizza col Ministro Scelba e sottolinea come sia stato arbitrario da parte sua, che dimostra da parte del Ministro una incredibile nostalgia verso il passato, l'aver assunto una posizione che ha trovato nel prof. Grosso a nome di tutti gli amministratori antifascisti della provincia di Torino, la sferzante risposta che noi abbiamo letto. Io vi risparmio la lettura dell'articolo della lettera del prof. Grosso, ma mi pare interessante che il prof. Grosso sia appunto esponente della D.C., esponente e dirigente di una importante amministrazione provinciale. E' stato giustamente rilevato qui che se avesse ragione Scelba per il contenuto di quella sua circolare confermativa del contenuto ristrettivo e illiberale dell'attuale art. 326, sarebbero illegittimi

per esempio a Trento tutti i manifesti per il festival della montagna, per lo « sherpa Tensing », per i raduni degli alpini, per le celebrazioni del concilio ecc. Basta enunciare alcune iniziative prese dal comune di Trento e confrontarle con lo spirito ristrettivo e reazionario della circolare Scelba, per vedere immediatamente a quali estremi si può giungere una volta che si sposano posizioni di questa natura, che fanno a pugni con il contenuto democratico, per una legge comunale e provinciale che deve servire ad aiutare il progresso morale e civile delle popolazioni, superare e non restringere il contenuto delle vecchie leggi.

Ecco per quale ragione io qui ho voluto citare l'art. 326 e la polemica che sull'art. 326 si è avuta, proprio perchè mi sembra che sia interessante e tipico, attraverso un esempio clamoroso, vedere come anche su questo terreno che molte volte si ha il torto di considerare tecnicamente asfittico, secco e poco interessante per l'uomo medio, come sia interessante vedere invece come immediatamente affrontando anche un solo articolo e una sola polemica su un solo articolo, vengano alla luce i contrasti di fondo. Evidentemente la nostra posizione, la posizione di amministratori moderni, non può essere che molto diversa. Il sen. D'Onofrio, presentatore con altri del progetto di legge che ho testè menzionato, scriveva a questo proposito così: « Gli enti locali sono vincolati, per difendere le comunità, ad uscire dai limiti dell'ordinaria amministrazione e ad impegnarsi in azioni e in compiti sempre più vasti, al di là di quelli istituzionali. I sindaci che proprio in questi giorni hanno accennato a ordinanze di requisizione degli stabilimenti di cemento per ragioni di ordine e di benessere pubblico, ne sono l'ultima prova. L'ente locale vuole diventare moderno, vuole sostituire alla politica meramente localistica una visione più larga, che leghi la comunità del posto ai grandi problemi regionali

e nazionali alla loro soluzione, vuole diventare più democratico, perchè solo un maggior legame con le diverse categorie di cittadini, gli consentirà di operare più efficacemente. L'ente locale vuole più potere, non solo perchè la Costituzione glielo concede e ne ha il diritto, ma anche perchè il suo compito più urgente di intervento nella situazione lo richiede. L'ente locale deve essere di più; questa è verità che scaturisce dall'esame della situazione e sulla quale ormai tutti, politici e studiosi convengono. Nelle campagne dilaga il disagio contadino; le strutture scricchiolano sotto il ruolo compressore delle grandi società monopolistiche; il Comune e la Provincia possono e devono intervenire a difesa dei contadini e dell'agricoltura e diventare centri di iniziativa, di organizzazione, di rappresentanza del mondo rurale. Bisogna che noi salutiamo l'entrata a bandiere spiegate e con passo sicuro degli enti locali, nella lotta generale per il progresso economico e democratico del paese». Questi concetti, espressi in questa forma da un comunista, sono ormai patrimonio della stragrande parte degli amministratori locali. Sarà facile e interessante a questo proposito rilevare che l'A.N.C.I. è già praticamente su queste posizioni, anche se ufficialmente ne è solo alla soglia. L'A.N.C.I. comunque è già molto distante dalle proposte tipo Scelba ed ha assunto ai recenti congressi delle posizioni che mi sembrano quanto mai interessanti e probanti di quello che io sto per dire. Sul « Comune democratico » del maggio 1962, cioè del mese scorso, si riportava una parte della relazione del dott. Bonaccina all'ultimo consiglio nazionale dell'A.N.C.I. In questa relazione si scriveva tra l'altro così: « In tali condizioni si capisce come la precisazione della nostra posizione circa la riforma della legge comunale e provinciale, possa ormai prescindere dal disegno di legge presentato dall'on Scelba al Senato, in quanto prodotto di una situazione supe-

rata e quindi non più vitale nè valida. Ci incombe l'obbligo di precisare anche nei dettagli, ma ormai in assoluto e non più relativamente a un disegno di legge, quali sono i capisaldi delle riforme che noi auspichiamo e rivendichiamo in nome dei comuni e che ormai nulla impedisce di concretare in questo scorcio di legislatura. L'impegno di azione che si pone l'A.N.C.I. è di tre ordini, essa deve tendere innanzitutto a che la riforma sia messa in stretta connessione con le regioni istituende e quindi attui rigorosamente tutti i principi sanciti dalla Costituzione in materia di autonomia, direttamente collegati al principio della riforma regionale. Secondo obiettivo conseguenziale al primo ma troppo importante per non dover essere specificamente enunciato, è che la piena attuazione della Costituzione abbia luogo in particolare nel settore dei controlli e quindi dei rapporti tra poteri locali e organi burocratici e politici dell'amministrazione centrale.

Il terzo obiettivo infine è che la riforma sia attuata almeno nei principi legislativi in questo scorcio di legislatura, e diventi operante anche prima che le regioni siano concretamente funzionanti ».

In ordine a ciò la relazione Bonaccina fissa alcuni punti che riprendiamo e riassumiamo: 1) riconoscimento a Comuni e Province della funzione primaria di promotori dello sviluppo economico e dell'espansione delle dimensioni civili dello sviluppo economico; 2) democratizzazione dei controlli, con la soppressione di ogni potere prefettizio sotto qualsiasi forma nei confronti degli enti locali; 3) piena autonomia di Comuni e Province nella determinazione della politica della spesa e dell'entrata; 4) articolazione degli organi comunali che, pur estendendo la competenza esecutiva dei sindaci e delle Giunte, conferisca ai consigli tutti i necessari poteri di controllo e di direzione degli altri organi locali; 5) possibilità di articolazione del-

l'amministrazione comunale in decentramenti sostanziali con organi elettivi; 6) facoltà ai Comuni di unirsi in comunità di zona e consigli di valle, per agevolare e non ostacolare o sostituire l'attuazione della programmazione economica regionale; 7) riconoscimento preminente a Comuni e Province della potestà di intervento, ai fini della programmazione economica regionale, in concorso con le Regioni; 8) affermazione chiara che i segretari comunali e provinciali sono sottoposti alla giurisdizione piena degli organi direttivi.

Il riassunto di queste posizioni ci porta, io me ne avverto, molto avanti, però la cosa interessante è questa, che affermazioni di questo tipo non sono affermazioni di rottura tra amministratori democratici di sinistra e amministratori del centro-sinistra. La prova ne è la posizione di Galloni o la posizione dell'A.N.C.I., ma c'è qualcosa di più, un articolo che per me è illuminante, dell'avv. Giovanni Favaretto Fisca, sindaco di Venezia, pubblicato sul « Gazzettino » il 19 ottobre 1961. E' di estremo interesse vedere con quanta preoccupazione il sindaco di Venezia affronta la possibilità di una involuzione nella legge sull'ordinamento dei Comuni come si affaccia attraverso il progetto Scelba, e come l'avv. Favaretto Fisca insiste invece, ed evidentemente non può farlo che in nome dell'organizzazione politica che rappresenta, per un allargamento e una rottura degli schemi tradizionali. Dice il Favaretto: « E' facile osservare come gli amministratori più attenti abbiamo già cominciato, al di fuori dei compiti istituzionali per legge loro conferiti », (è sintomatico che sia un esponente della D.C. a sottolineare questo aspetto e questo inciso, è un esponente della D.C. che non fa capo alle correnti cosiddette di « sinistra », ma alle correnti cosiddette di « centro ») « è facile osservare come gli amministratori abbiano già cominciato a porsi nuovi e più importanti pro-

blemi, assumendo iniziative di propulsione e di coordinamento anche nel campo economico oltre che in quello culturale e sociale. La nostra non è più una società staticamente costruita attorno ai proventi dell'agricoltura; attraverso il sistema democratico e in un regime di libertà, mentre si assiste ad un graduale assorbimento delle masse di disoccupati, il processo di industrializzazione sta rovesciando i tradizionali rapporti di produzione della ricchezza, e sta superando anche sul piano morale alcuni postulati dell'economia di mercato e della libera concorrenza. Gli enti locali non possono più rimanere estranei a tutto questo processo, perchè la vita democratica, straripando dalle vecchie strutture sociali e produttive, e dalla loro superata configurazione giuridica, cresce e si costruisce dal basso, ripetendo al vertice la multiforme particolarità delle esigenze locali donde trae origine. Non è più il momento della necessità dei controlli dal vertice, dell'organizzazione prefettizia, attraverso cui si doveva prima unificare l'Italia e ricostruirla, dopo la guerra per le profonde depressioni sociali esistenti nel paese, sotto la pressione dei nuovi ceti che vanno prendendo coscienza nella sfera della vita pubblica, s'impone l'urgenza di affrontare una profonda revisione del tessuto costituzionale degli enti locali. Non basta riconoscere ai Comuni il diritto di intervenire nel coordinare le iniziative private, aprendo nuove vie di comunicazione aeree verso altri mercati o predisponendo le aree per eventuali insediamenti portuali, (parla il sindaco di Venezia), ed industriali, bisogna anche permettere loro di intervenire nel processo di distribuzione della ricchezza, là dove il bene pubblico lo imponga, municipalizzando i servizi di pubblica utilità. Altro resta da compiere in materia di finanza locale, poichè essa deve più adeguatamente riflettere le strutture economiche della presente compagine sociale, dando agli amministratori soprattutto

la possibilità di colpire i redditi sproporzionati delle aree fabbricabili ». Vedete quindi, se ci fosse ancora qualcuno che ha dei dubbi, come un tema di questa natura è tutt'altro che il tema arido, che il tema freddo, che il tema sul quale solo esercitazioni tecniche potrebbero essere proposte; enunciare una riforma dell'ordinamento degli enti locali, è immediatamente, per voce comune, per voce di studiosi onesti a qualsiasi corrente democratica appartengono, affondare il bisturi nella realtà sociale e cercare di interpretare la maieutica della realtà sociale, cercare di interpretare le vie attraverso le quali la nuova realtà sociale si muove. Se ci fosse bisogno di una ennesima conferma a livello internazionale di questa corrente che ormai l'ha assolutamente dominante nel tema, io ricorderò la risoluzione che a questo proposito è stata testè presa dalla VI^a sessione degli Stati generali dei comuni e dei poteri locali d'Europa, sessione alla quale abbiamo partecipato, sulla quale abbiamo diversi e forse opposti giudizi da dare, ma che su questo punto è quanto mai chiara. Nella risoluzione sul secondo tema, la sessione di Vienna dice così: « I Comuni e gli altri poteri locali hanno ovunque possibilità notevoli di esercitare una coerente politica di educazione popolare e civica »; e, trattando di educazione della gioventù, finisce con questo sintomatico inciso: « Una tenace politica di educazione dei giovani al federalismo europeo, e una inflessibile lotta quotidiana contro il rinascendo nazionalismo, contro l'autarchia intellettuale e spirituale, contro la celebrazione della violenza e la irrisione della libertà; ecco il dovere attuale di tutti gli amministratori locali europei ». Siamo ben lontani dall'arido tema tecnico, siamo ben lontani da una ristretta concezione municipalistica del problema. Mi pare quindi che, per chiudere il mio intervento su questa prima parte che mi proponevo di illustrare, non mi resta che constatare di essere in

buona compagnia, quando ho voluto sottolineare gli aspetti di esigenza, di anelito, di modernizzazione, di democratizzazione dell'ente locale, che, uscendo dal guscio ristretto dei confini municipali, tende a influire direttamente, a influenzare in prima persona, se si può usare questa espressione, lo sviluppo economico e sociale del territorio sul quale l'ente locale ha dominio, ha potestà di direzione e di controllo.

E il nostro progetto? Vediamo in questa seconda parte dell'intervento, il nostro progetto in che prospettiva si colloca. In confronto di quelle che sono le linee maestre che io ho cercato di riassumere, che ormai anche movimenti di partiti di più lenta maturazione progressiva postulano, il nostro progetto non vi è dubbio che si situa, tutto sommato, sul terreno ideale per il quale io ho spezzato una lancia. Il nostro progetto è certamente al di là del fosso di una impostazione tradizionale e conservatrice della vita politica a livello comunale. Dirò subito quale è il giudizio che questa parte politica dà del progetto sul quale iniziamo oggi la discussione. Mi è piaciuto veder ricordata nella relazione del Presidente della nostra commissione la parte che la Costituzione dedica alle Province, alle Regioni a Statuto normale e ai Comuni, di aver visto ricordare come non si può essere nel solco della costituzione repubblicana, se non in quanto si affrontino alla radice per tentare almeno di risolverli, quei problemi a cui nella prima parte del mio dire io ho accennato. Dico subito però che nel nostro progetto rimangono fuori alcune cose importanti e sulle quali bisognerà intendersi nel corso della discussione, perchè se un giudizio bisogna dare, bisogna darlo non solo in base a quello che vi è scritto, a quello sul quale noi dobbiamo decidere, ma anche su quelle altre parti della codificazione comunale e provinciale, che non sono comprese nel progetto che stiamo esaminando, ma che possono essere contenute in altro pro-

getto, che devono essere portate presto all'esame degli enti rappresentativi e che naturalmente soffrono di diverse interpretazioni. Il nostro progetto non comprende per esempio l'istituto del referendum, il nostro progetto non comprende problemi di finanza locale. Bisognerà vedere come queste lacune possono venire riprese e completate, come se lacune non sono perchè espressamente argomenti di questo tipo abbiamo voluto lasciarli fuori dalla legge in parola, come però questi argomenti possono essere affrontati rapidamente in altre leggi. Rimangono fuori anche delle altre importanti cose, tanto per dire subito gli aspetti negativi, perchè evidentemente ci sono, nonostante quello che diremo in sede di dichiarazione di voto, gli aspetti negativi di questo progetto. Sono rimaste fuori delle cose importanti, delle cose che sono state proposte in buona parte dall'A.N.C.I. in campo nazionale, e che comunque formano patrimonio irrinunciabile in campo nazionale dei movimenti democratici della sinistra e in primo luogo del partito in nome del quale parlo. Sono rimaste fuori le commissioni consiliari, permanenti o no, che permetterebbero di attirare all'elaborazione dei problemi i consiglieri dei vari gruppi consiliari, sia di maggioranza che di minoranza, sicchè mentre ne deriverebbe una trattazione più elaborata e più spedita dei problemi da parte dei consigli, ne deriverebbe anche un accrescimento della vita democratica negli organi comunali e provinciali. Ne sono fuori i comitati consiliari di controllo, evidentemente perchè abbiamo uno statuto regionale che questo istituto non contempla, ma che formano patrimonio irrinunciabile sul piano nazionale dei partiti della sinistra operaia: i comitati consiliari di controllo composti da consiglieri di maggioranza e minoranza, con il compito di assicurare la fedele esecuzione da parte della Giunta comunale e provinciale della volontà espressa dal consiglio, e assicurare in mo-

do permanente la regolarità amministrativa contabile della gestione, e all'uopo con il potere di consultare tutti i documenti contabili relativi agli atti compiuti dagli amministratori e dagli impiegati. Ne è rimasto fuori il diritto di autoconvocazione del consiglio da parte di un certo numero di consiglieri, con la possibilità di sostituzione del sindaco o dei presidenti del consiglio comunale o del Consiglio provinciale e della Giunta inadempienti. Ne è rimasto fuori l'istituto della iniziativa popolare, per sottoporre obbligatoriamente alla discussione del consiglio comunale o provinciale, determinati problemi che questi ignorasse o intendesse ignorare, o per sottoporre a referendum proposte di abrogazione totale o parziale di delibere che il consiglio avesse preso e che si ritenessero lesive dei pubblici interessi. Ne è rimasto fuori anche l'istituto del referendum consultivo, per il quale l'amministrazione avrebbe la possibilità di sottoporre a questo istituto determinate proposte, sulle quali il consiglio comunale o provinciale fosse perplesso e sentisse il bisogno di un preventivo sondaggio del corpo elettorale o di strati particolari della cittadinanza.

Mi pare che si tratta di lacune piuttosto grosse che non ci permettono di considerare definitivamente acquisita al progetto sul quale discutiamo una certezza di orientamento preciso e indiscutibile nel solco della concezione di un Comune, di una Provincia compiutamente moderna. Il progetto di legge che discutiamo è a metà strada, e ripeto subito, per me è già positivo che si sia già arrivati a questo e lo dimostrerò concretamente che considero ciò positivo, una via di mezzo cioè tra il comune considerato come un ente certificatore, una massa di impiegati che timbrano i certificati di nascita e di residenza, che è la vecchia antiquata concezione del Comune e la concezione del Comune come ente moderno, cioè avviato-

re di propulsione nel campo economico e sociale secondo gli indirizzi della relazione Bonaccina che poco fa io leggevo. Qualcuno ha detto che il codice della strada non risolve il problema della viabilità, e io quindi mi rendo conto che neanche la migliore legge comunale e provinciale può risolvere il problema delle strutture della società contemporanea, ma come il codice della strada cerca almeno di regolamentare sulle strade vecchie e troppo affollate il normale corso della vita automobilistica, nello stesso modo si può e si deve pretendere, e in una certa misura il progetto di oggi questo tenta di fare, che la nuova legge comunale e provinciale debba quanto meno cercare di trovare nelle linee del passato gli sviluppi del futuro. Partire dalla massa di conoscenze storiche, giuridiche, che hanno formato il comune 1962, per aprire la strada al comune del 1972 o più avanti. Perché le esigenze nuove che cominciano ad affiorare, che da qualche parte sono già prepotentemente emerse, le esigenze nuove che nei prossimi decenni saranno alla ribalta di problemi sui quali non sarà possibile dilazione, le vediamo e le viviamo tutti i giorni; i piani di sviluppo, tanto per dire un istituto sul quale anche il Consiglio regionale si è già intrattenuto, la possibilità che il comune sia attraverso le competenze in materia di agricoltura oggi praticamente inesistenti, coordinato in un piano di sviluppo che armonicamente legghi lo stato, la regione, la provincia e il comune stesso. E la cosa strana è questa, che nella misura in cui il comune di oggi cerca di inserirsi nella vita che pone i suoi obiettivi e i suoi traguardi, nella stessa misura il comune agisce al di fuori della legalità della carta scritta, al di fuori della legalità della legge attualmente vigente. Io scrivevo qui che le maggiori esigenze della vita moderna sono soddisfatte paradossalmente dal comune, solo invadendo e violando l'attuale legge. Quando il comune ha invaso

e violato la legge positiva, ha realizzato, — ed è questa la paradossale conseguenza che si trae — ha paradossalmente realizzato il soddisfacimento parziale o totale delle esigenze moderne della vita associata. Le cose più importanti che interessano oggi il comune, non sono previste dalla legge. La politica elettrica, la politica dello sviluppo industriale, le conferenze comunali dell'agricoltura, tanto per citare alcune iniziative e alcune importanti necessità di attenzione da parte degli organismi comunali, sono al di fuori, completamente al di fuori della presente legge. Abbiamo già visto la presente legge nel senso della legge ancora vigente, testo unico 1915-1934, e abbiamo visto come ad un certo punto diventava pazzesca la circolare del Ministro degli interni a proposito dell'art. 326, perchè finiva col fare a pugni con le esigenze normali della vita comunale, tanto è vero che insorse contro Scelba, suo correligionario ed amico, il prof. Grosso, come ho testè ricordato. Il comune deve poter operare in tutte le materie, col solo limite del coordinamento, comune e agricoltura per esempio; comune che deve diventare, assolutamente deve poter avere competenze in materia di agricoltura. In una situazione di questo genere, una situazione pesante quale quella che l'agricoltura sta oggi vivendo, il contrasto clamoroso e drammatico tra prezzo all'ingrosso e prezzo al consumo, contrasto clamoroso e drammatico tra grossista, produttore e consumatore, le vicende del Piano Verde, le polemiche sui prezzi agricoli, ci costringono a scrivere sottolineando con matita rossa che oggi il comune deve poter avere competenze in materia agricola. Così rispettandone l'autonomia, il comune ha bisogno di una assistenza che non sia in alcun modo umiliatrice. Si presenta il tecnico mandato dall'autorità di vigilanza e di tutela, dall'Assessorato del ramo, e fa un discorso di questo genere, lo sentiamo tutti i giorni, ad esempio in materia sco-

lastica. Si presenta dal sindaco e gli dice: il tuo comune ha bisogno di una scuola. D'accordo, va bene, vi facciamo il progetto, vi destiniamo i fondi, vi facciamo la scuola. Chiuso. Il comune in quel caso è come non esistesse, l'autorità superiore decide di fare la scuola, fa lei il progetto, lo applica e lo finanzia. Il comune automaticamente viene tagliato fuori dalla discussione, ad esempio, sull'ubicazione della scuola, sulla diversa destinazione dei quei fondi, viene tagliato fuori da una delibera che solo esso poteva e doveva prendere in materia. Così in materia di lavori pubblici. Io vado dall'Assessore regionale, gli espongo le necessità del comune e quello mi dice: va bene, facciamo la tale opera, la facciamo così e così, in quel determinato posto, stanziando queste determinate somme per questo costo, se tu non sei d'accordo non se ne fa nulla. Praticamente il comune è posto nella impossibilità di dire di no a questa paternalistica concezione per la quale le competenze gelose del Consiglio comunale vengono superate dalla divinazione dell'Assessore competente, il quale decide lui in quale modo deve essere collocata un'opera pubblica. Evidentemente ciò fa a pugni con l'autonomia comunale, che invece non è in contrasto con una pianificazione. E' stato detto da qualche parte che sostenere contemporaneamente l'autonomia e la pianificazione, porrebbe, chi sostiene queste cose, in evidente contrasto con sè stesso. Non ci sembra. Autonomia e pianificazione non sono in contrasto. Se la Regione, per esempio, quando fa il piano regolatore prevedesse il comune come prevede in materia di agricoltura l'ispettorato dell'agricoltura, ecco che il comune non solo non vedrebbe la propria autonomia umiliata o il pericolo di essere umiliata a proposito di pianificazione, ma vedrebbe invece elevato il proprio contributo in sede di discussione, come si usa dire dal basso, il sistema pianificatorio, vedrebbe riconosciuto il proprio diritto a dire

una decisiva parola, quando si tratta di coordinare i problemi della pianificazione su scala regionale. Insomma, il comune non deve essere una specie di stazione appaltante dell'Assessorato regionale ai lavori pubblici. Nei Consigli comunali deve essere versata tutta la competenza che i consigli comunali meritano. Deve essere portata tutta la vita, perchè la vita non soffre le cosiddette materie estranee della circolare Scelba, non vi sono materie estranee nella vita, la vita è tutta al 100% vita. Limitare le competenze dei comuni vuol dire quindi escludere la democrazia all'interno dei comuni.

Un tema che è stato lasciato da parte nel progetto di legge sul quale stiamo discutendo, è quello sulla responsabilità degli amministratori. Bisognerà riprenderlo questo tema. Io mi sono permesso di fare constare formalmente nel corso dei lavori della nostra commissione, che un mio determinato atteggiamento nei confronti della legge sull'ordinamento dei comuni è condizionato anche dal fatto di un formale impegno a riprendere, rivedere, completare con i poteri che ci spettano il problema della responsabilità degli amministratori. Anzitutto questo postula anche che in sede di revisione dei conti si realizzi l'aspirazione di ogni buon democratico, e cioè che il controllo sia concomitante e non successivo. Oggi come oggi è una beffa che il collegio dei revisori dei conti si riunisca dopo tre anni ad esaminare i conti del comune pro 1957 o pro 1958, praticamente diventa una formalità per la quale la firma dei revisori è scontata in partenza, a meno che, come in qualche caso che ricordiamo molto bene, le irregolarità commesse dall'amministrazione comunale non fossero di tale eclatante macroscopicità, da indurre i revisori dei conti a rifiutarsi di sottoscrivere una relazione, che per essere elogiativa ha solo bisogno di non sollevare delle obiezioni. Ma, a parte il problema della revisione dei conti, vi è proprio la grossa questione della respon-

sabilità degli amministratori. Io mi sono fatto dare nei mesi scorsi tutta la documentazione regionale che ho trovato e cioè anche i verbali dei lavori delle vecchie commissioni 1956, 1958, 1959, 1960, che su questo tema hanno lavorato, con le relazioni che alla fine dei loro lavori hanno depositato, e ho trovato che nella relazione al disegno di legge 23 settembre 1959, a proposito di responsabilità ci si accorgeva che il problema deve essere sollevato. In quella relazione si scriveva così: « E' stata pure discussa l'opportunità o meno di inserire in questa legge le norme riguardanti la responsabilità degli amministratori. La commissione però, dopo aver udito le spiegazioni dell'amministrazione, la quale dichiara di non aver voluto riprodurre tutte le norme disciplinate con la legge del 1934, senza con ciò rinunciare affatto alla competenza della Regione, ha ritenuto di accondiscendere a tale parere e di non accogliere la proposta di disciplinare con la presente legge tale materia ». Bisogna che l'Assessore ci dica a questo proposito se è sempre sulle posizioni e sulle parole spese autorevolmente nel settembre del 1959, perchè che in questa legge non sia compresa tutta la parte relativa alle responsabilità degli amministratori, è normale, può essere accetto, a condizioni che venga rilevato e sottolineato un'altra volta, che con ciò — uso l'espressione di allora — non si rinunci affatto alla competenza della Regione, ma anzi si prenda spunto di ciò per impegnarsi seriamente, definitivamente a varare i provvedimenti in questa materia. Perchè io penso che se per comodità legislativa si può anche prescindere dall'inserire in questa legge tutta la parte relativa alla responsabilità amministrativa e civile degli amministratori, limitandosi a tacere e quindi a recepire de facto e quindi anche automaticamente di diritto, le norme degli artt. 343 e rotti, salvo che la memoria non mi tradisca, del testo unico nazionale della legge comunale e provinciale,

tutto ciò va bene a condizione che ci sia un preciso impegno a rivedere questa materia e a sottoporla quanto prima all'esame del Consiglio. Anche qui mi sovviene il documento sul quale io posso fare le mie riserve, su altri punti, la Carta europea delle libertà locali che appunto in occasione dei VI Stati generali di Vienna è stata pubblicata. Al punto 6), la Carta europea delle libertà locali dice così: « Gli amministratori locali sono responsabili del buon assolvimento delle loro funzioni davanti alla comunità, ad ogni membro della comunità è concesso di promuovere le azioni per far valere le responsabilità dei medesimi ». « Ad ogni membro della comunità »: quisquis de populo, un cittadino qual si voglia può impugnare di fronte a sede competente le responsabilità degli amministratori. Oggi come oggi voi sapete che nel nostro paese le condizioni sono ben diverse. Il cittadino ha al massimo quel diritto di denuncia, sul quale fra un attimo voglio, permettendomi la Presidenza, richiamare l'attenzione dei colleghi, perchè è poco, ma è qualche cosa che deve essere irrobustito nella nostra legge. Quindi, la Carta europea delle libertà locali, che è carta più vostra che mia, sancisce il diritto ad ogni cittadino del comune a promuovere le azioni per far valere la responsabilità degli amministratori. A questo proposito io non posso contrastare alla tentazione di ricordare anche l'art. 7 della Carta europea delle libertà locali che non ha particolare attinenza col problema delle responsabilità degli amministratori, ma che mi interessa perchè sottolinea una posizione che è mia e che è nostra in campo nazionale, che non può diventare preoccupazione del legislatore regionale perchè lo Statuto non prevede questa particolarità, questo strumento, ma che deve essere tenuta presente per qualsiasi eventualità. Il controllo amministrativo si limita al giudizio di legittimità, d'accordo, non è una novità per noi, ed è esercitato da organi

indipendenti. E' la formula e la clausola che trovano nel progetto D'Onofrio la loro sanzione legislativa, perchè, come vi ho detto un momento fa, il progetto D'Onofrio affianca i rappresentanti del potere esecutivo, con rappresentanti delle minoranze e delle opposizioni, per lo svolgimento dell'attività di vigilanza e di controllo. E' una vecchia rivendicazione democratica, che il diritto di vigilanza e di controllo sull'amministrazione locale non spetti come spetta attualmente per Statuto, ad esempio, alla Giunta provinciale, perchè molte volte succede, lasciatemi dire, molte volte succede che naturalmente il diritto di vigilanza e di controllo esercitato da amici di partito dei vigilati e dei controllati, possa avere scarsa incisività. Vecchia rivendicazione democratica è che questo diritto sia esercitato da un organo di vigilanza e di controllo di cui facciano parte anche i rappresentanti delle minoranze e delle opposizioni. Ed ecco che la Carta europea delle libertà locali varata ai VI Stati di Vienna a cui abbiamo partecipato, pone come fondamentale questa esigenza. Il controllo è esercitato da organi indipendenti, e cioè formati come si vuole ma non identificati con i rappresentanti del potere esecutivo. Ho detto un momento fa che la rivendicazione in questo momento è solo platonica, perchè il nostro Statuto a cui, fin che è in vigore nelle forme in cui è in vigore, vogliamo rimanere fedeli fino in fondo, non dà la possibilità di costituire organi di questo tipo, ma è una rivendicazione che non si cancella facilmente dal cuore di un amministratore di opposizione o da un membro di minoranza del consiglio comunale; è una preoccupazione che ha trovato, ripeto e concludo su questo punto, una eco insperata nel documento « europeo », messo tra virgolette perchè non è tutta l'Europa come è intesa geograficamente da me, ma è un documento europeo che dovrebbe essere a voi particolarmente vicino.

Direi di avere chiuso anche questa parte, e affronto rapidamente l'ultima, quella che riguarda in particolare le cose che noi troviamo di interessanti nel progetto di legge regionale. Rapidamente. Ci piace in modo particolare l'art. 14 in materia di decadenza di consiglieri, di Assessori e di sindaci. L'istituto della mozione di sfiducia dell'art. 18 e la revoca del sindaco e degli Assessori. Il 19 che parla della sospensione di questi amministratori. Soprattutto l'art. 21, che in materia di attribuzioni del consiglio comunale sancisce finalmente, e lasciatemelo dire, coraggiosamente, un principio che non è facile vedere pacificamente riconosciuto, come pacificamente l'abbiamo riconosciuto noi uomini provenienti da tutti i settori nella commissione affari generali. Il principio è questo: tutto il potere al consiglio comunale; le competenze della giunta siano specificate, ma tutto quello che è il potere vada al consiglio comunale; la giunta copre l'ambito di potere che le viene attribuito per legge. Insomma viene rovesciato sotto questo profilo l'indirizzo ad esempio del progetto Scelba, per il quale invece tutto è competenza della giunta, salvo quello che è precisato e specificato come competenza del consiglio. Così ci interessa particolarmente l'art. 23, dove viene da sottolineare un concetto interessante di vigilanza sulle istituzioni, che è un controllo ma non una sorveglianza. Ci interessa e riteniamo giusto quanto sancito dall'art. 24 a proposito di deliberazioni urgenti con obbligo di ratifica entro 20 giorni dalla decisione. L'art. 29 che prevede l'articolazione delle iniziative consiliari. L'art. 30 in materia di convocazione e ordine del giorno del consiglio comunale con i termini per i consiglieri comunali e il diritto dei consiglieri comunali di prendere conoscenza dei termini in discussione. L'art. 32 sulla pubblicità delle sedute, art. 32 che ha introdotto, attraverso un errore di stampa, una discussione quanto mai interes-

sante; il testo per un errore di stampa precisava che le sedute della giunta comunale sono pubbliche. Qualcuno si è affrettato a rilevare l'errore di stampa, ma su questo errore, evidentemente si intendeva che le sedute di giunta non sono pubbliche, è nata una discussione quanto mai interessante, che ha lasciato aperto il problema, e cioè non si è stabilito in commissione che sia obbligatoria la segretezza della riunione della giunta. Non si è detto che non devono essere pubbliche, non si è detto nulla, il che significa che si è tutti quanti concordato sulla possibilità che una amministrazione che voglia sciorinare i suoi panni al sole senza preoccupazioni, può senz'altro, senza violare la legge, tenere riunioni pubbliche di giunta. Naturalmente i consiglieri che vi intervenissero e i cittadini che vi intervenissero staranno seduti a sentire quello che gli Assessori discuteranno, ma mi sembra interessante che sia caduto l'obbligo della non pubblicità, che sia stata mantenuta aperta la possibilità di sedute pubbliche anche della giunta. L'art. 34 sancisce i poteri del Presidente in materia di sospensione della seduta, e anche qui mi sembra che sia stato fatto un interessante passo avanti, perchè si è cancellata la parola « poteri discrezionali » ma si è lasciato solo la parola « poteri » e si è stabilito che la decisione in sostanza spetta al consiglio comunale, il quale può anche ribellarsi all'ordine di sospensione della seduta. L'art. 46 tratta dei poteri di controllo della giunta provinciale. L'art. 47 quel controllo di legittimità sul quale si inserisce, in sede naturalmente de jure condendo, quella rivendicazione della partecipazione delle minoranze all'organo di controllo, sulla quale io ho parlato un momento fa. Art. 47, a questo punto bisogna sciogliere una riserva che nella commissione era stata avanzata; vedere in quale misura le lagnanze, i rimargini, le osservazioni di singoli cittadini possano giungere alla giunta comunale, alla giunta pro-

vinciale. C'è stato qualcuno che ha detto: queste lettere, questi esposti, questi reclami, buttiamoli via, cestiniamoli senza leggerli, cosa volete, sono scocciature di gente che in fondo se ha qualcosa da dire si rivolga ai consiglieri comunali, non scriva direttamente. A me invece sembrò allora e sembra oggi che bisogna mantenere in piedi un istituto che autorizzi l'uomo della strada, chiunque esso sia, a rivolgersi direttamente alla Giunta provinciale per segnalare eventuali storture o ritenute storture nell'amministrazione del comune e degli enti locali. Questo istituto c'è già, soltanto che io vorrei che anche qui facessimo un passo in avanti, è l'istituto della denuncia, sul quale nel suo testo sulla giustizia amministrativa, vecchio ricordo di studi universitari rinnovellato dalla nuova edizione del volume, si intrattiene il prof. Enrico Guicciardi. Al momento in cui arriveremo all'art. 47, prenderemo in esame come si può articolare meglio questa esigenza. C'è, ripeto, anche oggi, anche in campo nazionale, anche sulla base della legislazione vigente, il diritto per il singolo cittadino di scrivere una lettera alla amministrazione provinciale. Il diritto non può essergli tolto, soltanto che normalmente quelle lettere finiscono nel cestino. Qui ci si è assicurato in sede di Provincia autonoma che queste lettere non finiscono nel cestino, ma che queste lettere talvolta assolvono un'importante funzione di segnalazione, di stimolo ecc. Mi pare proprio che fosse l'Assessore Tanas a darmi questa precisazione che io ho gradito.

TANAS (P.S.D.I.): Non finiscono davanti al magistrato.

CANESTRINI (P.C.I.): O addirittura continuano la loro strada, o non finiscono davanti al magistrato. Ecco, a me interesserebbe che questa garanzia sulla cordiale accettazione della denuncia, perchè in senso tecnico si chia-

ma denuncia, mi venisse irrobustita e mi venisse sanzionato l'obbligo della risposta, non la discrezionalità della risposta. Io mi fermerei qui, so che l'istituto della denuncia è un istituto per il quale la denuncia non è ricorso, nè sulla risposta a denuncia vi è il diritto di inserire un ricorso, e quindi io non voglio cercare di sfondare delle porte d'acciaio che non si sfonderebbero. A me basterebbe che venisse sanzionato l'obbligo della risposta alla denuncia, del resto il prof. Guicciardi su questo punto ha anche specifici ragionamenti che varrà la pena di riprendere al momento opportuno. Avremo qualche cosa da dire sull'art. 54, sull'art. 96 e mi dimenticavo di dire che sull'art. 52 vi è qualche cosa di interessante che meriterà di essere rilevato.

E io, signori, credo di avere finito. Così, avendo tratteggiato troppo brevemente forse questo ultimo punto, perchè non ritengo che questo ultimo punto, a differenza forse dell'opinione di qualche collega, sia il più importante; è quello che dimostra come una cartina di tornasole alla reazione chimica, lo stato e il grado di buona volontà che dietro agli articoli della legge vi è da parte della maggioranza, ma da solo il testo della legge non è evidentemente sufficiente a farci comprendere fino a che punto la maggioranza stessa si è impegnata a favore di questa legge.

Guardate che noi riteniamo sostanzialmente positiva questa legge, dico subito, dico qualche cosa di più, che noi la voteremo con un sì questa legge, a condizione che però non si faccia neanche un passo indietro, e cioè che in sede di discussione consiliare, l'equilibrio raggiunto in mesi di discussione, rimanga e si migliori attraverso quelle alcune precisazioni, che non sono solo di ordine tecnico, che attraverso le mie parole sono state succintamente enunciate. Ma è chiaro che se su alcuni punti di questa legge si dovesse reinserire e forse non

dalla porta ma dalla finestra, nostalgia che guardi all'indietro, il nostro impegno che in questo momento io formulo di voto favorevole alla legge, non potrebbe più essere mantenuto. E' stato cordialmente scherzato sul mio « no propulsivo » in Provincia, io dirò che questo è un « sì propulsivo », è un sì perchè si vada più avanti. Io penso che se manterremo le basi di questa legge, alcuni concetti fondamentali e non li tradiremmo nella discussione e nella decisione finale, del voto finale, se invece su questa legge si innesteranno, come possibili e positivi, quegli alcuni suggerimenti che già in sede di discussione generale abbiamo dato e che ci riserviamo naturalmente di riprendere in sede articolata, si possa essere tranquilli che la strada sia quella buona.

Ho detto all'inizio che il progetto di legge si situa a mezza via tra una concezione conservatrice statica degli enti locali e la concezione di enti locali come enti moderni, quale concezione voluta dall'A.N.C.I. stessa attraverso i documenti che io ho letto, ma è la via sulla quale si deve arrivare, se non alla accettazione integrale del progetto D'Onofrio, quanto meno ci si deve avvicinare allo spirito del progetto D'Onofrio, e mi pare che attraverso alcuni cardini posti in questa legge, si sia avviati a comprendere le necessità di sviluppo in senso democratico degli enti locali. Io penso che la Giunta regionale dovrà pubblicare rapidamente il testo di questa legge. Dovrà essere la Giunta regionale a pubblicare il testo di questa legge, per farlo arrivare al più presto possibile a tutti gli amministratori comunali, a tutti gli amministratori di enti locali, a tutti i cittadini. La Giunta regionale bisogna che faccia un grosso sforzo; come la Giunta provinciale ha fatto un grosso sforzo nel distribuire a tutti gli scolari il testo della Costituzione e dello Statuto, secondo una proposta che mi onoro di aver avanzato, io direi che la Giunta regionale dovrà stu-

diare il modo come far giungere più largamente possibile il testo di questa legge, perchè sia veramente posto a conoscenza di tutti coloro che non solo amministrano ma che si interessano di queste cose, che vogliono sapere diritti e doveri del cittadino nella Regione autonoma 1962. Bisognerà prendere immediati contatti e non spiacetevi se io entro anche in questi particolari di carattere tecnico, perchè io sono sempre quello che lamentava qualche giorno fa che da quarant'anni non esista in Alto Adige il testo ufficiale nella tradizione tedesca dei codici nazionali. Ecco, vorrei che, non dico passassero 40 anni, ma non passassero neanche 4 mesi senza che il testo ufficiale che la legge che andremo a decidere, che andremo a discutere e a decidere, non venga portato a conoscenza della più larga massa di cittadini con un'iniziativa della Giunta regionale che stampi il testo, che si metta d'accordo con la casa editrice, con commento o senza commento, i commenti verranno poi, ma importante è che sia...

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Evidentemente anche in tedesco.

CANESTRINI (P.C.I.): Sì, d'accordo, io prendevo l'esempio del ritardo di allora per dire che questa volta non succeda al testo italiano di non essere conosciuto. So che non sarà così, dico solo che bisognerà portarlo alla più vasta conoscenza pubblica.

Ed io ho veramente concluso ricordando qui quello che diceva un uomo politico straniero che è stato consigliere comunale e che aveva una particolare simpatia per gli uomini politici che venivano dalla gavetta dei consigli comunali. Il vice cancelliere Fink, ha lasciato scritto: « L'aula del consiglio comunale è la scuola dell'uomo politico ». Io sono convinto che questo è vero, che attraverso le discussioni di base di periferia l'amministratore, l'uomo po-

litico si fa le ossa, che attraverso lo scontro in sedicesimo ma su problemi in sedicesimo importantissimi per la vita locale, con riflessi importanti anche al di fuori di quel sedicesimo, ci sia la possibilità di ottenere quelle conoscenze non solo tecniche che possono permettere all'amministratore comunale di oggi di essere il dirigente della vita politica di domani. Io sono altresì convinto che vi sono nelle nostre amministrazioni comunali voti plurimi per ottenere presto una legge sull'ordinamento dei comuni che rompa col passato, che sottolinei quelle che sono le necessità di un ente comunale moderno, sono convinto che noi lavorando bene daremo questo strumento indispensabile, perchè la democrazia nei nostri comuni faccia un decisivo passo in avanti.

PRESIDENTE: C'è qualcun altro che prende la parola? La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Credo di sapere o è facile immaginare che a questo disegno di legge saranno già stati presentati degli emendamenti e che forse altri sono stati meditati da parte della Giunta regionale in questo frattempo. Poichè è un disegno di legge la cui importanza è inutile che risottolineiamo qui, penso che anche per la discussione generale sarebbe interessante che la Presidenza del Consiglio distribuisse ai singoli consiglieri il testo degli emendamenti proposti e pregasse la Giunta regionale, se ha in animo di presentare emendamenti al disegno di legge stesso, per l'utilità dei lavori, di presentarli preventivamente e non articolo per articolo. In questo caso chiederei alla Presidenza del consiglio se volesse dare il tempo per la stampa e per la rimessa a ciascun consigliere degli emendamenti già presentati e di quelli che eventualmente la Giunta regionale avesse in animo di presentare.

PRESIDENTE: La Giunta regionale ha qualche cosa da dire? La parola all'Assessore Bertorelle.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Signor Presidente, a tutt'oggi non abbiamo avuto l'onore di avere alcun emendamento, e si sapeva che oggi iniziava la discussione di questa legge. Se ci sono, si facciano avanti. A tutt'oggi nessun emendamento esiste, esiste la relazione della commissione con tutti gli emendamenti che ha portato, a proposito della quale la Giunta osserva che gran parte degli emendamenti proposti dalla commissione sono accettabili; il discorso si svolgerà tra la Giunta e il Consiglio sulla opportunità di alcuni articoli ai fini della legittimità della legge. Direi che sostanzialmente non ci sono motivi di opposizione precisa, netta, su problemi fondamentali tra il punto di vista della commissione e quello della Giunta nel testo del luglio dell'anno scorso. Quindi, anche conoscere il punto di vista della Giunta sui singoli emendamenti non porta nessuna nuova situazione al Consiglio, perchè la commissione ha apportato modifiche addirittura su una sessantina di articoli, ma il discorso si ridurrà, almeno per quanto riguarda quella relazione, a 6-7-8 articoli; ecco tutto. Quindi la Giunta sarebbe dell'opinione di continuare la discussione generale e di passare alla discussione articolata; sarà la Giunta stessa eventualmente che chiederà su alcuni articoli di ripensarci, di vedere, di sospendere un momento, di passare ad altri. Sono cento gli articoli, su alcuni punti nei quali non si trovasse subito la soluzione idonea, si potrà passare avanti e continuare la discussione sugli articoli pacifici.

Ricordo che è la terza volta che l'argomento viene discusso in Consiglio regionale e due terzi degli articoli dovrebbero ormai essere

collaudati da due precedenti votazioni del Consiglio.

PRESIDENTE: Mi pare che la domanda del cons. Corsini era diretta anche a sapere la opinione della Giunta sui singoli emendamenti che si intendeva presentare e comunque per sapere se vi sono emendamenti. Sì, ce ne sono moltissimi presentati dal cons. Ceccon tempestivamente e che ancora l'Ufficio di Presidenza non è riuscito a copiare e far stampare. Non arriveremo questa sera a finire tale lavoro.

La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Io evidentemente non sono il più qualificato a parlare in questo momento, ma visto che l'on. Assessore ha detto che se ci sono emendamenti si facciano avanti, io modestamente padre putativo di essi avanti mi faccio e mi permetto di far osservare che un emendamento può conservare in sé anche il germe di una discussione generale. Noi abbiamo sentito per moltissimo tempo questa sera il consigliere Canestrini parlare della legge Scelba e non c'entra con gli emendamenti. Voglio dire che lo spirito della legge Scelba aveva molto a che spartire con gli articoli di legge che sono stati presentati. Quindi, se vale questa verità per la discussione generale di un disegno di legge e che è presentato presso il Parlamento italiano, altrettanto penso possa valere analogo riferimento ad una serie di emendamenti, non perchè li ho presentati io, ma di qualsiasi tipo essi siano. Quindi è evidente che sarebbe giusto dare la possibilità un po' a tutti di leggerli, non tanto per approvarli o per accoglierli o per respingerli, ma per farsi un'idea generale che può proprio servire nel corso della discussione generale di questa legge. D'altronde non sarò certo io ad innalzare eccezioni o altre cose del genere, quello che mi raccomando è

che quando si potrà discutere nella parte articolata la legge, gli emendamenti ci siano.

PRESIDENTE: Però se qualcuno è in grado, o si sente, o è disposto a parlare in sede di discussione generale, indipendentemente dagli emendamenti da lei presentati, può parlare evidentemente.

La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Devo precisare il mio pensiero perchè può darsi che sia stato oscuro; non avevo questa impressione ma a volte è chi parla, a volte è chi sente che può rendersi colpevole di una incomprendione. Adesso abbiamo la conferma che sono stati presentati degli emendamenti, e numerosi, è stato detto dalla Presidenza del Consiglio. Questi emendamenti ci sono già, sono già stati presentati. E' stato fatto altre volte che non si è attesa la discussione di quel tale articolo per far conoscere gli emendamenti presentati, specialmente se numerosi, ma sono stati fatti conoscere anticipatamente, anche perchè ci sono degli emendamenti che possono influire in quello che è il giudizio generale sul disegno di legge. Può trattarsi di un emendamento formale, come ha detto prima il collega Ceccon, e abbiamo visto di che sostanzialità era... e così può darsi anche che si tratti degli emendamenti presentati. C'è un altro motivo molto più sostanziale, ed è questo: rispetto al disegno di legge presentato nel febbraio di quest'anno, 1962, dalla Giunta, è intervenuta una crisi e sono intervenute nuove dichiarazioni della nuova Giunta, che hanno avuto riferimento anche direttamente a quella che è la materia trattata dall'attuale disegno di legge. Io chiedo: è legittimo che il Consiglio sia posto in grado di giudicare precedentemente alla discussione generale del disegno di legge, senza dover aspettare il momento in cui tale articolo porterà alla presentazione del pensiero

nuovo della nuova Giunta, quali eventuali — perchè può darsi che non ce ne siano —, mutamenti la Giunta ha creduto di introdurre o negli orientamenti o nei singoli articoli del disegno di legge, in conseguenza delle nuove dichiarazioni e dei nuovi orientamenti politici della Giunta stessa? Se la Giunta fa qui una dichiarazione che non muta un ette di quello che è stato il disegno di legge presentato allora, che è quello che stiamo discutendo, e che si riserva poi di pronunciarsi e sul testo della commissione e sugli emendamenti presentati, io mantengo soltanto la prima parte della richiesta, cioè che la Presidenza del Consiglio ci renda noti gli emendamenti tempestivamente. Ed ho chiuso. Il che comporta in sostanza che domani si faccia questo lavoro, che ci si distribuiscano questi emendamenti e che ci si lascino 24 ore di tempo per esaminarli, niente di più.

PRESIDENTE: Il Vicepresidente del Consiglio fa una proposta.

PUPP (Vicepresidente - S.V.P.): Propongo di fare seduta venerdì, tutto il giorno; nel pomeriggio saranno distribuiti questi emendamenti perchè li possano vedere i consiglieri.

PRESIDENTE: No, non arriviamo questa sera a distribuirli, domani sarà facile distribuirli a coloro che vengono qui per il Consiglio provinciale in Trento, ma per quelli di Bolzano sarà un po' più difficile.

La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich gehe nicht auf Fragen der Geschäftsordnung ein, möchte mich aber zum Sprecher der Gemeinden der Provinz Bozen machen, wenn ich beantrage, daß in der Behandlung dieses Gesetzentwurfes von seiten des Regionalrates keine weitere Verzögerung eintreten soll. Die Verfahrensfragen

lasse ich ganz beiseite. Nach langer Unterbrechung ist dieser Entwurf das drittemal dem Regionalrat vorgelegt worden — das erstemal wurde er im Jahre 1958 eingebracht — und da wir nicht im Kongress der Vereinigten Staaten sind, wo noch viele andere Dinge neben der Gemeindeordnung behandelt werden und der Regionalrat eigentlich nur wenige wichtige Materien hat, die er regeln kann, bin ich der Ansicht, daß man sich jetzt nicht mit weniger wichtigen Verfahrensfragen aufhalten sollte, um endlich ein Gesetz zu verabschieden, das der Regionalrat bereits zweimal beschlossen hat. Ich möchte auch sagen, daß es nichts mit der Generaldebatte — weder der Form nach noch auf Grund der Geschäftsordnung — zu tun hat, wenn Abänderungsvorschläge zu einzelnen oder auch allen Artikeln eingebracht worden sind, sondern den Appell wiederholen, dieses Gesetz endlich zu verabschieden.

(Non entro nel merito di questioni riguardanti il Regolamento interno, vorrei però farmi portavoce dei comuni della Provincia di Bolzano chiedendo, che nella trattazione di questo disegno di legge non si verificino altri ritardi da parte del Consiglio regionale. Lascio in disparte le questioni procedurali. Questo disegno viene ripresentato al Consiglio regionale dopo una lunga interruzione per la terza volta. La prima volta che esso fu presentato era nel 1958. Non siamo in fin dei conti il Congresso degli Stati Uniti che, oltre all'ordinamento dei comuni, ha da occuparsi di molte altre cose. Il Consiglio regionale invece ha soltanto poche importanti materie da disciplinare e sono del parere che non ci si debba ora soffermare a questioni procedurali meno importanti, ma approvare finalmente una legge che il Consiglio aveva già varata per ben due volte. Vorrei altresì dire che non ha nulla a che fare colla discussione generale — nè in quanto alla forma nè per quanto riguarda il Regolamento interno —, se

ora sono stati presentati degli emendamenti a singoli articoli o a proposito di tutti gli altri. Ripeto pertanto il mio appello perchè questa legge venga finalmente approvata).

PRESIDENTE: La discussione generale continua, chi prende la parola? La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Ho diritto che venga bocciata la mia proposta. Era di attendere nel proseguimento fino al momento in cui siano distribuiti gli emendamenti. Ho diritto che venga bocciata.

PRESIDENTE: Viene fatta la proposta di rinviare la trattazione della legge fino ad av-

venuta distribuzione degli emendamenti presentati. Chi è d'accordo con questo rinvio è pregato di alzare la mano: la proposta è respinta.

La discussione generale continua. Chi prende la parola? Nessuno.

La discussione generale è chiusa.

Passiamo alla votazione per la discussione articolata. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità. La proposta è approvata.

Ritengo di rinviare la trattazione della legge a venerdì mattina, perchè per quel momento ci saranno sicuramente in distribuzione gli emendamenti. La seduta continuerà tutto il giorno.

(Ore 18.15).

APPENDICE



LEGGE REGIONALE

« MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7 SETTEMBRE 1958, N. 23, RECANTE NORME SULLO STATO GIURIDICO, TRATTAMENTO ECONOMICO E ORDINAMENTO DELLE CARRIERE DEL PERSONALE DELLA REGIONE »

TITOLO I°

NORME PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA

Art. 1

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con effetto dal 1° gennaio 1962 l'art. 3 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, è sostituito dal seguente:

« Presso la Presidenza della Giunta regionale è costituito un Consiglio di amministrazione che esercita tutte le funzioni che le leggi vigenti sugli impiegati civili dello Stato attribuiscono ai Consigli di amministrazione dei Ministeri.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato.

Per gli impiegati con qualifica superiore a direttore di divisione o qualifica equiparata le attribuzioni del Consiglio di amministrazione sono esercitate dalla Giunta regionale.

Il Consiglio di amministrazione è così composto:

- a) dall'Ispettore del Personale;
- b) da quattro impiegati comunque in servizio presso l'Amministrazione regionale con qualifica non inferiore a direttore di divisione o qualifica equiparata;
- c) da due rappresentanti del personale, di cui uno del gruppo etnico italiano e uno del gruppo etnico tedesco, eletti dal personale medesimo.

I membri di cui alle lett. b) e c) sono nominati entro il mese di gennaio di ogni anno con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

La composizione del consiglio di amministrazione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quali sono rappresentati nel Consiglio regionale.

Un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di 1° classe esercita le funzioni di segretario.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno 2/3 dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Nel caso in cui non siano disponibili funzionari con qualifica non inferiore a direttore di divisione o qualifica equiparata in numero tale da assicurare la piena formazione del Consiglio di amministrazione — ai fini del 6° comma del presente articolo — la nomina degli impiegati di cui alla lett. b), verrà fatta scegliendoli fra i funzionari aventi qualifica inferiore o tra il personale contrattuale.

Art. 2

COMMISSIONE DI DISCIPLINA

Con effetto dal 1° gennaio 1962, l'art. 4 della legge regionale 7.9.1958, n. 23, è sostituito dal seguente:

« All'inizio di ogni biennio è costituita presso la Presidenza della Giunta regionale una Commissione di disciplina che esercita tutte le funzioni che le leggi vigenti sugli impiegati civili dello Stato attribuiscono alle Commissioni di disciplina dei Ministeri.

La Commissione è costituita da un Ispettore Generale, che la presiede, e da quattro impiegati di ruolo con qualifica superiore a Consigliere di 1° classe o qualifica equiparata.

Essa è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima. La composizione della Commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale.

Un impiegato della carriera direttiva, con qualifica non inferiore a Consigliere di 1° classe, esercita le funzioni di segretario.

Per ciascuno dei 4 membri della Commissione e per il segretario è nominato un supplente con qualifica corrispondente a quella del titolare. In caso di assenza o di legittimo impedimento del Presidente, ne fa le veci il membro più anziano il quale è, a sua volta, sostituito da uno dei membri supplenti.

Per gli impiegati della carriera direttiva, con qualifica superiore a Consigliere di 1° classe o equiparata, e per quelli della carriera di concetto, con qualifica superiore a primo segretario o equiparata, le attribuzioni della Commissione di disciplina sono esercitate dalla Giunta regionale.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti.

Nessuno può far parte della Commissione per più di 4 anni consecutivi.

Agli effetti del 3° comma del presente articolo nel caso in cui non siano disponibili impiegati con qualifica di direttore di sezione, in numero tale da assicurare la piena formazione di essa, la nomina verrà fatta scegliendoli tra il personale con qualifica immediatamente inferiore, anche se compresi tra il personale contrattuale ».

Art. 3

Con effetto dal 1° gennaio 1962 sono abrogati gli artt. 3, 4 e 29 della l.r. 7.9.1958, n. 23 e successive modificazioni.

TITOLO II°

NORME PER L'ACCESSO ALLE CARRIERE

Art. 4

TITOLI DI STUDIO PER L'ACCESSO ALLE CARRIERE DIRETTIVE

Per l'accesso alle carriere direttive è prescritto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio o di quelli corrispondenti conseguiti all'estero e riconosciuti a norma delle leggi vigenti:

- a) per la carriera direttiva del personale amministrativo, diploma di laurea rilasciato dalle Facoltà di giurisprudenza, economia e commercio, scienze economiche e matematiche, scienze politiche, politiche sociali, politiche amministrative, scienze statistiche;
- b) per la carriera direttiva del personale della Ragioneria, diploma di laurea in economia e commercio, ovvero uno dei seguenti altri diplomi di laurea, purchè uniti al diploma di ragioniere o di ragioniere e perito commerciale;
 - 1) — laurea rilasciata dall'Istituto Universitario di Economia e Commercio di Venezia per l'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche;
 - 2) — laurea in giurisprudenza;
 - 3) — laurea in scienze matematiche;
 - 4) — laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dall'Università di Ferrara;
- c) per la carriera direttiva del personale tecnico dei lavori pubblici diploma di laurea in ingegneria civile, sottosezione edile, in ingegneria industriale, sottosezione elettrotecnica, ed in architettura e diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere od architetto o, nei casi consentiti dalla legge, certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale;
- d) per la carriera direttiva del personale tecnico delle miniere, diploma di laurea in ingegneria mineraria e diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere minerario o, nei casi consentiti dalla legge, certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale;

- e) per la carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti, diploma di laurea in ingegneria civile, sottosezione trasporti, in ingegneria industriale, sottosezioni meccanica ed elettrotecnica e diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere o, nei casi consentiti dalla legge, certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale;
- f) per la carriera direttiva del personale tecnico dell'agricoltura, diploma di laurea in scienze agrarie;
- g) per la carriera direttiva del personale tecnico delle foreste, diploma di laurea in scienze forestali;
- h) per la carriera direttiva del personale tecnico — ufficio caccia e pesca — diploma di laurea in scienze naturali.

Art. 5

TITOLO DI STUDIO PER L'ACCESSO ALLE CARRIERE DI CONCETTO.

Per l'accesso alle carriere di concetto è prescritto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio o di quelli corrispondenti conseguiti all'estero e riconosciuti a norma delle leggi vigenti:

- a) per la carriera di concetto del personale amministrativo, diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di ragioniere o perito commerciale, di abilitazione magistrale;
- b) per la carriera di concetto del personale della Ragioneria, diploma di ragioniere e perito commerciale oppure diploma di perito e ragioniere commerciale;
- c) per la carriera di concetto degli assistenti sociali, diploma di abilitazione alle funzioni di assistente sociale, unito ad uno dei seguenti titoli di studio: diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di ragioniere e perito commerciale o di perito e ragioniere commerciale, di abilitazione magistrale;
- d) per la carriera di concetto del personale tecnico dei lavori pubblici, diploma di geometra, diploma di perito industriale edile;
- e) per la carriera di concetto del personale tecnico delle miniere, diploma di perito minerario;
- f) per la carriera di concetto del personale tecnico dei trasporti, diploma di geometra, diploma di perito industriale, meccanico, elettromeccanico; diploma della scuola speciale di fisica e matematica rilasciato, da un Istituto tecnico governativo;
- g) per la carriera di concetto del personale tecnico dell'agricoltura, diploma di perito agrario, di perito industriale-minerario;
- h) per la carriera di concetto del personale tecnico delle foreste, diploma di perito agrario o di geometra.

Art. 6

TITOLI DI STUDIO PER L'ACCESSO ALLE CARRIERE ESECUTIVE.

Per l'accesso alle carriere esecutive del personale amministrativo e del personale tecnico è prescritto il possesso di un diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 7

TITOLI DI STUDIO PER L'ACCESSO ALLA CARRIERA AUSILIARIA

Per l'accesso alla carriera ausiliaria è prescritto il possesso del certificato di assolvimento degli studi di istruzione obbligatoria.

Per i posti di agente tecnico, riservati agli autisti, è richiesta anche la patente di guida per autoveicoli di categoria C).

Art. 8

PROGRAMMI DI ESAME

I programmi di esame per l'ammissione alle varie carriere saranno stabiliti con regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 9

I ruoli organici di cui alle tabelle allegate alla legge regionale 7.9.1958, n. 23, vengono aumentate dei seguenti nuovi posti:

- a) alla tabella F) — ruolo organico del personale tecnico dell'agricoltura — carriera direttiva:
1 posto di ispettore generale — ex grado V°;
- b) alla tabella G) — ruolo organico del personale tecnico delle foreste — carriera direttiva:
1 posto di ispettore generale — ex grado V°.

Art. 10

Il 1° comma dell'art. 15 della l.r. 7.9.1958, n. 23, è sostituito dal seguente:

« Nelle assunzioni di personale, si seguirà il criterio di adeguare la composizione numerica del personale medesimo alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti nella Regione. Tale proporzione sarà riferita alle singole carriere ».

Art. 11

All'onere derivante dalla presente legge, previsto per l'esercizio finanziario 1962 in Lire 3 milioni, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. 52 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Art. 12

NORMA TRANSITORIA

Nella prima applicazione della presente legge, i componenti del Consiglio di amministrazione di cui alla lett. c) del 4° comma dell'art. 1, sono nominati su designazione delle organizzazioni sindacali interessate. In caso di mancato accordo decide il Presidente della Giunta regionale.

Art. 13

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

ORDINAMENTO DEI COMUNI

A) RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE AL DISEGNO DI LEGGE n. 24:
« ORDINAMENTO DEI COMUNI »

Come è noto il Consiglio regionale nel luglio 1958 ha approvato il disegno di legge n. 58 in tema di « Ordinamento dei Comuni e controllo sugli Enti Locali » che rinviato dal Governo in data 6 settembre 1958, il Consiglio riapprovò con modifiche nel dicembre 1958.

Con lettera del 16 gennaio 1959 n. 1467 il Commissario del Governo notificò il secondo rinvio disposto dal Governo del disegno di legge in discussione, con la riconferma dei rilievi di incostituzionalità già formulati col precedente provvedimento di rinvio e concernenti le seguenti disposizioni:

Art. 4

In quanto dispone in materia di uso della lingua tedesca non attribuita dallo Statuto di autonomia alla competenza della Regione e, nel contempo, reca norme contrastanti col principio della ufficialità della lingua italiana, sancito dall'art. 84 dello Statuto e con quanto in concreto previsto in materia di uso della lingua tedesca dall'art. 85 dello Statuto e degli artt. 71 e 72 delle norme di attuazione di cui al D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574;

Art. 16

In quanto prevede lo scioglimento di Consigli comunali ad opera della Giunta regionale anche nell'ipotesi di gravi o ripetute violazioni di legge, là dove tale potere è da ritenersi riservato allo Stato quale manifestazione di un potere sanzionatorio avente fondamento nella tutela d'interessi generali estranei all'ambito della competenza regionale.

Con l'occasione il Governo muoveva inoltre rilievo sugli artt. 11, 20, 28, 52, 56, 59, 64, 72, 75.

Ripresentato in Consiglio nel mese di ottobre del 1959 il disegno di legge n. 58 venne rinviato all'esame della competente Commissione legislativa in presenza anche di alcune nuove proposte di emendamenti formulati in parte dalla Giunta ed in parte in sede consiliare dal consigliere dott. Scotoni. La commissione esaurì i suoi lavori nel gennaio 1960, sotto la presidenza del dott. Benedikter, la cui relazione porta la data 19 febbraio 1960, senza peraltro che il disegno di legge venisse ridiscusso dal Consiglio per cui è stato ritenuto caducato per fine legislatura.

E' stata cura della Giunta nominata dal nuovo Consiglio regionale di riprendere immediatamente lo studio dell'ormai urgente provvedimento legislativo, studio che dopo i precedenti subiti dal disegno di legge n. 58 dovette concretarsi in una generale revisione delle singole norme pur mantenendo intatto il rispetto dei principi fondamentali ai quali si era ispirato il precedente progetto di legge. In sede governativa si è potuto preventivamente chiarire il punto di vista regionale in ordine ai principali motivi di rilievo mossi al precedente progetto di legge con le due note di rinvio e questo chiarimento positivo ha trovato la sua favorevole premessa nella evoluzione degli analoghi studi legislativi nel frattempo compiuti in sede governativa, i quali si sono concretati nel progetto di « riforma della legge comunale e provinciale » recentemente proposto dal Ministero dell'Interno.

Nel riesame operato dalla Giunta al disegno di legge regionale sono state pure tenute presenti le osservazioni contenute nella nota del

Commissario del Governo di data 17 febbraio 1959 n. 2353 gab. nel quadro peraltro delle particolari esigenze locali e nei limiti consentiti dalle finalità legittime che il legislatore regionale aveva precedentemente delineate.

Il riesame inoltre ha tenute presenti le necessità di coordinamento tra le varie norme del progetto, in conseguenza delle modifiche operate. Tale coordinamento è stato pure operato in relazione anche alle norme di attuazione in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che come è noto sono state emanate successivamente all'approvazione da parte del Consiglio regionale del progetto n. 58.

Va subito precisato che buona parte delle variazioni operate sono dovute a motivi di carattere formale o rispondenti ad esigenze di maggior chiarezza della norma o comunque di completamento della medesima. In tale gruppo vanno comprese le modifiche operate ai seguenti articoli:

Art. 1

Completato il primo comma con l'espressione: « sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco ».

Nel disegno di legge n. 58 si parlava infatti del modo di costituire tali organi, della loro decadenza, surrogazione e loro funzioni senza peraltro precisare che questi e soltanto questi sono gli organi istituzionali del Comune.

Art. 2

La norma attribuisce il potere di regolamentare l'ordinamento, fra l'altro, « delle istituzioni in favore della generalità degli abitanti del Comune o di una frazione... ».

Due precisazioni si sono rese necessarie e cioè che si tratta di... istituzioni comunali... e quella che esclude dalla norma le istituzioni di assistenza e beneficenza soggette a particolare disciplina legislativa.

Art. 6

L'espressione: « ... secondo le norme della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16 » è sembrata superflua trattandosi di legge che in ogni caso va applicata per dar luogo ai provvedimenti previsti dall'articolo in esame.

Art. 7

L'espressione: « ... funzioni proprie del Comune... » è stata sostituita con « ...funzioni attribuite al Comune della legge... » evidentemente più precisa e ciò al fine di poter valutare su elementi obiettivi le possibilità economiche di vita dell'erigendo Comune, costituendo tale valutazione uno degli elementi determinanti, voluto dalla legge, per dar luogo all'invocato provvedimento.

Difficile sarebbe se non impossibile, stabilire nell'autonomistico ordinamento comunale, quali sono le funzioni proprie del Comune, mentre non presenta difficoltà il riferimento alle funzioni *demandate* dalla legge al Comune.

Art. 8

Valgono le medesime considerazioni di cui al precedente art. 7.

Artt. 11, 12, 14, 15

E' pacifico che per l'art. 13 dello Statuto le potestà amministrative spettano alla Regione nelle materie e nei limiti entro cui la medesima ha competenza legislativa. L'esercizio di tali funzioni amministrative per il successivo art. 14 dello Statuto possono tuttavia essere delegate alle Province ed è appunto quanto il legislatore regionale ha inteso fare con le norme di cui agli articoli in esame. Tuttavia la delega deve essere espressa anche perchè essa trova un limite territoriale qualora siano interessati nel medesimo provvedimento Comuni di entrambe le Province.

Con le modifiche apportate ai 4 articoli in esame si è inteso appunto soddisfare alle esigenze dianzi accennate.

Al primo comma dell'articolo 15 è stata aggiunta la lettera C) al fine di regolare una previsione, già verificatasi del resto nel Comune di Riva, per adeguare la composizione del Consiglio comunale alla nuova situazione verificatasi a seguito dell'avvenuta modificazione territoriale dei Comuni interessati.

Art. 16

Al primo comma è stata soppressa l'espressione « ... della Giunta provinciale... » in quanto l'invito a sostituire la Giunta o il Sindaco che abbiano compiuto analoghe violazioni, potrebbe, per ragioni di competenza, essere rivolto da altri organi.

E' stata pure soppressa l'espressione « ... per impossibilità di formare una maggioranza... » essendo tale concetto già compreso nella successiva e più ampia formula: « ... non sia in grado di funzionare... ».

Il secondo comma è stato completato in coordinamento all'art. 11 della L.R. 6 aprile 1956, n. 5, che prevede la proroga delle nuove elezioni fino al massimo di altri tre mesi per motivi di carattere eccezionale.

Art. 17

E' di nuova formulazione per dare completezza di previsione legislativa alle varie ipotesi e maggiore chiarezza alla norma.

Art. 21

Le variazioni operate sono di completamento o formali, salvo l'inserimento ai fini della limitazione dei valori, di una categoria intermedia, quella dei mille ai tremila abitanti, essendo apparsa troppo ampia quella dai mille ai cinquemila abitanti, in relazione alla particolare situazione locale.

Art. 22

Pure formali sono le variazioni operate ai numeri 1, 6, 10 e la stessa enumerazione progressiva per l'intero articolo, mentre di coordinamento col successivo articolo 23 è la soppressione dell'ex n. 9 che attribuiva alla Giunta la amministrazione delle istituzioni a favore della generalità degli abitanti prive di amministrazione propria. Pure di coordinamento e di completamento è la modifica operata al n. 4. Il vecchio testo infatti non prevedeva la competenza della Giunta in tema di prestiti vincolanti il Comune meno di cinque anni e di locazioni di immobili inferiori ai nove anni; d'altro canto se la Giunta è competente entro determinati valori nelle materie di cui ai numeri 4 e 7 del precedente art. 21, non esiste plausibile motivo di escludere tale competenza sempre col limite di valore, per gli oggetti di cui al n. 5 del citato art. 21; e questa esclusione illogica non era certamente intendimento del legislatore precedente, per cui il completamento operato risponde anche ad esigenze di maggior chiarezza interpretativa.

Art. 24

Atteso che per alcune deliberazioni è richiesto da singole norme una particolare maggioranza per la loro validità (vedi ad esempio gli artt. 18, 48, 60 ecc. del disegno di legge in esame, oppure gli artt. 5, 6 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 ecc.) è stato necessario sostituire il riferimento ad un'unica norma (art. 31 del progetto) con la più ampia espressione « ... una maggioranza qualificata... ».

Art 28

All'ultimo comma è stata soppressa la parola « ... giurisdizionale ... », conformemente ai rilievi governativi.

Art. 31

Al fine di conferire in ogni caso ai provvedimenti consiliari la garanzia di una esauriente trattazione anche in relazione alla effettiva presenza di consiglieri, il numero minimo di questi è stato elevato, per le sedute di seconda convocazione, il più possibile vicino a quello prescritto per le sedute di prima convocazione, numero che pertanto risulta di poco inferiore alla metà dei consiglieri assegnati al Comune.

Le altre modifiche sono di natura formale.

Art. 33

Aggiornata la formulazione del primo comma con terminologia più appropriata all'art. 33 sono stati aggiunti i due comma per la regolamentazione della sanzione per i contravventori alla norma portante il divieto di astensione da deliberazioni e dalla presidenza di sedute.

Trattasi di un completamento necessario onde le infrazioni non rimangano prive di sanzione.

Art. 46

Al primo comma è stata sostituita l'espressione « ... della presente legge... ». Con quella meno vincolante e più logica « ... della legge regionale ».

L'ultimo comma è stato invece soppresso per ragioni di sistematica non potendosi regolamentare nello stesso articolo il potere di vigilanza e tutela e quello di decisione dei ricorsi. Trattasi infatti di due poteri completamente distinti fondati su principi organizzatori autonomi che richiedono attuazione altrettanto autonoma in diversa ed appropriata sede.

In ogni caso l'art. 46 vuole costituire, come si desume dal suo titolo, una ripetizione utile per la completezza della legge regionale,

di quanto stabilito dall'art. 48, n. 5 dello Statuto e non deve pertanto formare oggetto di attribuzioni, di competenze oltre a quelle delineate in modo esplicito dalla norma costituzionale da cui l'art. 46 medesimo discende.

Art. 47

A motivo di coordinamento risponde il richiamo « ... e quelle di cui all'art. 75... » operato al primo comma. In detto articolo 75 è già esplicitamente affermato che le delibere da esso contemplate non soggiacciono a controllo, tuttavia in questa sede, dove si fa obbligo di inviare tutte le deliberazioni alla Giunta provinciale, escludendo quelle di mera esecuzione, si rendeva necessario precisare che da tale adempimento erano pure escluse le altre deliberazioni che pure in base a legge (art. 75) non vanno soggette a controllo. Con l'inserimento dell'espressione « ... e quelle di cui all'art. 75... » ogni dubbio interpretativo resta eliminato.

Art. 48

Pure di coordinamento deve ritenersi l'aggiunta al terzo comma « ... e 12 bis... ».

Art. 53

Il nuovo testo approvato dalla Giunta risponde ad esigenze di chiarezza e di precisione terminologica senza peraltro innovare il contenuto della norma.

Art. 54

Il nuovo titolo approvato risponde in forma più aderente al contenuto dell'articolo e vuole esprimere in sintesi il concetto più moderno del controllo in loco.

Art. 59

Le variazioni operate al primo comma rispondono ad evidenti ragioni di maggior chia-

rezza. L'ultimo comma è stato completato per ragioni di coordinamento. Infatti all'art. 34 sono state previste e regolate le sanzioni per analogia fattispecie.

Art. 64

E' stata tolta dal primo comma la parola « ... occorrenti... » compresa nel vecchio testo per errore materiale.

Art. 75

A completezza e coordinamento sono dovute le espressioni: « ... nei limiti di competenza... », « ... da pubblicarsi a norma dell'art. 40 ... » inserite nel secondo comma.

Infatti la competenza di materia e di valore è fissata per la Giunta all'Art. 22 mentre l'obbligo della pubblicazione è già previsto dall'art. 40, tuttavia l'inserimento delle due espressioni deve ritenersi più che opportuno anche ai fini di una immediata e completa conoscenza della particolare disciplina conferita alle deliberazioni di cui fa oggetto l'art. 75.

Artt. 83 - 84

Di natura formale sono le precisazioni inserite negli articoli in esame.

Il seguente secondo gruppo di articoli ha fatto oggetto di riesame anche nel merito per i motivi che brevemente vengono riassunti in appresso:

Art. 4

Uso della lingua tedesca

Il nuovo testo riunisce in forma organica le norme di cui all'art. 85 dello Statuto ed art. 1 del D.P.R. 8 agosto 1959, n. 688.

La conservazione dell'art. 4 nella nuova formulazione è stata ritenuta necessaria ai fini

di una immediata e completa conoscenza delle norme che regolano l'uso della lingua tedesca, sia da parte di coloro che sono chiamati per mandato o per rapporto di impiego a seguire la vita quotidiana dei Comuni e degli altri Enti locali minori, sia da parte dei molti cittadini che pur non possedendo sufficienti cognizioni nel campo del diritto in generale sanno benissimo che una legge presiede la vita dei Comuni ed è questa la legge che maggiormente li interessa nei loro rapporti con la vita pubblica locale.

Art. 9

Fusione di Comuni contermini e modifica delle loro circoscrizioni territoriali

E' stata soppressa la previsione legislativa concernente la fusione o comunque la aggregazione coatta di Comuni, sia perchè l'istituto è sembrato lesivo del principio di autonomia di tali enti fissato dall'art. 128 della Costituzione, sia perchè nell'ambito dell'ordinamento regionale qualsiasi variazione alle circoscrizioni comunali resta subordinata all'iniziativa dei Consigli comunali o delle popolazioni interessate. Di conseguenza anche all'art. 10, secondo comma, è stata tolta la parola « coattiva ».

D'altro canto la modifica operata all'art. 9 sopprimendo il primo comma, risponde anche ai nuovi orientamenti in sede nazionale come risulta dal progetto di riforma della legge comunale e provinciale.

Il secondo comma è stato completato dalla previsione legislativa relativa alle ipotesi non regolate dai precedenti articoli e precisamente: aggregazione di uno o più Comuni ad altro contermini e modificazione delle circoscrizioni per ragioni topografiche od altre comprovate esigenze locali. Questo ultimo provvedimento che non può identificarsi con quello di semplice rettifica di confini già previsto dal secondo comma del successivo articolo 11 non

può essere di natura amministrativa ma deve concretarsi in una legge per il combinato disposto dell'art. 133 della Costituzione ed artt. 4 e 7 dello Statuto.

Modifiche territoriali che non possono identificarsi in semplici rettifiche di confine si sono già verificate in Regione. Si cita ad esempio quella verificatasi fra i Comuni di Nave S. Rocco e Zambana ed attuata con L.R. 1 giugno 1958 n. 11 mediante trasferimento a quest'ultimo della vasta zona denominata « Aicheri ». Altro esempio è fornito dalla L. R. 30 marzo 1958 n. 5, in base alla quale è stata trasferita al Comune di Rovereto la vasta zona comprendente le località di Sgrebeni, Lebeni, Slavina, Dosso, Toldi, Promizie e Pasquali, tutte già appartenenti al Comune di Volano.

Art. 11

Rettifica confini

Per quanto esposto in ordine all'articolo precedente la previsione legislativa di cui allo art. 11, che demanda il provvedimento ad atto amministrativo è stata contenuta nei limiti propri del concetto di « rettifica di confini » attuabili soltanto in presenza delle due fattispecie di: confine non ben delimitato e di confine ad andamento incerto. Evidentemente il problema è qui di natura prevalentemente tecnica e può trovare soluzione nella emanazione di un provvedimento amministrativo che sanzioni l'operato tecnico relativo alla determinazione del confine nel contempo le rettifiche di quello precedentemente esistente, oggetto di contestazione o comunque riconosciuto dai rilievi tecnici errato; in tale senso va inteso infatti in questa sede il concetto di rettifica e non in quello di modifica vera e propria della circoscrizione per la quale è necessario l'intervento di una legge come chiaramente regolato dai precedenti articoli 7, 8, 9 e 10.

Art. 18

Il nuovo testo vuole disciplinare con terminologia più appropriata la revoca del Sindaco e di singoli Assessori e nel contempo cautelare il provvedimento prescrivendo per la sua validità una maggioranza qualificata (due terzi dei consiglieri in carica) maggioranza che è pure richiesta per la revoca del Sindaco, dall'art. 149 del T.U. 4 febbraio 1915, n. 148, e che viene ora confermata, con estensione anche ai singoli Assessori, dall'art. 106 del disegno di legge nazionale per la riforma della legge comunale e provinciale.

Viene inoltre regolata con formulazione più completa la « mozione di sfiducia » verso la Giunta ed il Sindaco in vista anche di dover garantire la continuità della vita comunale che non può arrestarsi per carenza degli Organi. A tal fine appunto è stato previsto, colmando una lacuna del precedente testo, l'esercizio delle funzioni di ordinaria amministrazione da parte degli organi che a seguito della mozione di sfiducia cessano dall'ufficio e ciò fino alla loro sostituzione che deve avvenire entro quindici giorni dalla vacanza al posto dei trenta giorni prima previsti.

Art. 23

A seguito della soppressione della norma (art 22 ex n. 10) che attribuiva alla Giunta municipale l'amministrazione delle istituzioni a pro della generalità degli abitanti, prive di propri organi amministrativi, è stata conferita al Consiglio comunale la potestà di nominare apposita amministrazione per le istituzioni in parola.

Art. 35

La nuova formulazione si concreta nella fusione dell'art. 61 del T.U. 3 marzo 1934, n.

383, tuttora in vigore e non modificato dal progetto di riforma, con l'art. 51, terz'ultimo comma del regolamento 12 febbraio 1911, n. 297, con la estensione di quest'ultima norma alla Giunta municipale.

La formulazione così approvata disciplina compiutamente ed in modo chiaro la materia.

Non è stato riprodotto il richiamo all'art. 193 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, in quanto tale norma concerne l'ipotesi della sostituzione del Segretario comunale nelle intere sue funzioni e non soltanto per l'oggetto specifico a cui l'art. 35 in esame si riferisce. D'altro canto la *sostituzione* del Segretario è tuttora regolata dalla legge dello Stato e comunque non può fare oggetto dell'attuale legge in esame.

E' da osservare infine che verificandosi una improvvisa assenza od impedimento del Segretario senza che sia stato provveduto da chi di competenza alla sua sostituzione nelle vie normali, tanto il Consiglio quanto la Giunta possono provvedervi, affidando *l'incarico* ad uno dei propri membri, in base ai poteri conferiti dall'art. 35 in esame.

Art. 44

La nomina della Commissione o del Commissario è provvedimento consequenziale e strettamente connesso a quello dello scioglimento del Consiglio comunale che per l'art. 16 del disegno di legge rientra fra le competenze della Giunta regionale. D'altro canto la nomina dell'amministrazione straordinaria a seguito di scioglimento o decadenza dell'organo normale è provvedimento in stretta connessione con il controllo sugli organi degli enti locali che è di competenza regionale.

La funzione è stata tuttavia delegata alla Giunta provinciale fissando alla medesima il termine di otto giorni da una data certa (pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della legge

modificatrice della circoscrizione comunale, rispettivamente data del provvedimento di scioglimento o di dichiarazione di decadenza del Consiglio comunale).

La delega conferita in questa sede alla Giunta provinciale risponde allo spirito informatore del disegno di legge in esame che è quello di snellire il più possibile decentrando determinate funzioni ad organi provinciali, l'attività di controllo e di amministrazione attiva nei riguardi dei Comuni e degli altri Enti locali.

Art. 45

Il primo comma porta una sostanziale modifica che rende obbligatoria e non facoltativa come nel precedente testo, la nomina a speciali funzioni sia nel caso che i titolari siano decaduti per effetto dello scioglimento o decadenza del Consiglio, sia nel caso di vacanza per altre ragioni delle cariche speciali connesse alla qualità di consigliere.

La formulazione originaria dell'art. 45 conferendo all'amministrazione straordinaria il potere discrezionale di sostituire o meno i consiglieri decaduti dall'esercizio di speciali funzioni, lasciava un vuoto laddove non si fosse provveduto a dette sostituzioni dato che i membri del disciolto Consiglio dovevano ritenersi in ogni caso decaduti anche dalle cariche speciali. Il vecchio precetto infatti ammetteva la decadenza per legge dalle cariche speciali connesse al mandato dei consiglieri decaduti dal mandato stesso e rendeva facoltativo alla amministrazione straordinaria il provvedervi o meno. La norma risale all'art. 325 del T.U. 1915 a cui è stata sostituita la parola « ... provvedono ... » con l'espressione « ... possono provvedere ... ». Detto articolo peraltro regolava esclusivamente il caso di vacanza delle cariche speciali in conseguenza dello scioglimento del Consiglio ma non prevedeva la vacanza per altre cause.

In sostanza quindi la nuova formulazione dell'art. 45 ha lo scopo di colmare il vuoto che ne sarebbe derivato dall'inattività dell'amministrazione straordinaria resa possibile dal vecchio testo, e nel contempo di prevedere l'ipotesi, nuova anche per la legge dello Stato, di vacanza delle cariche speciali per ragioni indipendenti dallo scioglimento del Consiglio, con l'obbligo per la amministrazione straordinaria di provvedervi.

Art. 52

Alla fine del secondo comma è stata sostituita l'espressione « leggi speciali » con l'espressione « norme legislative » meno restrittiva e d'altro canto più idonea nella fattispecie data anche l'ampiezza delle ipotesi abbracciate dalla formula: « qualsiasi altro tipo di controllo comunque denominato » per la cui modifica non appare necessario far ricorso ad una legge speciale.

Nel contempo, all'inizio del medesimo secondo comma è stata tolta l'espressione « della Regione » per ovvie e giustificate ragioni di prudenza e di tecnica legislativa.

L'inserimento di un'autolimitazione generale all'attività legislativa del Consiglio regionale in una legge sia pure organica ma sempre di attuazione di una sola delle competenze regionali ed anche questa di natura secondaria, non può trovare giustificazione nè in senso pratico nè in senso giuridico. Anche per la stessa Provincia l'argomento avrebbe un certo valore sebbene peraltro il problema qui si ponga in termini differenti data la titolarità della Giunta provinciale della funzione di controllo sui provvedimenti dei Comuni, dei Consorzi e delle amministrazioni frazionali.

Art. 55

Per quanto esposto in riferimento all'art. 44 la nomina dell'amministrazione straordinaria per scioglimento o decadenza del Consiglio e così pure la nomina di Commissari in sede di controllo sostitutivo è di competenza regionale.

L'art. 55 in esame prevedeva nel vecchio testo la delega tacita alla Giunta provinciale dei provvedimenti di nomina dei Commissari in sede di controllo sostitutivo nei casi di ritardo od omissione di atti obbligatori per legge o per eseguire impegni validamente assunti nonchè per reggere gli enti che per qualsiasi ragione non possono funzionare.

Riesaminato il problema in coordinamento con le altre norme del disegno di legge, la Giunta, pur mantenendo la delega per le prime due ipotesi (ritardo od omissione di atti) ha ritenuto dover escludere la terza ipotesi (reggere gli enti carenti di funzionamento) dalla delega in analogia all'art. 44 che regola, come è noto, il caso di scioglimento e di decadenza del Consiglio, cioè la sostituzione « in toto » dell'organo come si verifica nel caso di carenza di funzionamento dell'Ente prevista dall'art. 55.

La nomina del Commissario in questa ultima ipotesi è fatta dalla Giunta regionale, sentita la Giunta provinciale competente per territorio.

Art. 68

Riesaminata l'opportunità di regolare in legge un istituto ormai superato dallo sviluppo economico-sociale della vita associata, la Giunta ha ritenuto di dover sopprimere l'art. 68, lasciando alla discrezione delle singole amministrazioni comunali assumere in loco iniziative del genere che potendo trovare attuazione esclu-

sivamente nei Comuni a modestissima entità demografica possono sempre realizzarsi con il concorso spontaneo dei gruppi interessati fra i quali l'accordo volontario riesce sempre più proficuo.

Art. 72

Gli oneri comunali in materia di culto sono stati mantenuti nei limiti previsti dall'attuale legge (art. 91 lett. I) T.U. 1934, n. 383) che vengono confermati anche in sede di progetto di riforma.

Art. 85

La potestà di istituire persone giuridiche pubbliche, nel caso specifico, costituzione di Consorzi fra Comuni appartenenti alla stessa Provincia, è atto che non rientra nelle normali funzioni amministrative e pertanto non può essere delegato alla Giunta provinciale, o tanto meno, attribuito come competenza diretta della Provincia da esercitarsi a mezzo del suo organo esecutivo.

La Regione diviene titolare anche di que-

sta potestà particolare in connessione alla propria competenza legislativa.

L'art. 85 è stato pertanto aggiornato, in ossequio a quanto sopra, d'altro canto, considerando anche la norma nel merito particolarmente per la costituzione dei Consorzi volontari in cui maggiormente può verificarsi l'inconveniente, è necessario che lo Statuto risponda a criteri unitari per l'intero territorio regionale data la natura pubblica del nuovo Ente per cui anche sotto questo profilo non sarebbe conveniente, ove ciò fosse peraltro possibile, applicare l'istituto della delega.

Art. 97

E' stato soppresso perchè la materia risulta compiutamente regolata dagli artt. 9, 10 e 11 del presente disegno di legge.

Art. 97 bis

E' stato inserito data la particolare disciplina a cui sono soggetti gli Enti e gli Istituti di Assistenza Sanitaria ed Ospedaliera, nonchè le Istituzioni di Assistenza e Beneficenza.

B) RELAZIONE DELLA COMMISSIONE
LEGISLATIVA AFFARI GENERALI
AL DISEGNO DI LEGGE n. 24: « OR-
DINAMENTO DEI COMUNI »

Il primo disegno di legge regionale concernente la predetta materia fu presentato dalla Giunta Regionale nella II. legislatura in data 24.7.1956 (n. 215/II) e venne esaminata dalla Commissione affari generali (presidenza cons. Dietl) che stese la propria relazione in data 10.9.1956. Il Consiglio Regionale nella seduta del 4.10.1956, nell'imminenza dello scadere della legislatura, approvò un ordine del giorno rimettendo alla successiva legislatura la trattazione dell'argomento.

Nella III. legislatura un nuovo disegno di legge sull'ordinamento dei comuni fu presentato dalla Giunta regionale in data 29.4.1958 (n. 58/III). La Commissione competente (presidenza cons. Dalsass) elaborò la propria relazione in data 30.6.1958 e il Consiglio Regionale discusse la materia nelle sedute del 9, 15, 16, 17, 18 e 21 luglio 1958 approvando a maggioranza il disegno di legge che però venne rinviato dal Governo con provvedimento del 6.9.1958. I motivi di rinvio vennero ampiamente precisati con successiva lettera del Commissario del Governo del 12.9.1958.

La Commissione affari generali (presidenza cons. Dalsass), nuovamente investita dell'argomento, riesaminò il testo di legge presentando la propria relazione in data 14.11.1958. Il Consiglio regionale approvò il disegno di legge in data 2.12.1958 dopo ampia discussione avvenuta nelle sedute del 26, 27, 23 novembre e 2 dicembre 1958. Anche questo progetto di legge venne rinviato dal Governo con provvedimento del 16.1.1959 con precisazione di due veri e propri motivi di rinvio per asserita illegittimità costituzionale. Entrambi questi motivi

si devono ritenere superati in quanto il primo si riferiva all'art. 4 sull'uso della lingua tedesca, materia che nel frattempo fu regolata con norma d'attuazione il cui contenuto è stato fedelmente riprodotto nel nuovo testo dell'art. 4; il secondo si riferiva all'art. 16 sul potere della Giunta Regionale di sciogliere i consigli comunali nelle ipotesi di gravi o ripetute violazioni di legge: anche questo rilievo si deve ritenere superato perchè una recente sentenza della Corte Costituzionale (n. 40 dell'11 luglio 1961) riconosce il potere del Governo di provvedere allo scioglimento dei consigli comunali solo per motivi di ordine pubblico.

Il successivo esame da parte della Commissione competente (presidenza dott. Albertini) si concluse con la relazione del 23.9.1959. Il Consiglio regionale nella seduta del 24.11.1959 deliberò di soprassedere alla trattazione del disegno di legge in parola per dar modo alla Commissione competente di esprimersi sui numerosi emendamenti proposti dal cons. Scotoni.

Alla fine di un più approfondito esame della materia da parte della Commissione competente (presidenza cons. Benedikter) la Commissione elaborò un'altra relazione conclusiva in data 19.2.1960.

Solo in data 27.9.1960 il Consiglio regionale si occupò brevemente della materia approvando ad unanimità la proposta del Presidente della Giunta Regionale di stralciare il disegno di legge dall'Ordine del giorno, rinviando i lavori alla successiva legislatura.

Nella IV legislatura la Giunta regionale presentò il presente disegno di legge sull'Ordinamento dei comuni in data 7.6.1961 (n. 24/IV).

La Commissione affari generali esaminò ampiamente il testo presentato dalla Giunta regionale nelle sedute del 13 e 27 settembre, 4 e 11 ottobre, 8 e 27 novembre, 15 e 30 di-

cembre 1961, 11, 20 e 23 gennaio e concluse l'esame dello stesso nella seduta del 13 febbraio 1962.

Nel prendere atto che il disegno di legge in esame costituisce un notevole passo in avanti nell'attuazione dei principi dell'autonomia degli Enti locali, la Commissione esprime la propria fiducia che questo provvedimento possa finalmente entrare in vigore, dopo essere stato modificato e perfezionato, nei più minuti particolari, alla luce di lunghe discussioni e di numerosi rilievi e osservazioni del Governo.

L'autonomia degli Enti trova la sua prima e concreta realtà nel Comune, che un insigne giurista, Santi Romano, definiva più di 50 anni or sono, la più spontanea energia sociale da cui lo Stato deve desumere la sua forza. L'individuo trova i primi vincoli sociali nel Comune e non si può giungere dall'individuo allo Stato se non attraverso il Comune, che è l'ente più vicino all'individuo.

Lo Stato — affermava il Romano — non è che la risultante in cui si raccoglie la varietà degli elementi costitutivi dei singoli Comuni. L'ordinamento politico dello Stato di diritto, succeduto al cosiddetto stato di polizia, si propone di precisare e regolare l'azione statale non solo verso gli individui, ma anche, e non meno rigidamente, verso i Comuni. Il Comune si presenta come un vero limite all'azione statale è presidio di libertà, così forte, che nessun popolo può conservarsi a lungo politicamente libero senza una salda organizzazione comunale.

Si deve ritenere che il Costituente abbia fatto proprio questo pensiero, come si desume chiaramente dai seguenti articoli della Costituzione:

Art. 5: « La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il

più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento ».

Art. 114: « La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni ».

Art. 118 « Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali.

Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici ».

Art. 128: « Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.

Art. 129: « Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.

Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento ».

Art. 130: « In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione ».

Il presente disegno di legge introduce alcune variazioni sostanziali rispetto al sistema attualmente in vigore, le quali, nei limiti consentiti alla competenza della Regione, mirano a realizzare i principi di autonomia sopra descritti.

Tra esse facciamo riferimento al tema delle funzioni del Comune, sul quale tuttavia la Commissione ha ritenuto opportuno modificare l'impostazione della Giunta regionale, attribuendo al consiglio comunale una generica competenza su funzioni non precisate, competenza che nel testo originale era attribuita alla Giunta comunale (vedi art. 21 n. 16 e art. 22 n. 9).

A proposito dei poteri di controllo della Giunta provinciale la Commissione ha ripristinato la norma (art. 46, 2° comma) per la quale viene conservato alla Giunta provinciale il limitato potere di decisione di ricorsi già spettanti alla Giunta provinciale amministrativa in sede amministrativa.

Altra modifica d'una certa importanza è stata apportata dalla Commissione all'art. 52, allo scopo di precisare la esclusività del controllo della Giunta provinciale: questo controllo abbraccia anche quello sostitutivo degli organi secondo il principio contenuto nella legge statale sulla costituzione e sul funzionamento degli organi delle Regioni, mentre rimane riservato alla Regione il controllo straordinario sugli organi cioè il loro scioglimento per violazioni di legge.

A proposito del controllo sostitutivo si ritiene opportuno riportare uno stralcio della sentenza della Corte Costituzionale n. 38 del 19 giugno 1958:

« Secondo l'art. 19 1. com. e prov., nel testo adottato dalla l. 9 marzo 1949 n. 277 « il prefetto ha la facoltà di inviare appositi commissari presso le amministrazioni degli enti locali anche per reggerle per il periodo di tempo strettamente necessario, qualora non fossero, per qualsiasi ragione, in grado di funzionare ». Ora le attribuzioni dei prefetti in materia di vigilanza e di tutela degli enti locali spettano alla Giunta provinciale in base all'art. 48 n. 5 dello Statuto.

Ne consegue che la deliberazione del 10 settembre 1957 della Giunta provinciale di Bolzano, impugnata per aver ecceduto la competenza spettante alla Giunta provinciale, è da ritenersi un provvedimento col quale la Giunta provinciale di Bolzano ha esercitato un controllo sostitutivo che non eccede il controllo sugli atti degli enti locali, per il quale non è controversa la competenza della Giunta provinciale secondo l'art. 48 n. 5 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ».

Riguardo alla definitività dei provvedimenti è da osservare che tale carattere secondo la legge statale contenente i principi nella materia, inerisce a tutti i provvedimenti di controllo, cioè anche a quelli sostitutivi della Giunta provinciale ed a quello straordinario della Giunta regionale (vedi art. 53).

Vale a sancire la definitività dei provvedimenti di controllo anche lo stralcio dell'art. 97, il quale, richiamando il D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 97, contenente norme di attuazione in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, manteneva in vigore il ricorso gerarchico improprio alla Giunta regionale, previsto dall'art. 5 del medesimo D.P.R.

La soppressione dei citati ricorsi gerarchici impropri fu deliberata dalla Commissione in osservanza alla sentenza della Corte Costituzionale n. 73 del 30 dicembre 1961 che stabilisce quanto segue:

« ... l'ordinamento regionale, previsto dalla Costituzione e instaurato dagli Statuti per le regioni a ordinamento speciale, ha dato luogo a un sistema di autonomie e di decentramento, che comprende la disciplina dei controlli sugli atti delle province, dei comuni e degli altri enti locali. Tale disciplina, basata sull'art. 130 Cost., è contenuta in norme dei singoli Statuti, e, in maniera organica, nella l. 10 febbraio 1953, n. 62, sulle Regioni a Statuto ordinario. Una applicazione del principio di autonomia, su

cui si fonda il sistema, e del criterio di decentramento, secondo cui la Costituzione vuole sia esercitato il controllo sugli enti locali (art. 130 cit.), consiste nel carattere definitivo delle pronuncie degli organi a cui è affidato il detto controllo. La impugnabilità di esse in via amministrativa, infatti, implicherebbe una posizione di subordinazione gerarchica di tali organi, quanto meno impropria, che contrasterebbe con l'autonomia dell'ente a cui essi appartengono. E' noto, del resto, che la definitività degli atti di controllo, nel campo dell'ordinamento regionale, è enunciata nell'art. 63 della citata legge n. 62 del 1953; e questa Corte ha già avuto occasione di affermare che, pur riferendosi tale legge alle regioni a statuto ordinario, da essa possono desumersi i principi delle leggi dello Stato, a cui si richiamano gli Statuti delle regioni a ordinamento speciale ».

Altra modifica di un certo rilievo, apportata dalla Commissione, riguarda l'art. 85 a proposito della delega alla Giunta provinciale per la costituzione di Consorzi tra Comuni ed enti appartenenti alla stessa provincia. Tale facoltà spetta nell'ordinamento statale ai prefetti, per cui è perfettamente consono con i principi generali di decentramento di cui all'art. 5 della Costituzione oltrechè conforme alla norma imperativa dell'art. 14 dello Statuto conservarla all'organo collegiale provinciale subentrato al Prefetto.

Passando ora all'esame dei singoli articoli del disegno di legge si rileva che la Commissione ha apportato modifiche di carattere formale a parecchi articoli.

Qui di seguito vengono indicate e commentate soltanto le modifiche che rivestono un qualche carattere sostanziale.

All'art. 2 la Commissione ha corretto il riferimento alle istituzioni « comunali » in favore della generalità degli abitanti del Comune, in quanto è sembrato inopportuno limitare la re-

golamentazione soltanto alle istituzioni che rivestono il carattere di « comunali ».

All'art. 4 è stato esteso, in conformità alle norme di attuazione esistenti, alle persone giuridiche e private ed alle associazioni di fatto il diritto previsto per i cittadini di usare della loro lingua nei rapporti con la pubblica amministrazione.

All'art. 5 la Commissione ha proposto una nuova formulazione per regolare più compiutamente la materia ed ha istituito un'apposita distinzione per il Sindaco, considerandolo nella sua funzione di capo dell'amministrazione comunale.

All'art. 7 la Commissione ha sostituito un proprio testo allo scopo di dare una migliore formulazione; in particolare è stato soppresso il requisito che faceva riferimento al numero degli abitanti, sembrando sufficiente il riferimento ai mezzi finanziari ed alle condizioni dei luoghi.

L'art. 8 viene modificato per un migliore adeguamento alla legge regionale 7 novembre 1950, n. 16.

All'art. 13 la Commissione, a maggioranza, delibera di ripristinare l'incarico dell'Assessore delegato in luogo del vice sindaco eletto dal consiglio comunale.

All'art. 14 la Commissione, a maggioranza, ha deliberato la decadenza del sindaco in seguito a condanna passata in giudicato per delitto non colposo, introducendo in tal modo una misura più restrittiva di quella prevista dal testo della Giunta, che prevedeva la decadenza solo per condanna ad una pena restrittiva della libertà personale. Nel quarto comma del medesimo articolo la Commissione ha inoltre riconosciuto che il controllo sostitutivo spetta alla Giunta provinciale per competenza propria e non per delega della Giunta regionale, come era stabilito nel testo proposto dalla Giunta: que-

sta deliberazione è stata presa dopo aver preso atto della sentenza citata n. 38 del 19 giugno 1958 della Corte Costituzionale.

All'art. 15 viene pure cancellato, a maggioranza, l'inciso « per delega », contenuto nell'ultimo comma, in quanto la Commissione ha ritenuto che il controllo sulla fattispecie, previsto al punto b), rientra nel normale controllo di legittimità attribuito alla competenza della Giunta provinciale.

All'art. 18 viene tolto il riferimento alla maggioranza qualificata di due terzi per la revoca del sindaco e viene fatto riferimento invece alla maggioranza dei consiglieri in carica, come previsto nel precedente comma a proposito della mozione di sfiducia.

All'art. 19 viene introdotto un concetto più restrittivo di quello previsto nel testo della Giunta per la sospensione del sindaco a seguito di procedimento penale.

All'art. 20 viene prevista la possibilità di rimborsare le spese, in via forfettaria, ai consiglieri comunali. La modifica viene suggerita per ragioni di praticità e viene approvata a maggioranza.

L'art. 21 definisce le attribuzioni del consiglio comunale ed è stato sottoposto ad un attento esame da parte della Commissione, la quale ha introdotto alcune modifiche allo scopo di precisare meglio le competenze.

Il n. 5 dell'art. 21 è stato modificato allo scopo di alleggerire il consiglio comunale dal dover deliberare su affari di minore importanza, analogamente a quanto è già previsto al n. 4.

La soppressione del n. 1 bis è stata deliberata dalla Commissione perchè la materia è già regolata dall'art. 2.

La soppressione del punto 12 bis è stata deliberata perchè la materia è completamente regolata all'art. 59.

L'art. 22 viene modificato nei punti n. 4

e 9, in corrispondenza con le già descritte modifiche apportate all'art. 21.

A proposito dell'art. 23 è stata introdotta una norma, per la quale i revisori dei conti e i rappresentanti del comune riferiscono almeno una volta all'anno della loro attività di vigilanza sulle istituzioni a favore degli abitanti del comune o delle frazioni. Questa norma è stata così elaborata allo scopo di tener informato il comune sull'argomento, senza con ciò mortificare l'autonomia propria di quelle istituzioni.

All'art. 24 la Commissione introduce un termine per la ratifica, a pena di decadenza, delle deliberazioni d'urgenza adottate dalla Giunta comunale.

All'art. 26 viene soppresso, a maggioranza, il n. 5 perchè ritenuto in contraddizione con il punto 1, che stabilisce la ripartizione tra gli Assessori degli affari del comune.

All'art. 27 viene stabilito che il Presidente della Giunta provinciale provvede al rilascio di documenti ed alle dovute rettifiche in accoglimento dei ricorsi contro il sindaco per rifiuto o errori nel rilascio di atti e certificati.

L'art. 28 si riferisce ai provvedimenti contingibili ed urgenti e viene completato nel primo comma con una formula di maggiore esattezza. Nell'ultimo comma viene introdotta la precisazione della impugnabilità nella sola sede giurisdizionale dei provvedimenti contingibili ed urgenti, secondo l'ordinamento in vigore nello Stato.

L'art. 29 regola il diritto di interrogazione e di mozione in seno al comune; a questo proposito la Commissione ha introdotto l'interpellanza nonchè un termine per la risposta.

All'art. 30 la Commissione ha stabilito che ogni consigliere ha diritto di esaminare la documentazione relativa alle proposte contenute nell'ordine del giorno.

L'ultimo comma dell'art. 32 viene stral-

ciato per consentire alla Giunta comunale di tenere delle sedute pubbliche, qualora lo ritenga opportuno (al riguardo va corretto un errore di stampa nel comma che viene abrogato, per il quale la norma proposta dalla Giunta è la seguente: « Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche ». Tale norma del resto non esiste nell'ordinamento statale).

L'art. 33 viene modificato nell'ultimo comma con la soppressione dell'inciso « per delega », in quanto la Commissione ritiene che si tratti di competenza propria della Giunta provinciale.

L'art. 34 viene completato nel senso che la decisione di chi presiede l'adunanza del Consiglio o della Giunta di sciogliere l'adunanza può essere sottoposta a votazione.

L'art. 44 viene modificato per maggior rispetto dell'autonomia dell'ente delegato, fermi restando i principi generali che governano la delega ex art. 14.

L'art. 45 viene modificato per consentire alle amministrazioni straordinarie di mantenere in carica, senza particolari formalità, gli eletti a speciali funzioni.

Il secondo comma dell'art. 46, relativo al controllo sulle Aziende municipalizzate, viene stralciato perchè, così com'è, è insufficiente ad una completa regolamentazione della materia, per la quale sarà necessaria un'apposita legge. All'articolo viene aggiunto un comma, di cui si è già parlato.

L'art. 47 viene modificato con la previsione di sanzioni contro chi non rispetta i termini in esso previsti.

La modifica dell'art. 51 ha lo scopo di garantire i comuni contro direttive arbitrarie e di consentire l'impugnazione delle stesse.

L'art. 52 viene modificato, come già detto, allo scopo di regolare in via generale e completa la materia, onde eliminare tutti i controlli

cosiddetti atipici (autorizzazione, omologazione, visto ecc.) oltre quelli della Giunta provinciale o della Giunta regionale.

L'art. 53 viene modificato secondo i concetti già illustrati.

L'art. 55 viene modificato in conformità alla citata sentenza della Corte Costituzionale (n. 38 del 19 giugno 1958).

Il terzo comma dell'art. 59 viene soppresso perchè la materia è già regolata dagli artt. 12 e 18 n. 6 della legge regionale per le elezioni amministrative (l.r. 6 aprile 1956, n. 5).

Il secondo comma dell'art. 65 viene modificato in seguito alla recente emanazione di regolamenti sulla libera circolazione del capitale, elaborati dalla Commissione della Comunità Economica Europea.

L'art. 66 viene completato con il n. f) per sopperire al mancato introito, derivante dalla soppressione dell'imposta di consumo sul vino, così come previsto nella legge statale n. 1014 del 14-9-1960.

L'art. 69 viene modificato per consentire che l'esercizio provvisorio del bilancio sia riferito non più al bilancio dell'esercizio scaduto, ma a quello presentato, nonchè per aumentarne il massimo a quattro mesi e per eliminare il vincolo ai dodicesimi di bilancio.

All'art. 73 viene aumentato il limite del fondo di riserva e del fondo per spese non previste.

All'art. 84 viene introdotto il concetto che il Comitato nominato dalla Giunta provinciale nell'ipotesi di conflitto di interessi patrimoniali tra una frazione e il comune venga designato a cura di tutto il corpo elettorale della frazione.

La modifica nel 1° comma dell'art. 85 ha lo scopo di consentire ad altri enti, oltre quelli previsti, di entrare a far parte dei consorzi. La modifica del 2° comma è già stata illustrata.

Il terzo comma dell'art. 92 viene soppresso perchè non si ritiene adeguato il rimedio in esso contenuto.

L'art. 96 viene modificato per dare alla materia una più completa regolamentazione.

L'art. 97 viene soppresso perchè il riferimento al D.P.R. 18 febbraio 1958, n. 307 è superfluo, non contenendo esso alcuna norma che possa contrastare ed essere superata da norme previste nel presente disegno di legge. Al contrario il riferimento al D.P.R. 29 gennaio 1959, n. 27 manterrebbe in vigore il ricorso

gerarchico improprio alla Giunta regionale, del quale si è già parlato.

Nella seduta del 13 febbraio la Commissione approvava il seguente ordine del giorno: « La Commissione affari generali auspica che, entro tre mesi dall'approvazione della legge sull'ordinamento dei Comuni, venga varato il relativo regolamento di attuazione ».

La Commissione confida che il Consiglio regionale vorrà esaminare sollecitamente il disegno di legge e approvarlo secondo le presenti proposte.

C) DISEGNO DI LEGGE n. 24: « ORDINAMENTO DEI COMUNI »

Testo della Giunta

Testo della Commissione

TITOLO I - IL COMUNE

CAPO I - FUNZIONI

Art. 1

Art. 1

NATURA GIURIDICA E FUNZIONI
DEL COMUNE

Il Comune è un ente autonomo avente un territorio, una popolazione stabile ed una organizzazione per l'esercizio di funzioni proprie e delegate.

Idem

Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Idem

Il Comune esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. E' altresì compito del Comune esercitare le funzioni inerenti a servizi e uffici di pubblica utilità connessi con gli interessi locali.

Il Comune esercita le funzioni determinate dalla legge. E' altresì compito...

Il Comune è anche circoscrizione di decentramento statale, regionale e provinciale.

Idem

Art. 2

Art. 2

POTERE REGOLAMENTARE

Il Comune, in conformità delle leggi, emana regolamenti sull'ordinamento degli uffici e del relativo personale, sull'ordinamento delle istituzioni comunali in favore della generalità degli abitanti del Comune o di una frazione, alle quali non siano applicabili le regole degli istituti di assistenza e beneficenza, sulla gestione del patrimonio e dei servizi, sui tributi e le prestazioni d'opera, sulle materie di igiene, edilizia, polizia locale e sulle altre previste dalle leggi.

... delle istituzioni in favore ...

... applicabili le norme degli ...

... sui tributi, sulle materie di igiene ...

Testo della Giunta

Testo della Commissione

Art. 3

Art. 3

ENTRATE DEL COMUNE

Il Comune provvede al suo fabbisogno finanziario con redditi patrimoniali, con tributi da esso deliberati a sensi di legge, con quote o compartecipazioni di tributi erariali, nonchè con qualsiasi altra entrata di competenza.

Idem

Art. 4

Art. 4

USO DELLA LINGUA TEDESCA

L'uso della lingua tedesca è regolato ai sensi degli artt. 84 e 85 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 e del D.P.R. 8 agosto 1959, n. 688, dalle seguenti disposizioni.

Idem

I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano possono usare la loro lingua nei rapporti con gli organi ed uffici della pubblica amministrazione situati nella Provincia o aventi competenza regionale.

I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano, le persone giuridiche private, le associazioni di fatto operanti nel territorio della provincia, possono usare la loro lingua ...

Gli Organi ed Uffici della Regione, della Provincia di Bolzano, dei Comuni e degli altri enti pubblici operanti nel territorio della provincia di Bolzano usano congiuntamente la lingua italiana e quella tedesca nella redazione degli atti e provvedimenti relativi al territorio della provincia di Bolzano, salvo quanto disposto nel comma successivo.

Idem

Gli atti istruttori ed interlocutori degli organi ed uffici di cui al comma precedente e la corrispondenza tra i medesimi, possono essere redatti nella lingua italiana o in quella tedesca.

Idem

Nelle adunanze degli organi collegiali degli enti locali può essere usata la lingua tedesca.

Idem

Gli organi e gli uffici di cui ai commi precedenti usano nella corrispondenza e nei rappor-

Testo della Giunta

Testo della Commissione

ti orali la lingua del richiedente. Ove sia avviata di ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua presunta del destinatario.

Art. 5

EMBLEMA DEL COMUNE

Il Comune può avere un proprio emblema. Su proposta del Comune l'emblema è approvato dalla Giunta regionale. La descrizione e il facsimile dell'emblema vengono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

I Comuni, che all'entrata in vigore della presente legge sono autorizzati all'uso di un emblema, possono conservarlo.

Art. 6

MODIFICAZIONI AL TERRITORIO,
ALLA DENOMINAZIONE,
ED AL CAPOLUOGO DEI COMUNI

La costituzione di nuovi Comuni, la fusione di più Comuni fra loro, la modifica delle circoscrizioni comunali, del capoluogo e della denominazione del Comune si effettuano con

... destinatario salvo quanto disposto dal secondo comma.

Art. 5

EMBLEMA DEL COMUNE
E DISTINTIVO DEL SINDACO

Il Comune può avere un proprio emblema. Su proposta del Comune l'emblema è approvato dalla Giunta regionale. La descrizione e il facsimile dell'emblema sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione. Possono conservare l'emblema i Comuni che all'entrata in vigore della legge già lo possiedono.

L'emblema del Comune costituisce bene demaniale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 822, 823 e 824 del Codice civile. Il Comune può disciplinare con regolamento l'uso del proprio emblema.

Salvo quanto dispone per il distintivo del Sindaco quando questi agisce quale Ufficiale di Governo, nell'esercizio delle funzioni quale Capo dell'amministrazione comunale il Sindaco è autorizzato a fregiarsi di apposita distinzione consistente in un collare di metallo con medaglia recante l'emblema del Comune.

Art. 6

Idem

Testo della Giunta

Testo della Commissione

legge regionale, a sensi dell'art. 7 dello Statuto di autonomia.

Art. 7

Art. 7

COSTITUZIONE DI NUOVI COMUNI

Le frazioni che abbiano popolazione non minore di 500 abitanti, mezzi adeguati per provvedere alle funzioni attribuite ai Comuni dalla legge, e che, per le condizioni dei luoghi, siano separate dal capoluogo del Comune al quale appartengono, possono essere costituite in nuovi Comuni, quando sia fatta domanda sottoscritta dalla maggioranza degli elettori iscritti nelle liste elettorali della frazione.

Eguale facoltà è concessa al capoluogo di un Comune che si trovi nelle condizioni suindicate, quando le sue frazioni siano naturalmente separate da esso, abbiano i requisiti per essere costituite in Comune distinto e la domanda sia sottoscritta dalla maggioranza degli elettori del capoluogo, a norma del comune precedente.

Le frazioni che abbiano mezzi sufficienti per provvedere adeguatamente alle funzioni determinate dalla legge per i Comuni e che, per le condizioni dei luoghi e per altre caratteristiche economiche e sociali abbiano interessi distinti da quelli del Comune al quale appartengono, possono essere costituite in Comuni, sempre che al capoluogo restino assicurati i mezzi sufficienti per provvedere alle esigenze comunali.

A tale fine è necessario che ne sia fatta domanda dalla maggioranza degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune e residenti nella frazione.

Eguale facoltà è attribuita al capoluogo di un Comune, quando esso e le sue frazioni si trovino nelle condizioni suindicate, e la domanda sia sottoscritta dalla maggioranza degli elettori residenti nel capoluogo.

Art. 8

Art. 8

DISTACCO DI FRAZIONI

Una frazione può essere distaccata dal Comune cui appartiene ed essere aggregata ad altro Comune contermini, quando la domanda sia fatta dagli elettori, a norma del primo comma dell'articolo precedente.

Non si fa luogo al distacco di frazioni ove il Comune, cui esse appartengono, venga a trovarsi, per effetto del distacco, nella impossi-

Una frazione può essere distaccata dal Comune cui appartiene ed essere aggregata ad altro Comune contermini, quando la domanda sia fatta dagli elettori a norma dell'articolo precedente, e concorra il voto favorevole del consiglio del Comune al quale la frazione intende aggregarsi.

Non si fa luogo al distacco di frazioni ove il Comune, cui esse appartengono, venga a tro-

Testo della Giunta

Testo della Commissione

bilità di provvedere alle funzioni attribuenti al Comune dalla legge.

Art. 9

FUSIONI DI COMUNI CONTERMINI E MODIFICA DELLE LORO CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI

Due o più Comuni contermini possono, quando le condizioni dei luoghi lo consentono, essere fusi fra loro od aggregati ad altro Comune, rispettivamente le loro circoscrizioni territoriali possono essere modificate per ragioni topografiche o per altre comprovate esigenze locali, quando i consigli comunali interessati ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni.

Art. 10

PROPOSTA E PARERE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Le modifiche delle circoscrizioni comunali, del capoluogo e della denominazione del Comune non regolate dai precedenti artt. 7, 8 e 9, possono essere promosse, con deliberazione motivata, da uno o più consigli comunali interessati. La modifica della circoscrizione deve essere motivata dalla necessità di espandersi sul territorio di Comuni contermini, semprechè il provvedimento non pregiudichi interessi rilevanti del Comune, sul cui territorio l'ampliamento dovrebbe effettuarsi.

Sulle proposte relative alla costituzione di frazioni in Comuni autonomi, al distacco di frazioni da un Comune per essere aggregate ad altro, al distacco del capoluogo, alla fusione ed aggregazione di Comuni, alla modifica delle cir-

varsì, per effetto del distacco nell'impossibilità di provvedere alle esigenze comunali.

Art. 9

... ne facciano domanda.

Art. 10

Le modifiche delle circoscrizioni comunali non regolate dai precedenti artt. 7, 8 e 9, quelle del capoluogo e della denominazione del Comune possono essere promosse,...

... al distacco del capoluogo, alla modifica delle ...

Testo della Giunta

Testo della Commissione

coscrizioni comunali, del capoluogo e della denominazione del Comune, vengono sentiti i consigli dei Comuni interessati, che si esprimono con motivata deliberazione.

Contro le deliberazioni di cui al comma precedente, ogni elettore può produrre, entro 20 giorni dall'ultimo di pubblicazione, proprie osservazioni alla Giunta provinciale, la quale le trasmette, unitamente alle domande di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della L.R. 7 novembre 1950, n. 16, alla Giunta regionale.

Art. 11

RETTIFICA DI CONFINI

Qualora il confine fra due o più Comuni non sia delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili o comunque dia luogo a incertezze, i consigli comunali possono deliberare la determinazione e, se del caso, la rettifica, fissandone d'accordo le condizioni.

La determinazione o la rettifica dei confini sono disposte con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima; sono disposte per delega con decreto del Presidente della Giunta provinciale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, se i comuni interessati appartengono alla medesima provincia.

In caso di mancato accordo tra i Comuni interessati i provvedimenti di cui al comma precedente sono disposti d'ufficio.

Art. 12

REGOLAMENTO RAPPORTI

I rapporti conseguiti alle modifiche di circoscrizione comunali sono regolati dai Comuni

... la quale trasmette alla Giunta regionale.

Art. 11

I confini fra Comuni possono essere determinati o rettificati con deliberazione dei consigli comunali interessati, che ne fissano d'accordo le condizioni.

La determinazione o la rettifica dei confini sono disposte con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima; sono disposte per delega con decreto del Presidente della Giunta provinciale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, se i Comuni interessati appartengono alla medesima provincia.

La determinazione o la rettifica dei confini in caso di mancato accordo sono disposti d'ufficio, compreso il regolamento dei rapporti patrimoniali.

Art. 12

I rapporti conseguenti alle modifiche ...

Testo della Giunta

Testo della Commissione

interessati. In caso di mancato accordo provvede d'ufficio la Giunta regionale; provvede per delega la Giunta provinciale se i Comuni interessati appartengono tutti alla medesima provincia.

... appartengono alla medesima provincia.

CAPO III

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

Art. 13

Art. 13

ELEZIONE DEGLI ORGANI COMUNALI

Le elezioni del Consiglio comunale, della Giunta e del Sindaco avvengono a norma della legge regionale.

I consiglieri comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

Il Consiglio comunale stabilisce con votazione quale degli assessori sostituisce, in qualità di Vicesindaco, il Sindaco in caso di sua assenza o di impedimento. Qualora anche il Vicesindaco sia assente o impedito, fa le veci del Sindaco l'assessore anziano, e, in mancanza di assessori, il consigliere anziano.

Idem

Idem

Il Sindaco delega in caso di assenza o di impedimento un Assessore effettivo, il quale assume la qualità di Vicesindaco. Qualora anche il Vicesindaco sia assente o impedito, fa le veci del Sindaco l'Assessore, anziano e, in mancanza di Assessori, il consigliere anziano.

Art. 14

Art. 14

DECADENZA DEI CONSIGLIERI, DEGLI ASSESSORI E DEL SINDACO

La qualità di consigliere e di Assessore si perde se sopravviene una delle cause di ineligibilità o di incompatibilità contemplata dalla legge.

Qualora la incompatibilità riguardi il solo cumulo degli uffici, l'interessato ha facoltà di dichiarare, entro quindici giorni dalla notifica-

La qualità di consigliere, di Assessore e di Sindaco si perde se sopravviene una causa di incompatibilità o se viene accertata una causa di ineligibilità contemplate dalla legge.

Qualora la incompatibilità riguardi il solo cumulo degli uffici, l'interessato ha facoltà di dichiarare, entro quindici giorni dalla notifica-

Testo della Giunta

Testo della Commissione

zione della seconda elezione o nomina, per quale ufficio intenda optare.

Il Sindaco decade dalla carica quando sia condannato con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo ad una pena restrittiva della libertà personale e quando sopravvenga qualcuna delle cause di ineleggibilità contemplate dalla legge. Il Sindaco e gli Assessori decadono inoltre quando perdono la qualità di consiglieri comunali. I consiglieri che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre consecutive riunioni del Consiglio, sono dichiarati decaduti.

La dichiarazione di decadenza e la presa d'atto delle dimissioni spettano al Consiglio comunale. Se il Consiglio non provvede entro un mese, ad esso si sostituisce per delega la Giunta provinciale, la quale nel caso di dimissioni, vi provvede entro un mese dalla richiesta dell'interessato dandone nel contempo comunicazione alla Giunta regionale. Scaduti infruttuosamente i termini sopra indicati l'interessato può rivolgere la sua richiesta alla Giunta regionale.

La decadenza dagli uffici di consigliere, di Assessore e di Sindaco è dichiarata dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della relativa proposta.

Art. 15

DECADENZA DEL CONSIGLIO

La fusione di due o più Comuni determinata la decadenza dei rispettivi consigli.

Il Consiglio decade inoltre:

- a) quando una modificazione territoriale determina variazione di almeno un quarto della popolazione;

zione della seconda elezione o nomina, per quale ufficio intenda optare.

Il Sindaco decade dalla carica quando sia condannato, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo. I consiglieri che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre consecutive riunioni del consiglio, sono dichiarati decaduti.

La dichiarazione di decadenza e la presa d'atto delle dimissioni spettano al consiglio comunale. Se il consiglio non provvede entro un mese, ad esso si sostituisce la Giunta provinciale, la quale vi provvede entro i successivi 30 giorni.

La decadenza dagli uffici di consigliere, di Assessore e di Sindaco è dichiarata dopo decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta, entro il quale termine questi può presentare le proprie deduzioni.

Art. 15

Idem

Idem

Idem

Testo della Giunta	Testo della Commissione
b) quando, per dimissioni od altra causa, abbia perduto la metà dei consiglieri assegnati al Comune e questi, nei casi previsti dalla legge, non siano stati sostituiti;	Idem
c) quando la separazione o l'aggregazione di una o più frazioni dia luogo a variazione nel numero dei Consiglieri assegnati al Comune.	Idem
<p>La decadenza, nel caso di cui alla lettera b) del comma precedente, è dichiarata, per delega, con delibera motivata dalla Giunta provinciale. La dichiarazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.</p>	... è dichiarata con delibera motivata ...
Art. 16	Art. 16
CONTROLLO STRAORDINARIO SUL CONSIGLIO COMUNALE	
<p>Il Consiglio comunale può essere sciolto dalla Giunta regionale, su proposta o comunque sentita la Giunta provinciale competente, quando compia gravi o ripetute violazioni di legge o non corrisponda all'invito di sostituire la Giunta o il Sindaco che abbiano compiuto analoghe violazioni o quando non sia in grado di funzionare.</p>	... all'invito della Giunta provinciale di sostituire la Giunta o il Sindaco per le stesse ragioni o quando non sia ...
<p>La deliberazione motivata viene comunicata al Consiglio regionale, nonchè al Commissario del Governo, e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Le nuove elezioni si effettuano entro tre mesi dalla predetta pubblicazione. Con nuova motivata deliberazione tale termine può essere prorogato fino a tre mesi per motivi di carattere eccezionale.</p>	... entro tre mesi dalla predetta pubblicazione.

Testo della Giunta

Testo della Commissione

Art. 17

CONVOCAZIONE DEL NUOVO
CONSIGLIO

Il nuovo Consiglio tiene la sua prima adunanza entro trenta giorni dalle elezioni ed è convocato dal Sindaco uscente o dal Vicesindaco in caso di vacanza, rispettivamente dalla Commissione o dal Commissario straordinario ed è presieduta dal consigliere più anziano di età.

Art. 18

MOZIONE DI SFIDUCIA
REVOCA DEL SINDACO O SINGOLI
ASSESSORI

Il Sindaco e la Giunta sono responsabili di fronte al Consiglio del quale devono godere la fiducia. Quando la maggioranza dei consiglieri in carica, con votazione segreta in seduta pubblica, approva una mozione motivata di sfiducia verso la Giunta od il Sindaco, questi cessano dall'ufficio esercitando le sole funzioni di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione.

Con la maggioranza di due terzi dei consiglieri in carica il Consiglio può, in seduta segreta e con deliberazione motivata revocare il Sindaco o singoli Assessori.

La convocazione del Consiglio per deliberare sugli oggetti di cui al comma precedente ha luogo solo se ne sia fatta richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri in carica e non prima di otto giorni dal deposito di essa alla segreteria del Comune.

La nuova elezione ha luogo a norma della L.R. sulle elezioni comunali, entro quindici giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione.

Art. 17

Idem

Art. 18

MOZIONE DI SFIDUCIA
REVOCA DEL SINDACO O DI SINGOLI
ASSESSORI

Idem

Con la stessa maggioranza il Consiglio può ...

... di cui ai commi precedenti ...

Idem

Testo della Giunta

Testo della Commissione

Art. 19

Art. 19

SOSPENSIONE DEL SINDACO
DALLA CARICA

Il Sindaco rimane sospeso dalle sue funzioni dalla data di notifica del decreto di citazione, sino all'esito del giudizio, qualora sia sottoposto a procedimento penale per uno dei reati previsti dall'art. 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e per reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale con abuso di ufficio, che sia punibile con la pena restrittiva della libertà personale superiore nel minimo ad un anno.

Il Sindaco rimane altresì sospeso qualora sia colpito da mandato di cattura o si trovi in stato di detenzione preventiva o di espiazione di pena, per qualsiasi reato, limitatamente alla durata dello stato detentivo.

Le funzioni del Sindaco sospeso sono esercitate dal Vicesindaco.

... n. 1058, o per qualsiasi altro delitto punibile con la pena restrittiva della libertà personale della durata superiore nel minimo ad un anno.

Idem

Idem

Art. 20

Art. 20

INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO
ED AGLI ASSESSORI

Il consiglio comunale può assegnare una indennità di carica al Sindaco ed eventualmente agli Assessori. L'ufficio degli altri membri del consiglio comunale è gratuito.

Il consiglio comunale può deliberare che siano rimborsate le spese sostenute dai suoi componenti per l'esercizio della funzione e la retribuzione lavorativa effettivamente perduta, in misura non superiore all'indennità assegnata agli Assessori.

Alla relativa liquidazione provvede il consiglio.

L'Ufficio di consigliere comunale è gratuito. Al Sindaco ed agli Assessori può essere assegnata una indennità di carica stabilita dal consiglio comunale.

... siano rimborsate anche in via forfettaria le spese ...

Idem

Testo della Giunta

Testo della Commissione

TITOLO II - L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

CAPO I - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO, DELLA GIUNTA E DEL SINDACO

Art. 21

Art. 21

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Spetta al consiglio comunale:	Idem
1) approvare i regolamenti ed i capitolati generali;	Idem
1 bis) approvare l'organizzazione degli uffici e dei servizi comunali;	soppresso
2) nominare gli impiegati ed adottare ogni altro provvedimento secondo l'ordinamento relativo, salva la disposizione di cui all'art. 26, n. 11 e quelle contemplate da leggi speciali;	Idem
3) approvare il bilancio preventivo, le sue variazioni ed il conto consuntivo;	Idem
4) deliberare l'alienazione di mobili e di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito e di azioni industriali, le tranzazioni, costituire servitù passive quando il valore superi: per i Comuni fino a 1.000 abitanti Lire 500.000; per i Comuni fino a 3.000 abitanti Lire un milione, per i Comuni fino a 5 mila abitanti Lire abitanti Lire 2.000.000; per i Comuni fino a 10.000 abitanti Lire 3.000.000; per i Comuni fino a 30.000 abitanti Lire 6.000.000, e per gli altri Comuni Lire 10.000.000;	Idem
5) deliberare gli impieghi di denaro e i mutui; i prestiti vincolanti il Comune oltre i 5 anni le locazioni e le conduzioni di immobili oltre i 9 anni;	5) deliberare gli impieghi di denaro, i mutui, i prestiti vincolanti il Comune oltre i 5 anni, le locazioni e le conduzioni di immobili oltre i 9 anni quando il valore rispettivo superi gli importi di cui al n. 4;

Testo della Giunta	Testo della Commissione
6) deliberare le spese della parte straordinaria del bilancio;	Idem
7) deliberare l'acquisto di mobili e di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito, e di azioni industriali e costituire servitù attive, quando il valore superi l'importo di cui al n. 4;	Idem
8) autorizzare da promuovere e sostenere in qualsiasi giudizio, salvo il disposto dell'art. 22, n. 8;	8) deliberare le azioni da promuovere ...
9) deliberare i tributi comunali e le relative tariffe;	Idem
10) deliberare i lavori pubblici di interesse comunale ed il concorso del Comune alla esecuzione di opere pubbliche.	Idem
11) deliberare il piano regolatore generale ed i piani particolareggiati, salva l'approvazione a sensi dell'art. 37 del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574;	Idem
12) deliberare l'assunzione diretta o la concessione dei servizi di interesse generale;	Idem
12 bis) deliberare i contratti nel limite della propria competenza;	soppresso
13) deliberare la costituzione o l'adesione a consorzi;	Idem
14) eleggere le commissioni ed i componenti di collegi di spettanza del Comune;	Idem
15) eleggere i revisori dei conti del Comune, delle amministrazioni separate, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dei consorzi tra enti locali;	Idem
16) deliberare su tutti gli altri affari demandati al consiglio da disposizione di legge o di regolamento.	16) deliberare in ordine a tutte le altre funzioni, che ai Comuni competono in base ai principi costituzionali di autonomia e di decentramento, e in generale a tutti gli affari che investono comunque un inte-

Testo della Giunta	Testo della Commissione
Art. 22	Art. 22
ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE	
La Giunta è l'organo esecutivo del Comune.	Idem
Spetta alla Giunta comunale:	Idem
1) nominare gli ausiliari ed i salariati ed adottare ogni altro provvedimento secondo l'ordinamento relativo, salva la disposizione di cui all'art. 26;	Idem
2) ordinare e liquidare le spese della parte ordinaria, nei limiti dello stanziamento di bilancio e liquidare le spese della parte straordinaria;	Idem
3) deliberare prelevamenti dal fondo di riserva;	Idem
4) deliberare sugli oggetti di cui ai numeri 4,5,7 e 12bis dell'art. 21, quando il valore non ecceda gli importi indicati al n. 4; deliberare i prestiti vincolanti il Comune fino a 5 anni, le locazioni e le conduzioni di immobili fino a 9 anni;	... ai numeri 4, 5 e 7 dell'art. 21, quando i relativi contratti non superino i valori e non eccedano le durate ivi indicati;
5) accettare lasciti e donazioni dandone comunicazione al consiglio;	Idem
6) formare i ruoli dei tributi e deliberare i ruoli delle entrate patrimoniali;	Idem
7) emanare ordinanze generali e particolari nelle materie di sua competenza;	Idem
8) deliberare in ordine alle azioni possessorie ed a tutte le altre, da sostenere in giudizio, che non eccedano la competenza del pretore;	Idem

resse della comunità locale e che non rientrano nella competenza della Giunta e del Sindaco.

Testo della Giunta	Testo della Commissione
9) deliberare su tutti gli affari rientranti nelle funzioni proprie o delegate al Comune, che non siano riservate al Consiglio o al Sindaco;	9) deliberare su tutti gli affari demandati alla Giunta da disposizioni di legge o regolamenti.
La Giunta inoltre:	Idem
10) fissa la data delle riunioni del consiglio, anche su invito del Presidente della Giunta provinciale, o su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica, e predispone l'ordine del giorno;	Idem
11) predispone il bilancio preventivo;	Idem
12) compie gli studi preparatori degli affari da sottoporre alle deliberazioni del consiglio.	... sottoporre alla deliberazione del consiglio.

Art. 23

Art. 23

VIGILANZA SULLE ISTITUZIONI

Spetta al consiglio comunale di vigilare sulle istituzioni a favore della generalità degli abitanti del Comune e delle frazioni. Ove tali istituzioni non abbiano una amministrazione propria, questa è nominata dal consiglio comunale.

... del Comune o delle frazioni ...

I revisori dei conti e i rappresentanti del Comune riferiscono almeno una volta all'anno sulla loro attività.

Art. 24

Art. 24

DELIBERAZIONI URGENTI
DELLA GIUNTA COMUNALE

La Giunta comunale può adottare, sotto la sua responsabilità, le deliberazioni altrimenti di competenza del consiglio, quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione e sia dovuta a cause nuove e posteriori all'ultima riunione consiliare.

Idem

Testo della Giunta

Testo della Commissione

Non possono formare oggetto di deliberazione d'urgenza l'approvazione del bilancio e del conto consuntivo e quelle per le quali è richiesta una maggioranza qualificata.

Le deliberazioni di urgenza devono essere sottoposte al consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva. Rimangono salvi gli effetti dell'atto amministrativo fino al momento della negata ratifica.

Art. 25

DEL SINDACO

Il Sindaco è capo dell'amministrazione comunale. E' Ufficiale del Governo e, a norma della legge dello Stato, presta giuramento dinanzi al Commissario del Governo entro un mese dalla sua elezione, di essere fedele alla Repubblica Italiana e di osservare la Costituzione, lo Statuto di autonomia e le leggi dello Stato, della Regione e della Provincia, nonchè di adempiere le sue funzioni al solo scopo del bene pubblico; se ricusa di giurare è dichiarato decaduto dall'ufficio.

Art. 26

ATTRIBUZIONI DEL SINDACO
QUALE CAPO
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, rappresenta il Comune e:

- 1) ripartisce tra gli Assessori gli affari del Comune con facoltà di delegare la firma dei provvedimenti relativi;
- 2) coordina l'attività degli Assessori e sovrintende agli uffici, ai servizi ed alle istituzioni comunali;

Idem

Le deliberazioni di urgenza devono, a pena di decadenza essere sottoposte al consiglio per la ratifica, nella prima riunione successiva da tenersi non oltre il ventesimo giorno. Rimangono ...

Art. 25

... bene pubblico. Se ricusa ...

Art. 26

Idem

Idem

Idem

Testo della Giunta	Testo della Commissione
3) dirama gli avvisi di convocazione del consiglio, lo presiede e, in caso di urgenza lo convoca;	Idem
4) convoca e presiede la Giunta comunale;	Idem
5) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e a quelle della Giunta;	Soppresso
6) rappresenta il Comune in giudizio e promuove gli atti conservativi dei diritti del Comune;	Idem
7) presiede agli incanti e stipula i contratti;	Idem
8) provvede per la trasmissione alla Giunta provinciale, nei termini prescritti, di copia delle delibere adottate dal consiglio e dalla Giunta, soggette a controllo;	Idem
9) firma i mandati di pagamento, assieme al segretario e al ragioniere, ove esiste, e dispone i pagamenti sul fondo economato;	Idem
10) rilascia attestati di notorietà, di famiglia, certificati di povertà e gli altri atti attribuiti alla amministrazione comunale;	Idem
11) sospende in linea cautelare il personale del Comune, riferendone alla Giunta o al consiglio, secondo le rispettive competenze, nella prima riunione successiva al provvedimento.	Idem
Il Sindaco può delegare per iscritto a singoli Assessori determinate attribuzioni.	Idem

Art. 27

RILASCIO DI CERTIFICATI

In caso di rifiuto da parte del Sindaco al rilascio di atti, certificati e di attestati previsti dalla legge, o di errori contenuti in tali documenti, è ammesso ricorso alla Giunta provinciale.

Art. 27

Idem

Testo della Giunta

Testo della Commissione

Ove il ricorso sia accolto, il Sindaco deve provvedere in conformità alle decisioni della Giunta provinciale.

Ove sia accolto il ricorso, il Presidente della Giunta provinciale provvede al rilascio del documento e alle dovute rettifiche.

Art. 28

Art. 28

PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI
ED URGENTI

Il Sindaco adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materie edilizia, polizia locale e igiene per motivi di sanità e di sicurezza pubblica e fa eseguire gli ordini relativi. Ove il Sindaco non provveda o dove sono interessati due o più Comuni, provvede il Presidente della Giunta provinciale con propria ordinanza o a mezzo di commissario.

Il Sindaco adotta i provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato e), nonchè i provvedimenti contingibili ed urgenti ...

Salvi i casi di impossibilità dovuta all'urgenza, tali provvedimenti debbono essere notificati agli interessati con ingiunzione di eseguire gli ordini entro un congruo termine. Decorso tale termine, gli ordini sono eseguiti d'ufficio a spese degli interessati senza pregiudizio della azione penale, qualora il fatto costituisca reato.

Idem

La nota delle spese è resa esecutiva dal Presidente della Giunta provinciale sentiti gli interessati ed è rimessa dal Sindaco all'esattore per la riscossione, nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Idem

Contro i provvedimenti di cui al presente articolo è ammesso ricorso a norma delle leggi dello Stato.

... è ammesso ricorso giurisdizionale a norma ...

Testo della Giunta

Testo della Commissione

Art. 29

Art. 29

PROPOSTE - INTERROGAZIONI -
MOZIONI

L'iniziativa delle proposte da sottoporre al consiglio comunale spetta al Sindaco, alla Giunta e ad ogni consigliere. Le proposte sono iscritte nell'avviso di convocazione nell'ordine di presentazione.

I consiglieri comunali hanno il diritto di interrogazione e di mozione in seno al consiglio.

Il Consiglio comunale può regolare l'esercizio delle proprie funzioni con regolamento, approvato dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Idem

I consiglieri comunali hanno diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione in seno al Consiglio. La risposta all'interrogazione e all'interpellanza deve essere data nella prima riunione conseguente alla successiva convocazione del consiglio comunale.

Il consiglio comunale deve regolare l'esercizio delle ...

CAPO II - ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI DEL COMUNE

Art. 30

Art. 30

CONVOCAZIONE
ED ORDINE DEL GIORNO

La riunione del consiglio comunale deve aver luogo entro dieci giorni dalla richiesta di un quinto dei consiglieri o dall'invito del Presidente della Giunta provinciale.

L'avviso, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, alla dimora dei consiglieri o al domicilio eletto nel Comune. Nei casi di urgenza basta che l'avviso sia consegnato ventiquat-

Idem

Testo della Giunta

Testo della Commissione

tro ore prima. La consegna deve risultare da attestazione del messo comunale; contemporaneamente l'avviso con l'elenco deve essere comunicato alla Giunta provinciale.

L'elenco degli oggetti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale, deve, a cura del segretario, essere pubblicato all'albo comunale contemporaneamente alla spedizione dell'avviso di convocazione.

Art. 31

VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI
DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA

I Consigli comunali non possono deliberare se non interviene la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune; però nella seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purchè intervengano:

- a) consiglieri se al Comune ne sono assegnati 40;
- b) consiglieri se al Comune ne sono assegnati 30;
- c) consiglieri se al Comune ne sono assegnati 20;
- d) consiglieri se al Comune ne sono assegnati 15;

Alla prima convocazione il Consiglio può solo deliberare sugli oggetti contenuti nell'avviso. Alla seconda convocazione il Consiglio può solo deliberare sugli oggetti compresi nell'avviso di prima convocazione.

... Giunta provinciale. Nel periodo compreso fra il giorno di ricevimento dell'avviso e quello fissato per l'adunanza, ogni consigliere ha diritto di esaminare, nella sede comunale, gli atti relativi alle singole proposte iscritte all'ordine del giorno.

Art. 31

Idem

Testo della Giunta

Testo della Commissione

La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei membri effettivi o supplenti e comunque con non meno di tre.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta non si computano i consiglieri che prima della votazione si siano allontanati dalla sala.

Art. 32

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata sia altrimenti stabilito.

Le elezioni della Giunta, del Sindaco, dei Revisori dei conti, delle Commissioni e dei componenti di collegi e la deliberazione del bilancio preventivo, del rendiconto e dell'ordinamento del personale devono essere fatte in seduta pubblica. La seduta deve essere segreta quando si tratti di questioni che importino apprezzamento di qualsiasi genere su persone.

Le sedute della Giunta comunale sono pubbliche.

Art. 33

ASTENSIONE DALLE DELIBERAZIONI

I componenti di Organi collegiali debbono astenersi dal prendere parte a deliberazioni riguardanti liti, o interessi propri, di enti, imprese o stabilimenti da essi rappresentati o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza o per i quali prestano la loro opera. Lo stesso divieto vale per la partecipazione alle deliberazioni riguardanti liti od interessi di parenti o affini sino al quarto grado o del coniuge. Il divieto importa anche l'obbligo di allontanarsi

Art. 32

Idem

Idem

Soppresso

Art. 33

Idem

Testo della Giunta	Testo della Commissione
dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.	
Le disposizioni del comma precedente si applicano anche al Segretario.	Idem
Il Sindaco e gli Assessori non possono presiedere il Consiglio comunale quando questo tratti il conto consuntivo, alla cui gestione hanno partecipato. Il consiglio elegge un Presidente temporaneo.	Idem
I contravventori alle norme di cui sopra, salvo le eventuali sanzioni penali in presenza di reato, decadono dalla carica elettiva rivestita ed il Segretario è deferito dalla Giunta provinciale alla competente autorità per le conseguenti sanzioni disciplinari.	Idem
La Giunta provinciale per delega accerta le infrazioni alle norme di cui al presente articolo, pronuncia l'annullamento della deliberazione e promuove la decadenza degli interessati dalla carica di consigliere o di Assessore o di Sindaco.	La Giunta provinciale accerta le infrazioni ...
Art. 34	Art. 34
POTERE DISCREZIONALE DEL PRESIDENTE	
Chi presiede l'adunanza del consiglio e della Giunta è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, la osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.	... di potere per mantenere ...
Può, nelle sedute pubbliche, dopo opportuni avvertimenti, ordinare la espulsione dall'auditorio di chiunque sia causa di disordini ed avvalersi, se occorre, della forza pubblica.	... l'adunanza; su richiesta di un quinto dei consiglieri la decisione di scioglimento deve essere sottoposta a votazione.
Tali provvedimenti devono essere motivati e trascritti nel processo verbale.	Può nelle sedute ...
	Idem

Testo della Giunta

Testo della Commissione

Art. 35

Art. 35

FUNZIONI DI SEGRETARIO

Le deliberazioni dei Consigli comunali e delle Giunte municipali sono adottate con l'assistenza del Segretario comunale.

Idem

I Consigli comunali e le Giunte municipali possono incaricare uno dei propri membri di svolgere, in sostituzione del Segretario comunale, le funzioni di segretario per deliberare sopra determinati oggetti. In tal caso occorre farne espressa menzione nel verbale, senza specificarne i motivi.

Art. 36

Art. 36

DELLA VOTAZIONE

I consiglieri votano ad alta voce per appello nominale o per alzata di mano; si prendono a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone o quelle per le quali viene fatta richiesta da almeno un quinto dei presenti.

Idem

Le deliberazioni sono adottate col voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge prescriva una maggioranza qualificata.

Il Presidente della adunanza constata e proclama l'esito delle votazioni. Nelle adunanze consiliari egli è assistito da due scrutatori, scelti dal consiglio tra i propri componenti.

Art. 37

Art. 37

VERBALI DELLE DELIBERAZIONI

I verbali delle deliberazioni del consiglio e della Giunta devono contenere i nomi dei membri presenti alla votazione, i punti principali della discussione ed il risultato della vota-

Idem

Testo della Giunta

Testo della Commissione

zione. Nel verbale del consiglio è fatta menzione dei consiglieri assenti e non giustificati.

Ogni membro del consiglio comunale ha diritto che nel verbale si faccia constatare il suo voto. A prescindere da tale constatazione il verbale delle sedute non pubbliche può contenere soltanto il dispositivo della deliberazione ed il risultato della votazione.

I verbali del consiglio sono firmati dal Presidente, da due consiglieri, e dal segretario o da chi ne esercita le funzioni. I verbali della Giunta sono firmati dal Sindaco, da un Assessore e dal Segretario e sono conservati agli atti del Comune.

Art. 38

DELIBERAZIONI COMPORANTANTI SPESE

Le deliberazioni che importano spese debbono indicare l'ammontare di esse e la relativa imputazione al bilancio.

Quelle per lavori od acquisti devono indicare il modo di esecuzione ed essere corredate di appositi progetti, perizie o preventivi; questi ultimi possono essere redatti anche in forma sommaria, quando si tratti di forniture o lavori di lieve importanza, la cui spesa presunta non superi le Lire 500.000.

I progetti, le perizie, i preventivi e i relativi contratti possono essere modificati solo dagli organi che li hanno deliberati.

Art. 39

DELIBERAZIONI DI MODIFICA
E REVOCA DI QUELLE PRECEDENTI

E' illegittima ogni deliberazione che importi modifiche o revoca di deliberazioni prece-

... il suo voto. Il verbale delle sedute ...

... deliberazione, il risultato della votazione, e, su richiesta, la constatazione del voto.

... dal Presidente, da un consigliere designato e dal segretario o ...

... e dal Segretario. Essi sono ...

Art. 38

Idem

... o lavori, la cui spesa ...

Idem

Art. 39

Idem

Testo della Giunta

Testo della Commissione

denti, ove in essa non sia fatta espressa menzione della revoca o modifica.

Art. 40

PUBBLICAZIONE
DELLE DELIBERAZIONI

Ogni Comune deve avere un albo per la pubblicazione delle deliberazioni e degli altri atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. Le deliberazioni del consiglio e della Giunta devono essere pubblicate, almeno per estratto contenente la parte dispositiva, mediante affissione all'albo comunale, entro 8 giorni dalla data dell'atto, e per 8 giorni consecutivi. Se il Comune consta di località sparse oppure è diviso in frazioni o quartieri, il consiglio comunale determina in quali altri luoghi debba eseguirsi nello stesso periodo di tempo la pubblicazione. I regolamenti comunali, dopo il controllo della Giunta provinciale, entrano in vigore in seguito a pubblicazione per 15 giorni consecutivi. Il bilancio e i regolamenti durante la pubblicazione della relativa delibera, sono depositati nella segreteria del Comune, a disposizione del pubblico. Il segretario comunale è responsabile della pubblicazione.

La raccolta dei verbali di tutte le deliberazioni, dei regolamenti comunali e delle tariffe, deve essere tenuta dall'ufficio comunale a disposizione del pubblico, perchè possa prendere cognizione; ogni elettore durante le ore d'ufficio può avere copia in carta semplice delle deliberazioni, dei regolamenti e delle tariffe, previo pagamento dei diritti di segreteria.

Art. 40

Idem

... del pubblico. La pubblicazione deve essere fatta in modo da essere facilmente leggibile. Il segretario ...

Idem

Testo della Giunta	Testo della Commissione
<p data-bbox="459 488 561 521">Art. 41</p> <p data-bbox="357 544 663 577">MESSO COMUNALE</p>	Art. 41
<p data-bbox="197 622 823 701">Ogni Comune ha uno o più messi. Il messo deve essere maggiorenne.</p> <p data-bbox="197 712 823 981">Il messo comunale è autorizzato a notificare gli atti delle rispettive amministrazioni per i quali non siano prescritte speciali formalità. I messi dei Comuni possono anche notificare atti nell'interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta. I referti del messo fanno sede sino a querela di falso.</p>	Idem
<p data-bbox="459 1025 561 1059">Art. 42</p> <p data-bbox="242 1081 775 1115">STATISTICHE ED INFORMAZIONI</p>	Art. 42
<p data-bbox="197 1160 823 1473">I Comuni, gli enti ed istituti locali di cui all'art. 46 sono tenuti a fornire alla Regione e alla Provincia dati statistici ed informazioni che interessano le medesime o che si riferiscono alle attività dei Comuni e degli enti ed istituti locali e ad eseguire le indagini che in merito vengono loro affidate dalla Regione o dalla Provincia.</p>	Idem
<p data-bbox="459 1518 561 1552">Art. 43</p> <p data-bbox="197 1574 823 1653">SPESE PER FUNZIONI DELEGATE E SERVIZI REGIONALI E PROVINCIALI</p>	Art. 43
<p data-bbox="197 1697 823 1933">L'onere delle spese per l'esercizio di funzioni delegate ai Comuni ed agli enti locali, a sensi dell'art. 14 dello Statuto di autonomia, resta a carico della Regione o della Provincia. La legge di delega regola i conseguenti rapporti finanziari.</p>	Idem
<p data-bbox="197 1944 823 2011">Le spese per i servizi nell'interesse e per conto della Regione o della Provincia sono li-</p>	

Testo della Giunta

Testo della Commissione

quidate in via forfettaria dalle rispettive Giunte su stanziamenti dei relativi bilanci concernenti l'oggetto del servizio.

Art. 44

COMPOSIZIONE E ATTRIBUZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

In caso di scioglimento o di decadenza del Consiglio comunale, l'amministrazione è affidata ad una Commissione di tre membri per i Comuni aventi più di 3.000 abitanti, e a un Commissario per gli altri Comuni, scelti fra gli elettori del Comune. La nomina della Commissione o del Commissario è fatta dalla Giunta regionale qualora la Giunta provinciale non vi provveda entro otto giorni dalla data del provvedimento di scioglimento rispettivamente da quella di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della legge modificatrice delle circoscrizioni comunali o, nel caso previsto dalla lett. b) dell'art. 15 della delibera dichiarativa della decadenza.

Nella provincia di Bolzano, per la nomina delle amministrazioni straordinarie e per la sostituzione di coloro che dalla disciolta rappresentanza furono chiamati ad esercitare funzioni pubbliche, deve tenersi conto della consistenza dei gruppi linguistici quali erano rappresentati nel disciolto Consiglio comunale. In ogni caso il Presidente della Commissione o rispettivamente il Commissario unico vengono scelti fra le persone appartenenti al gruppo linguistico che nel Consiglio aveva la maggioranza.

La Commissione elegge nel suo seno il Presidente, il quale, al pari del Commissario unico, esercita le attribuzioni del Sindaco. La Commissione ed il Commissario unico adotta-

Art. 44

... è fatta dalla Giunta provinciale entro dieci giorni dalla data ...

Idem

Idem

Testo della Giunta

Testo della Commissione

no i provvedimenti di competenza della Giunta comunale e quelli di carattere improrogabile. Questi ultimi perdono la loro efficacia ove non siano ratificati dal Consiglio comunale entro un mese dalla sua convocazione.

Art. 45

SOSTITUZIONE DI ELETTI
A SPECIALI FUNZIONI

Le amministrazioni straordinarie dei Comuni provvedono alla nomina, da farsi tra gli eleggibili a consigliere, di coloro che eserciteranno speciali funzioni per le quali la legge espressamente richiede la qualità di consigliere.

Le persone così nominate durano in carica finchè non vengono regolarmente sostituite dai rispettivi Consigli.

Art. 45

Le amministrazioni straordinarie dei Comuni possono provvedere alla sostituzione, con nomina da farsi tra gli eleggibili a consigliere, di coloro che esercitano speciali funzioni per le quali la legge espressamente richiede tale qualità.

Idem

TITOLO III. - DEI CONTROLLI

Art. 46

POTERE DI CONTROLLO
DELLA GIUNTA PROVINCIALE

La Giunta provinciale esercita il controllo sui Comuni, sui consorzi, sulle amministrazioni frazionali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sulle aziende di cura, soggiorno e turismo, e sugli altri enti e istituti locali, secondo le norme della legge regionale.

Sulle aziende di cui al T.U. 15 ottobre 1925, n. 2578, il controllo è esercitato indirettamente mediante il controllo sugli atti del Comune. I rilievi del Consiglio comunale di cui

Art. 46

... le norme del presente titolo, ferme restando, per gli enti diversi dai Comuni e dai Consorzi, le disposizioni concernenti gli atti soggetti a controllo di legittimità e di merito.

La Giunta provinciale conosce dei ricorsi

Testo della Giunta

Testo della Commissione

al secondo comma dell'art. 16 della legge citata, sono vincolanti per l'azienda.

avverso i provvedimenti dei Comuni e degli altri enti ed istituti locali di cui al 1° comma, in tutti i casi nei quali leggi dello Stato attribuiscono tali poteri alla Giunta provinciale amministrativa in sede amministrativa.

Art. 47

Art. 47

CONTROLO DI LEGITTIMITA'

Le deliberazioni del consiglio e della Giunta, ad eccezione di quelle di attuazione di altre precedenti già divenute esecutive, e quelle di cui all'art. 75, debbono essere fatte pervenire in duplice copia, entro 15 giorni dalla data dell'atto, alla Giunta provinciale che ne accusa ricevuta anche restituendo una copia della deliberazione.

Qualora la Giunta provinciale venga a conoscenza di una delibera non inviata ne richiede l'invio. In questo caso i termini per controllo decorrono dalla data di ricevimento dell'atto.

Le deliberazioni soggette al solo controllo di legittimità diventano esecutive decorsi 15 giorni dalla data in cui siano pervenute alla Giunta provinciale, salvo che entro tale termine la Giunta stessa non abbia dato notizia, anche telegrafica, dell'avvenuto annullamento o non abbia chiesto elementi integrativi di giudizio a sensi dell'art. 49. Il provvedimento deve essere motivato e deve essere trasmesso al Comune entro 10 giorni dalla comunicazione dell'annullamento. In difetto, la deliberazione diventa esecutiva. Le deliberazioni diventano esecutive prima che sia decorso tale termine, qualora la Giunta provinciale abbia comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità anche in

... esecutive, e di quelle ...

... inviata in termine, ne richiede occorrendo l'invio e accerta le responsabilità. In questo caso, salve le sanzioni a carico dei responsabili a norma di legge, i termini per ...

Idem

Testo della Giunta

Testo della Commissione

via di restituzione per ricevuta di copia della deliberazione.

In caso di urgenza le deliberazioni di cui al comma precedente, possono essere dichiarate immediatamente esecutive col voto della maggioranza dei membri in carica del collegio deliberante, fermo restando l'obbligo della pubblicazione a norma dell'art. 40 e dell'invio, a scanso di decadenza, nel termine di otto giorni, alla Giunta provinciale. Tale facoltà non esime il collegio deliberante dalla responsabilità di cui all'art. 252, secondo comma, T.U. 1934.

... deliberante dalle responsabilità previste dalla legge.

Art. 48

Art. 48

CONTROLLO DI MERITO

Le deliberazioni dei consigli comunali e delle Giunte comunali soggette a controllo anche di merito, diventano esecutive qualora, entro 30 giorni dal ricevimento, la Giunta provinciale non faccia pervenire, con provvedimento motivato, la richiesta di riesame, all'organo normalmente competente.

Idem

Ove tale organo confermi la deliberazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, essa diventa esecutiva dopo la pubblicazione ed il controllo di legittimità. La deliberazione non può essere annullata per vizio di legittimità già esistente nella prima deliberazione. Alla conferma della deliberazione l'ente non può procedere durante il periodo di amministrazione straordinaria.

Idem

Sono sottoposte al controllo di merito le deliberazioni riguardanti gli oggetti di cui ai numeri 1, 3, 4, 5, 7, 9, 12 e 12 bis, dell'art. 21 e quelle per le quali la legge lo prescrive.

... di cui ai numeri 1, 3, 4, 5, 7, 9 e 12 dell'art. 21.

Testo della Giunta

Testo della Commissione

Art. 49

Art. 49

RICHIESTA DI ELEMENTI DI GIUDIZIO

Il Presidente della Giunta provinciale può chiedere, entro 15 giorni dal ricevimento della deliberazione, elementi integrativi di giudizio. In tal caso i termini di cui agli artt. 47 e 48 decorrono dalla data dell'effettivo ricevimento degli atti, attestata nella ricevuta rilasciata dal Presidente della Giunta provinciale o da un funzionario delegato.

Idem

Le deliberazioni si intendono decadute qualora il Comune non ottemperi, entro 30 giorni dal ricevimento, alla richiesta del Presidente della Giunta provinciale.

Art. 50

Art. 50

TERMINI SPECIALE

I termini di cui agli artt. 47 e 48 sono raddoppiati per le deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e dei regolamenti, o quando per l'esercizio del controllo, la legge prescrive l'audizione di un organo tecnico. In quest'ultimo caso, qualora il parere non pervenga tempestivamente, la Giunta provinciale può prescindere, oppure fissare un nuovo termine fino al massimo di un mese, dandone comunicazione al Comune.

Idem

I termini di cui al primo comma e quelli previsti all'art. 48, non si applicano per i bilanci deficitari, per i quali venga chiesta integrazione a sensi della L.R. 31 dicembre 1955, n. 32.

Testo della Giunta

Testo della Commissione

Art. 51

Art. 51

CONTROLLI SULLE
DELIBERAZIONI ADOTTATE NEL-
L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE

Le deliberazioni adottate dal Comune e dagli Enti locali nelle materie ad essi delegate dalla Regione o dalla Provincia ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, sono trasmesse, entro quindici giorni, alla Giunta provinciale ed anche alla Giunta regionale qualora la delega sia stata disposta dalla Regione, e diventano esecutive a norma delle disposizioni precedenti.

La Giunta regionale, ove ritenga una deliberazione non conforme alla legge, trasmette le sue osservazioni al Presidente della Giunta provinciale ed all'ente che ha adottato la deliberazione.

La Giunta regionale e la Giunta provinciale possono sempre sostituirsi al Comune ed agli altri enti locali nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inerzia o violazione delle leggi o delle direttive regionali o provinciali.

Idem

Idem

... o provinciali. Le direttive devono essere deliberate dalla Giunta regionale, rispettivamente dalle Giunte provinciali e pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione; esse costituiscono atti amministrativi definitivi.

Art. 52

Art. 52

ESCLUSIVITA' DEL CONTROLLO
DELLE GIUNTE PROVINCIALI

ESCLUSIVITA' DEL CONTROLLO
DELLE GIUNTE PROVINCIALI E
DELLA GIUNTA REGIONALE

I regolamenti comunali sono sottoposti al controllo della Giunta provinciale. Sono fatte salve eventuali norme di attuazione per il coordinamento nelle materie di competenza dello Stato.

Nelle materie di competenza legislativa della Regione e delle Province di Trento e Bolzano, i controlli di legittimità e di merito sugli atti degli enti ed istituti locali, nonchè i poteri di inchiesta, di controllo straordinario sugli or-

Testo della Giunta

Testo della Commissione

Nelle materie di competenza legislativa delle Province di Trento e Bolzano, il controllo della Giunta provinciale sui provvedimenti dei Comuni, dei consorzi e delle amministrazioni frazionali, comprendono qualsiasi altro tipo di controllo comunque denominato, salvo quanto dovesse venir stabilito da future norme legislative.

Art. 53

DEFINITIVITA' DEI PROVVEDIMENTI

I provvedimenti di annullamento emessi dalla Giunta provinciale nell'esercizio del controllo di legittimità sugli atti dei Comuni, loro Consorzi, e delle amministrazioni frazionali, sono definitivi.

Le deliberazioni dei Comuni, loro Consorzi e delle amministrazioni frazionali comunque divenute esecutive, sono provvedimenti definitivi.

Art. 54

CONSULENZA, ASSISTENZA E
POTERE DI INCHIESTA

La Giunta provinciale dispone visite saltuarie e periodiche di assistenza e consulenza al fine di assicurare il buon andamento degli enti ed istituti locali. Sono fatte salve eventuali norme di attuazione per il coordinamento nelle materie di competenza dello Stato.

La Giunta provinciale ed il suo Presidente, il Consiglio comunale, la Giunta comunale ed il Sindaco, nonchè gli organi di amministrazione dei consorzi possono, nell'esercizio delle

gani, attribuiti dalla presente legge, dalle norme di attuazione dello Statuto e da leggi speciali regionali e provinciali alle Giunte provinciali ed alla Giunta regionale, sostituiscono tutti i poteri di vigilanza e di controllo da qualsiasi altra autorità e sotto qualsiasi forma esercitato.

Sono fatte salve eventuali norme di attuazione per il coordinamento nelle materie di competenza dello Stato.

Art. 53

I provvedimenti di annullamento per vizio di legittimità e di controllo sostitutivo delle Giunte provinciali e quelli di controllo straordinario della Giunta regionale sugli organi, sono definitivi.

Le deliberazioni degli enti e istituti locali comunque divenute esecutive sono provvedimenti definitivi.

Art. 54

Idem

... possono nell'ambito delle loro attribuzioni ...

Testo della Giunta

Testo della Commissione

loro attribuzioni, ordinare inchieste. Le spese per le inchieste ordinate dalla Giunta provinciale o dal suo Presidente, sono liquidate dall'organo che ha disposto l'inchiesta e sono a carico dell'ente ispezionato.

... l'inchiesta e possono essere poste a carico dell'ente ispezionato.

Art. 55

Art. 55

CONTROLLO SOSTITUTIVO

La Giunta provinciale invia appositi Commissari presso gli enti locali per compiere, in caso di ritardo o di omissione da parte degli organi ordinari, previamente invitati a provvedere dal Presidente della Giunta provinciale, atti obbligatori per legge o eseguire impegni validamente assunti. Qualora gli organi medesimi non possano per qualsiasi ragione funzionare, il Commissario è nominato dalla Giunta regionale, sentita la Giunta provinciale. La durata in carica del Commissario non può eccedere il termine di un mese, salvo proroga fino a tre mesi, per gravi e giustificati motivi di carattere amministrativo.

... validamente assunti, e per reggere gli enti stessi, qualora non possano per qualsiasi ragione funzionare. La durata in carica ...

Le spese per il Commissario sono a carico dell'ente, salvo rivalsa sugli amministratori eventualmente responsabili.

Art. 56

Art. 56

PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI
ED URGENTI

Il Presidente della Giunta provinciale, oltre le ordinanze di urgenza nell'esercizio della funzione sostitutiva di cui all'art. 28, può emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di edilizia, polizia locale ed igiene, per motivi di sanità o di sicurezza pub-

Idem

Testo della Giunta

Testo della Commissione

blica, interessanti l'intera provincia o più Comuni della medesima.

Le ordinanze di urgenza del Presidente della Giunta provinciale, sono eseguite in via amministrativa indipendentemente dall'eventuale azione penale. Quando gli interessati non vi ottemperino, sono adottate, previa diffida, da notificarsi almeno tre giorni prima, salvo i casi di indifferibilità, le misure necessarie per la esecuzione d'ufficio, compreso l'impiego della forza pubblica.

La nota delle spese è resa esecutoria dal Presidente della Giunta provinciale ed è rimessa all'esattore, che ne fa riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Le contravvenzioni alle ordinanze emesse dal Presidente della Giunta provinciale, sono punite a norma di legge.

TITOLO IV - PATRIMONIO E FINANZA
CAPO I - PATRIMONIO

Art. 57

Art. 57

BENI COMUNALI

I beni comunali si distinguono in beni demaniali e patrimoniali. Alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni comunali si deve provvedere con i mezzi del bilancio.

Nella alienazione dei beni patrimoniali deve curarsi che il reddito complessivo dei beni comunali non subisca diminuzioni; il ricavo deve essere impiegato in beni patrimoniali o nella estinzione straordinaria di debiti o per diminuire il fabbisogno di mutui per spese straordinarie.

Idem

Nella amministrazione dei beni patrimoniali deve curarsi che il reddito complessivo dei beni comunali non subisca diminuzioni; in particolare il ricavo deve ...

Testo della Giunta

Testo della Commissione

Art. 58

Art. 58

INVENTARIO

L'amministrazione comunale deve formare e tenere al corrente un inventario dei beni demaniali e patrimoniali distinti in beni mobili ed immobili, disponibili ed indisponibili, completato da un elenco degli atti relativi ai beni medesimi. Per i beni patrimoniali destinati ad un pubblico servizio, nell'inventario dovrà essere fatta menzione del servizio medesimo.

Idem

Distinti da quelli del Comune debbono tenersi separati inventari per:

- a) ciascuna delle istituzioni o delle aziende speciali amministrate dal Comune;
- b) ciascuna frazione avente patrimonio separato;
- c) ciascuna frazione avente amministrazione separata dei beni di uso civico.

Gli inventari devono essere riveduti ad ogni cambiamento dell'amministrazione dalla Giunta comunale, entro due mesi dalla sua nomina. Essi sono firmati dal Sindaco, dal Segretario e, ove esistano, dal ragioniere e dall'economista.

Art. 59

Art. 59

DELIBERAZIONI SUI CONTRATTI

Le deliberazioni del consiglio e della Giunta che autorizzano la stipulazione di contratti devono contenere lo schema del contratto o comunque gli elementi essenziali dello stesso.

Le deliberazioni del consiglio e della Giunta che comportino la stipulazione ...

In nessun contratto per forniture, trasporti o lavori, si può stipulare l'obbligo di fare pagamenti, se non in ragione dell'opera

Idem

Testo della Giunta

Testo della Commissione

prestata o della materia fornita, tranne i casi di inderogabili necessità.

Gli amministratori debbono astenersi dal prendere parte a servizi, esazioni, forniture od appalti nell'interesse del Comune o delle istituzioni ed aziende amministrare dal medesimo. A carico dei contravventori si applicano le norme di cui all'ultimo comma dell'art. 34

Art. 60

ASTA PUBBLICA
LICITAZIONE TRATTATIVA PRIVATA

I contratti del Comune che riguardano alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti di opere, devono di regola essere preceduti da pubblici incanti. E' consentita la licitazione privata quando si tratti:

- a) per i Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti:
- 1) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le Lire 10.000.000;
 - 2) di spesa che non superi annualmente le Lire 2.000.000 ed il Comune non resti obbligato oltre 5 anni;
 - 3) di locazione di fondi rustici, fabbricati ed altri immobili, se il canone annuo non superi le Lire 1.000.000 e la durata del contratto non ecceda i 9 anni;
- b) per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti:
- 1) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le Lire 5.000.000.
 - 2) di spesa che non superi annualmente le Lire 1.000.000 ed il Comune non resti vincolato oltre 5 anni;

Soppresso

Art. 60

Idem

Testo della Giunta

Testo della Commissione

- 3) di locazione di fondi rustici, fabbricati ed altri immobili, se il canone annuo non superi le Lire 500.000 e la durata del contratto non ecceda i 9 anni;
- c) per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti:
- 1) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le Lire 2.500.000;
 - 2) di spesa che non superi annualmente le Lire 500.000 ed il Comune non resti obbligato oltre 5 anni;
 - 3) di locazione di fondi rustici, fabbricati ed altri immobili, se il canone annuo non superi le Lire 250.000 e la durata del contratto non ecceda i 9 anni.

E' consentita la trattativa privata se i valori di cui al comma precedente siano inferiori ad un quarto. La licitazione e la trattativa privata non sono ammesse se per lo stesso oggetto vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassano i limiti di valore stabiliti.

Quando sia andata deserta l'asta è consentita la licitazione o trattativa privata, purchè le condizioni del contratto non subiscano variazioni in danno del Comune.

Il Consiglio comunale può, allorchè ricorrano circostanze eccezionali, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune, deliberare la licitazione o la trattativa privata in caso di evidente necessità o convenienza. In tale caso, quando si tratti di lavori pubblici, l'invito alla licitazione privata dovrà venire esteso ad almeno cinque ditte. Le deliberazioni relative a contratti di cui al presente comma sono sottoposte al controllo di merito.

Testo della Giunta	Testo della Commissione
Art. 61	Art. 61
PARERE DI ORGANI TECNICI	
Sui progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche del Comune, deve essere sentito il parere in linea tecnica ed economica:	Idem
a) dell'Assessorato provinciale dei lavori pubblici, se il loro importo superi le Lire 2.000.000 per i Comuni fino a 10.000 abitanti, le Lire 5.000.000 per gli altri Comuni;	... se il loro importo superi le Lire 5.000.000;
b) del Comitato tecnico provinciale di cui alla legge regionale 16 dicembre 1955, n. 28, se il loro importo sia compreso tra le Lire 20.000.000 e le Lire 50.000.000.	Idem
c) del Comitato tecnico regionale di cui alla legge regionale 16 dicembre 1955, n. 28, se l'importo superi le Lire 50.000.000.	Idem
Quando si tratti di progetti parziali, il parere è richiesto all'organo competente a norma del comma precedente per l'opera complessiva, salvo che tali progetti costituiscano esecuzione di un progetto di massima, sul quale tale organo abbia già espresso parere favorevole; in questo caso il progetto parziale deve riportare il parere favorevole dell'organo competente per valore.	Idem
Art 62	Art. 62
CONSENSO PREVENTIVO PER ESECUZIONE DI OPERE	
Chiunque intenda eseguire opere che possano comunque interessare la sicurezza e la solidità di costruzioni di cui le leggi pongano spese di ripristini a carico, anche eventuali di enti	Idem

Testo della Giunta

Testo della Commissione

pubblici locali, deve ottenere il consenso preventivo dell'Ente interessato.

L'inosservanza di tale regola dà diritto all'Ente di ottenere dal giudice l'immediata inibizione del prosieguo delle opere, salvo l'azione per risarcimento di danni.

Il consenso è dato o negato con deliberazione della Giunta comunale.

Art. 63

Art. 63

APPALTO A CONCORSO

Per lavori o forniture che richiedano competenza o mezzi di esecuzione speciali, può essere deliberato a maggioranza dei componenti l'organo collegiale competente l'invito a ditte ritenute idonee di presentare, secondo norme di massima, i progetti tecnici e le condizioni di esecuzioni, demandando l'esame ad una Commissione.

L'aggiudicazione dell'appalto è riservata al Consiglio od alla Giunta secondo la rispettiva competenza per valore.

... di esecuzioni, con facoltà di demandarne l'esame ad una ...

Idem

Art. 64

Art. 64

ACCENSIONE DI MUTUI

Il Comune può contrarre mutui per spese straordinarie a sensi dell'art. 70 soltanto se le medesime possono essere finanziate con altri mezzi e sia garantito l'ammortamento determinando i mezzi per provvedervi, nonchè i mezzi per il pagamento degli interessi.

Sono considerati mutui anche in contratti di appalto di lavoro o forniture, nei quali sia stabilito che il pagamento sarà eseguito in più di cinque anni con o senza interessi.

... dell'art. 70, soltanto se le medesime non possono essere ...

Testo della Giunta

Testo della Commissione

Salvi i casi previsti da leggi speciali, nessun nuovo mutuo può essere contratto dal Comune se la quota annuale di ammortamento, comprensiva dell'interesse e del capitale, unita al carico già esistente per estinzione di mutui di qualunque natura precedentemente contratti, faccia giungere la spesa annua da iscriversi in bilancio ad una cifra superiore al terzo delle entrate ordinarie valutate sulla media di quelle accertate nell'ultimo quinquennio.

Gli Istituti di credito di cui all'art. 5, n. 4 dello Statuto di autonomia, possono concedere mutui anche in deroga ai loro Statuti.

Art. 65

PRESTITI PER OPERE
A CARATTERE PERMANENTE

Per il finanziamento delle opere di carattere permanente o per l'assunzione di servizi di interesse generale, il Comune può contrarre prestiti in cartelle od altri titoli negoziabili, previa autorizzazione da concedersi dalla Giunta regionale di concerto col Ministero del Tesoro. Di detta autorizzazione deve essere fatta espressa menzione sui titoli del prestito.

Per il medesimo scopo il Comune può contrarre prestiti con Istituti di Credito esteri ed enti internazionali di credito, previa autorizzazione della Giunta regionale di concerto con il Ministero del Tesoro.

Art. 66

GARANZIA DEI MUTUI

Le quote di ammortamento dei mutui contratti dal Comune possono essere garantite mediante ipoteca o con delegazioni sull'esat-

... , faccia salire la spesa ...

... nell'ultimo triennio.

Idem

Art. 65

Idem

... ed enti internazionali di credito.

Art. 66

Idem

Testo della Giunta	Testo della Commissione
tore comunale o sull'appaltatore delle imposte di consumo, con vincolo sulle seguenti entrate del Comune:	
a) sovrainposta sui terreni e fabbricati e sull'addizionale all'imposta erariale sui redditi agrari.	Idem
b) tre quinti del cespite netto dell'imposta di consumo, determinati sulla media degli incassi dell'ultimo triennio;	Idem
c) una metà del cespite netto dell'imposta sulle industrie, commercio, arti, e professioni, calcolata sulla media degli incassi dell'ultimo triennio;	Idem
d) una metà del cespite netto degli altri tributi comunali esigibili con privilegio delle imposte dirette, calcolata sulla media degli incassi dell'ultimo triennio;	Idem
e) interessi e rendite patrimoniali fisse in favore del Comune, assicurati dalla proprietà di titoli di rendita pubblica o da regolari contratti pluriennali di rendita.	Idem
	f) somme dovute dallo Stato a titolo di partecipazione al gettito dell'imposta generale sull'entrata.

Art. 67

ROGITO DI CONTRATTI

I segretari comunali possono rogare i contratti e gli atti stipulati nell'interesse del Comune a sensi delle leggi vigenti.

Nella stipulazione degli atti e dei contratti i segretari devono attenersi alle disposizioni della legge notarile. I contratti e gli atti rogati dai segretari comunali hanno, a tutti gli effetti, carattere di atto pubblico, ai sensi dell'art. 2699 e seguenti del C.C.

Art. 67

... nell'interesse del Comune.

Idem

Testo della Giunta	Testo della Commissione
<p>A cura del segretario è tenuto in ogni Comune un unico repertorio sul quale, in ordine cronologico di stipulazione, vengono registrati tutti gli atti e contratti ricevuti.</p>	Idem
Art. 68	Art. 68
PRESTAZIONI D'OPERA	
(soppresso)	Idem
CAPO II - BILANCI E CONTO CONSUNTIVO	
Art. 69	Art. 69
ESERCIZIO FINANZIARIO	
<p>Il Comune ha un proprio bilancio per l'esercizio finanziario che coincide con l'anno solare agli effetti della riscossione delle entrate accertate entro il 31 dicembre e della liquidazione e del pagamento delle spese impegnate entro la stessa data, la chiusura dei conti è potratte fino al 31 gennaio dell'anno successivo, nel quale giorno l'esercizio è definitivamente chiuso.</p>	Idem
<p>Il progetto del bilancio di previsione deve essere presentato al Consiglio comunale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. Con l'approvazione del bilancio, il Consiglio comunale autorizza la riscossione dei tributi ivi previsti.</p>	Idem
<p>Il Sindaco, qualora preveda che il bilancio non possa diventare esecutivo entro il 31 dicembre o, comunque, in caso di mancata esecutività entro tale termine, chiederà al consiglio comunale l'autorizzazione alla gestione del bilancio con riferimento a quello dell'esercizio scaduto, limitatamente ad un massimo di 3</p>	... a quello presentato, o, in mancanza a quello dell'esercizio scaduto, limitatamente ad un

Testo della Giunta	Testo della Commissione
mesi e per ciascun mese, ai dodicesimi degli articoli di parte ordinaria.	massimo di 4 mesi.
Art. 70	Art. 70
BILANCIO DI PREVISIONE	
<p>Nel bilancio di previsione devono essere comprese tutte le entrate e le spese che competono al Comune, separatamente le ordinarie dalle eventuali straordinarie. Le spese previste in bilancio devono essere contenute nel loro ammontare complessivo entro i limiti delle entrate previste dal Comune. Pertanto il bilancio deve risultare in pareggio.</p> <p>Sono ordinarie le entrate e le spese originate da cause permanenti o dipendenti dal normale andamento dell'amministrazione; sono straordinarie tutte le altre.</p> <p>I bilanci di previsione delle istituzioni ed aziende speciali amministrate, dal Comune, formano allegati del bilancio comunale. In questo è iscritta solamente la eventuale quota da attribuire al Comune o quella integrativa del bilancio speciale.</p>	Idem
Art. 71	Art. 71
SPESE DEL COMUNE	
<p>Il Comune è tenuto ad assumere le spese indispensabili per la conservazione del patrimonio, per gli uffici e gli archivi comunali, per il trattamento economico e di quiescenza del personale, per i servizi di interesse locale ed in genere per adempiere le funzioni ad essi attribuite dalla legge.</p>	<p>... economico e di assistenza e previdenza del personale ...</p>

Testo della Giunta

Testo della Commissione

Art. 72

Art. 72

ATTRIBUZIONI DEL COMUNE
IN MATERIA DI CULTO

Il Comune è tenuto ad assumere le spese per la conservazione degli edifici destinati al culto pubblico nel caso di insufficienza di altri mezzi per provvedervi.

Idem

Art. 73

Art. 73

FONDO DI RISERVA
E FONDO SPESE NON PREVISTE

Nel bilancio deve essere stanziato il fondo di riserva, non superiore al 4% delle entrate ordinarie per coprire eventuali deficienze degli stanziamenti della parte ordinaria.

... superiore al 5% delle ...

Può essere stanziato, nel limite del 2% delle entrate ordinarie, anche il fondo per spese non previste, da erogarsi soltanto per spese di carattere meramente accidentale, che non richiedano, per la loro entità o natura, speciale stanziamento in bilancio.

... del 3% delle entrate ...

Art. 74

Art. 74

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

L'esazione dei tributi comunali ha luogo con la procedura e i privilegi fiscali determinati dalla legge per la riscossione delle imposte dirette. Per la riscossione delle entrate patrimoniali e dei proventi dei pubblici servizi, si osservano le disposizioni della legge speciale.

Idem

Tutte le entrate non comprese nel bilancio, che si verificano durante l'esercizio, devono essere date in carico al tesoriere.

Le somme riscosse per qualsiasi titolo, da

Testo della Giunta

Testo della Commissione

tutti coloro che ne sono incaricati, debbono essere versate alla tesoreria del Comune, nei termini prescritti.

Art. 75

PAGAMENTO DELLE SPESE

I mandati di pagamento sono sottoscritti dal Sindaco e da un assessore, dal segretario e, ove esista, dal ragioniere. Il singolo mandato non può essere imputato che ad un solo articolo di bilancio. Sono vietati i mandati annuali complessivi e quelli provvisori; quelli per il pagamento degli stipendi al personale, delle pensioni, dei fitti e di altre spese a scadenza fissa e di importo prefissato, non possono essere emessi prima della scadenza del debito.

Sono impegnate e liquidate dalla Giunta comunale nei limiti di competenza con deliberazioni non soggette a controllo da pubblicarsi a norma dell'art. 40, le spese necessarie per la conservazione del patrimonio, quelle sostenute dall'economista, quelle ricorrenti periodicamente e quelle relative a fondi a calcolo, salvo che non si tratti di spesa fissa, per la quale è sufficiente l'emissione del mandato recante gli estremi della deliberazione di approvazione del bilancio.

Il segretario e, ove esistano, il ragioniere e l'impiegato addetto alla contabilità del Comune, sono solidamente responsabili dell'esattezza dei dati iscritti sui mandati stessi. Il ragioniere si rende personalmente responsabile del pagamento dei mandati che non sono conformi alle disposizioni di legge.

Art. 75

... Sindaco, dal segretario ...

... i mandati provvisori; ...

Idem

... dati iscritti sui mandati. Il ...

Testo della Giunta

Testo della Commissione

Art. 76

Art. 76

INVESTIMENTI PROVVISORI - RISERVE

Le somme eccedenti i bisogni ordinari di cassa del Comune, devono essere depositate ad interesse o investite in titoli emessi o garantiti dallo Stato o dalla Regione.

Idem

Dai mezzi del bilancio ordinario, dal realizzo dell'avanzo, o dal ricavo di alienazioni patrimoniali, possono essere formate riserve speciali per spese straordinarie o per investimenti patrimoniali.

Art. 77

Art. 77

TESORIERE COMUNALE

Ogni Comune ha un servizio di tesoreria. Ove il Comune non provveda diversamente, l'esattore delle imposte dirette deve assumere l'esazione delle entrate ed il pagamento delle spese, a norma della legge sulla riscossione di tali imposte.

Idem

Possono essere istituiti consorzi tra due o più Comuni per il servizio di tesoreria.

Art. 78

Art. 78

SERVIZIO DI ECONOMATO

Con regolamento deve essere istituito il servizio di economato per le piccole spese d'ufficio e per i servizi gestiti in economia. Nel regolamento devono essere stabiliti l'ammontare massimo delle anticipazioni periodiche, la cauzione ed eventualmente le entrate che l'economo è autorizzato ad incassare.

... piccole spese e per i servizi ...

Egli è personalmente responsabile fino al discarico delle somme ricevute in anticipazione e della regolarità dei pagamenti.

Idem

Testo della Giunta

Testo della Commissione

Il servizio di economato si chiude con la scadenza dell'esercizio. Alla chiusura dell'esercizio l'economista versa al tesoriere l'intera somma ricevuta in anticipazione.

Idem

Art. 79

Art. 79

RENDICONTO

I risultati della gestione annuale sono dimostrati nel rendiconto, che si divide nel conto del bilancio e nel conto del patrimonio. Nel conto del bilancio sono dimostrate le somme annuali delle entrate accertate e delle spese impegnate confrontate con gli stanziamenti, quelle delle riscossioni e dei pagamenti, ed i residui attivi e passivi all'inizio e alla fine dell'esercizio.

Idem

Nel conto del patrimonio sono dimostrati, in base al registro apposito, lo stato del patrimonio e dei debiti del Comune all'inizio, le variazioni e quello alla fine dell'esercizio.

Il conto profitti e perdite e quello patrimoniale delle aziende speciali formano allegati del rendiconto del Comune.

Art. 80

Art. 80

AVANZO E DISAVANZO

Con l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente, il Consiglio applica al bilancio l'avanzo o il disavanzo risultante, deliberando le necessarie variazioni al bilancio medesimo, e provvedendo alla copertura del disavanzo. L'avanzo è destinato alla formazione di riserve od all'impiego per esigenze straordinarie.

Idem

Testo della Giunta

Testo della Commissione

TITOLO V - FRAZIONI E CONSORZI

CAPO I - FRAZIONI

Art. 81

Art. 81

SEPARAZIONE PATRIMONIALE

Ferma restando l'unità del Comune e le disposizioni concernenti l'amministrazione dei beni di uso civico, le frazioni possono ottenere, a domanda della maggioranza degli elettori stabilita dall'art. 7, la separazione delle rendite patrimoniali, delle passività e delle spese relative alla conservazione, manutenzione e miglioramento del patrimonio, nonché alla viabilità interna, all'illuminazione pubblica, alla istruzione elementare, agli edifici destinati al culto, ai cimiteri ed al servizio antincendi quando siano in grado di provvedere ai loro particolari interessi e le condizioni dei luoghi lo consiglino.

Il relativo provvedimento è adottato dalla Giunta provinciale, la quale, in qualunque tempo, può disporre la fusione delle rendite patrimoniali e delle spese frazionali, quando ciò sia richiesto dalle esigenze generali del Comune.

Art. 82

Art. 82

DELEGATO DEL SINDACO

Nelle frazioni che hanno patrimonio e spese separate a sensi dell'art. 81, risiede un delegato del Sindaco da lui nominato, scelto tra gli assessori o consiglieri comunali delle frazioni o, in difetto, tra gli elettori delle medesime.

Nelle altre frazioni la nomina del delegato è facoltativa.

Idem

... spese frazionali con quelle del Comune, quando ciò sia ...

... gli assessori della frazione o, in difetto, tra i consiglieri comunali o infine tra gli elettori della stessa.

Idem

Testo della Giunta

Testo della Commissione

Art. 83

Art. 83

COMPITI DEL DELEGATO
DEL SINDACO

Il delegato del Sindaco cura gli affari locali dell'amministrazione comunale, secondo le direttive del Sindaco stesso cura l'osservanza delle deliberazioni del consiglio e della Giunta. Prima della presentazione del bilancio preventivo, il delegato fa relazione al consiglio comunale sulle condizioni e sui bisogni della frazione.

... stesso e fa osservare le deliberazioni ...

Art. 84

Art. 84

CONFLITTO DI INTERESSI
PATRIMONIALI

Qualora gli interessi concernenti il patrimonio di una frazione siano in opposizione con quelli del Comune o di altra frazione, la Giunta provinciale, su istanza di almeno un terzo degli elettori della frazione e su designazione dei medesimi, nomina un Comitato composto di tre o cinque cittadini elettori della frazione per l'amministrazione dell'oggetto in controversia, con le facoltà del Consiglio e della Giunta.

... Giunta provinciale convoca gli elettori della frazione per la designazione di 3 o 5 cittadini elettori della frazione stessa per l'amministrazione ...

Ai cittadini, scelti a sensi del precedente comma, spetta anche di rappresentare la frazione in giudizio, qualora essa debba far valere o sostenere una azione contro il Comune o frazioni del medesimo.

Idem

Testo della Giunta

Testo della Commissione

CAPO II - CONSORZI FRA ENTI LOCALI

Art. 85

COSTITUZIONE DEI CONSORZI

I Comuni possono riunirsi in consorzi fra loro o con la Provincia, allo scopo di provvedere a determinati servizi od opere di comune interesse.

I consorzi sono persone giuridiche pubbliche e sono costituiti:

- a) dalla Giunta regionale, sentita la Giunta o le Giunte provinciali, se gli enti appartengono ad una od entrambe le Province di Trento e Bolzano, o se del Consorzio fanno parte una od entrambe le Province;
- b) dal Ministero dell'Interno, sentita la Giunta regionale, se con gli enti appartenenti alla Regione sono interessati enti di altre Regioni.

Nei casi previsti dalla legge, la riunione in Consorzio, qualora non avvenga volontariamente, viene disposta dall'autorità competente a norma del comma precedente, sentiti gli enti interessati.

Art. 86

STATUTO DEI CONSORZI

Col provvedimento di costituzione viene approvato lo statuto del costituendo consorzio. Lo statuto dei consorzi volontari deve essere preventivamente approvato con deliberazione da ciascun ente interessato.

Lo statuto deve regolare la denominazione, lo scopo, la sede, gli organi e le loro attri-

Art. 85

... interesse. Di tali Consorzi possono far parte anche altri enti.

I consorzi sono persone giuridiche pubbliche e sono costituiti:

- a) dalla Giunta provinciale se gli enti appartengono alla stessa provincia;
- b) dalla Giunta regionale, sentite le Giunte provinciali, se gli enti appartengono alle due Province di Trento e Bolzano, o se del Consorzio fanno parte una od entrambe le Province;
- c) dal Ministero dell'Interno ...

Idem

Art. 86

Idem

Testo della Giunta

Testo della Commissione

buzioni, la partecipazione finanziaria e la rappresentanza degli enti consorziati.

Ogni consorzio ha una assemblea consorziale e un Presidente; può avere una Giunta ed altri organi.

Art. 87

Art. 87

COSTITUZIONE DELLA
RAPPRESENTANZA CONSORZIALE

I componenti dell'assemblea consorziale sono eletti dai Consigli degli enti partecipanti al consorzio, tenendo conto, nella Provincia di Bolzano, per ciascun Consiglio, della relativa composizione etnica. La composizione dell'assemblea consorziale dei consorzi comprendenti enti locali, in Provincia di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati complessivamente nei Consigli degli enti locali medesimi. Nella stessa provincia gli organi collegiali del consorzio devono adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nell'assemblea.

Idem

Il mandato dei rappresentanti degli enti consorziati cessa con la cessazione dei Consigli che li hanno eletti. Tuttavia essi continuano l'ordinaria amministrazione fino alla elezione dei successori. In caso di vacanza per qualsiasi altra causa, il Consiglio competente provvede alla sostituzione.

Art. 88

Art. 88

ESTENSIONE DELLE DISPOSIZIONI
RELATIVE AI COMUNI

Salvo quanto disposto nel presente Capo ed in quanto non diversamente stabilito dallo

Idem

Testo della Giunta

Testo della Commissione

statuto, si osservano per i consorzi, in quanto applicabili, le disposizioni del Titolo I, Capo III, del Titolo II, del Titolo III e del Titolo IV della presente legge. Il controllo è esercitato dalla Giunta provinciale nel cui territorio ha sede il consorzio; la Giunta provinciale determina a quale categoria di Comuni il consorzio viene equiparato con riguardo al numero dei Comuni consorziati ed alla loro popolazione complessiva. Lo scioglimento dell'assemblea consorziale e la nomina della amministrazione straordinaria spettano all'autorità competente per la costituzione del Consorzio, previo parere della Giunta regionale per i consorzi di cui fanno parte enti di altre regioni.

Nello statuto può essere stabilito che il bilancio del consorzio sia biennale, nel caso in cui le esigenze amministrative inerenti al servizio o all'opera lo consentano.

Il consorzio può valersi degli uffici e del personale di un ente consorziato, regolando con questo i relativi rapporti finanziari. Può avere un proprio ufficio e proprio personale, il cui ordinamento è deliberato dall'assemblea con l'osservanza dei principi generali stabiliti per il personale dei Comuni.

Art. 89

CESSAZIONE DEL CONSORZIO

Oltre che per le cause contemplate dallo statuto, i consorzi cessano:

- a) per scadenza del termine della loro durata, per raggiungimento dello scopo e per sopravvenuta impossibilità di raggiungerlo;
- b) per deliberazione degli enti consorziati, che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione, nel caso di consorzi volontari.

Art. 89

Idem

Testo della Giunta

Testo della Commissione

Qualora lo statuto non disponga diversamente, il patrimonio consorziale è ripartito fra i singoli enti in ragione della rispettiva quota di partecipazione, salvi i diritti dei terzi. Nella stessa misura è attribuita la quota patrimoniale dell'ente che si separa dal consorzio.

La cessazione è dichiarata ed il riparto patrimoniale è disposto, in caso di mancato accordo, dall'autorità competente per la costituzione del consorzio, sentiti gli enti il cui parere è prescritto per la costituzione medesima.

TITOLO VI - DELLE CONTRAVVENZIONI

Art. 90

Art. 90

S A N Z I O N I

A norma della legge statale, quando la legge non disponga altrimenti, le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali sono punite con l'ammenda fino a Lire 5.000. A norma della legge statale, con la stessa pena sono punite le contravvenzioni alle ordinanze emesse dal Sindaco in conformità alle leggi ed ai regolamenti.

Idem

Il verbale di accertamento deve espressamente indicare se la contravvenzione sia stata o meno personalmente contestata al contravventore.

Art. 91

Art. 91

OBLAZIONE IMMEDIATA

Per le contravvenzioni previste nell'articolo precedente, il colpevole è ammesso a pagare, all'atto della contestazione della contravvenzione, una somma fissa nelle mani dell'agente o del funzionario che ha accertato la contravvenzione.

Idem

Testo della Giunta

Testo della Commissione

L'agente o funzionario è tenuto a rilasciare ricevuta dell'eseguito pagamento su apposito modulo, da staccarsi da un bollettario a madre e figlia vidimato dal Sindaco.

La misura della somma che deve essere pagata ai sensi del 1° comma, è determinata, in via generale, per ciascuna specie di contravvenzione, con ordinanza del Sindaco, la quale può anche stabilire che per determinate categorie di contravvenzioni non si faccia luogo alla oblazione prevista dal presente articolo.

I provvedimenti del Sindaco sono pubblicati, mediante affissione all'albo pretorio, per un termine non inferiore a otto giorni.

L'oblazione non è ammessa quando il fatto contravvenzionale abbia recato danno a terzi o al Comune, nel quale caso si osservano le disposizioni dell'articolo seguente.

Art. 92

OBLAZIONE DAVANTI AL SINDACO

Nel caso in cui non abbia avuto luogo l'oblazione a termini dell'articolo precedente, e la contravvenzione sia stata contestata personalmente al colpevole, questi, entro dieci giorni dalla contestazione, può chiedere che la somma da pagarsi a titolo di oblazione sia determinata dal Sindaco entro i limiti minimo e massimo della pena dell'ammenda stabilita dalla legge.

Se la contravvenzione non è contestata personalmente, il verbale di accertamento è notificato al colpevole con l'avvertenza che egli può presentarsi, entro 10 giorni dalla notificazione, innanzi al Sindaco per fare domanda di oblazione ai sensi del comma precedente.

Qualora il fatto contravvenzionale abbia

... dell'eseguito pagamento.

Idem

Le ordinanze del Sindaco sono pubblicate, mediante affissione all'albo comunale per un ...

Idem

Art. 92

Idem

... notificazione, al Sindaco per ...

Soppresso

Testo della Giunta

Testo della Commissione

arretrato danni a terzi, il Sindaco, sentito il danneggiato, che può invitare a comparire innanzi a lui assieme al contravventore, ha facoltà di non accogliere la domanda di oblazione, qualora il contravventore non aderisca alle eque richieste avanzate dal danneggiato.

Salva l'applicazione dell'art. 28, il Sindaco qualora il fatto contravvenzionale abbia recato danno al Comune, può subordinare l'accoglimento della domanda di oblazione al fatto che il colpevole elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione e lo stato di fatto che la costituisce.

Trascorso infruttuosamente questo termine, la domanda è respinta e, in caso di condanna, il Sindaco può ordinare l'esecuzione degli occorrenti lavori con la procedura stabilita dall'art. 28.

Idem

Idem

Art. 93

Art. 93

PROCEDIMENTO PENALE

Qualora il contravventore non si sia presentato innanzi al Sindaco nel termine prescritto, ovvero, pur essendosi presentato, non abbia fatto domanda di oblazione, il verbale di contravvenzione è trasmesso, a cura del Sindaco, al Pretore per il procedimento penale.

Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il contravventore non abbia pagato la somma fissata dal Sindaco a titolo di oblazione, ovvero la domanda di oblazione non sia stata accolta.

Il decreto di condanna è notificato, con contemporaneo precetto a pagare la pena pecuniaria inflitta entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine per proporre opposizione e con avvertimento che, decorso inutilmente il

Idem

Testo della Giunta

Testo della Commissione

termine per la opposizione, il precetto rimane efficace ad ogni effetto di legge.

Per la notifica del decreto e contemporaneo precetto, è dovuto un solo diritto a norma delle tariffe sugli atti degli ufficiali giudiziari.

Art. 94

RIPARTIZIONE DEI PROVENTI
DELLE AMMENDE

Le somme riscosse a titolo di ammenda per le contravvenzioni ai regolamenti nell'interesse del Comune e alle ordinanze del Sindaco, sia in seguito a condanna, sia per effetto dell'oblazione prevista negli artt. 91 e 92, spettano al Comune.

Un terzo del provento delle ammende, di cui al comma precedente, è devoluto ad un fondo speciale per premi di diligenza, da conferirsi agli agenti che abbiano contribuito alla scoperta e all'accertamento di reati.

Le norme per il conferimento di tali premi sono stabilite nei regolamenti comunali.

Idem

Art. 94

NORME FINALI

Art. 95

Per gli effetti giuridici connessi alla popolazione residente valgono i risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

Art. 96

Le azioni ed i ricorsi alle giurisdizioni amministrative, che spettino al Comune, possono essere fatti valere da ogni elettore. Il

Idem

Art. 95

Art. 96

Ogni elettore può, a suo rischio e spese, far valere le azioni spettanti al Comune o ad una frazione del medesimo, sostituirsi ad essi

Testo della Giunta	Testo della Commissione
<p>Giudice ordinario o quello amministrativo adito può ordinare al Comune di intervenire in giudizio.</p>	<p>innanzi alle giurisdizioni amministrative e costituirsi, per il Comune, parte civile in giudizio penale.</p>
<p>In caso di soccombenza le spese sono sempre a carico di chi promuove l'azione ed il ricorso.</p>	
Art. 97	Art. 97
<p>Fino a quando la Regione non avrà provveduto con propria legge, per gli Enti ed Istituti di Assistenza Sanitaria e Ospedaliera si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 18 febbraio 1958, n. 307, e per le Istituzioni di Assistenza e beneficenza si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 29 gennaio 1959, n. 97.</p>	<p>Soppresso</p>
Art. 98	Art. 98
<p>Rimangono ferme le disposizioni della L.R. 1 giugno 1954, n. 11, concernente l'approvazione dei conti consuntivi degli enti locali e della L.R. 31 dicembre 1955, n. 32, sulla finanza locale.</p>	<p>Rimangono ferme le norme regionali concernenti l'approvazione dei conti consuntivi degli enti locali e la finanza locale.</p>
<p>Nel regolamento per l'esecuzione della presente legge potranno essere stabiliti la classifica delle entrate e delle spese, nonché i modelli per i bilanci e per i conti consuntivi.</p>	<p>Idem</p>
<p>Fino a quando non sarà emanato il regolamento per la esecuzione della presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con R.D. 12 febbraio 1911, n. 297.</p>	<p>Idem</p>
<p>La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.</p>	<p>Idem</p>